

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

ammonta ad oltre 250 miliardi di perdite in tredici anni il disastroso bilancio del quotidiano *l'Unità*;

l'indebitamento a breve superava 163 miliardi, il patrimonio netto era negativo per 5 miliardi di lire;

il Presidente della società Giovanni Laterza ha affermato come la liquidazione sarebbe stata prossima, senza ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale;

le difficoltà de *l'Unità* durano almeno dal 1984, e malgrado i 92 miliardi di contributi pubblici a fondo perduto ricevuti fra il 1990 ed il 1995 ed i 160 miliardi di finanziamenti agevolati, i ripetuti piani di rilancio della testata hanno avuto tutti lo stesso epilogo;

proprio nel 1984 il bilancio si chiuse con perdite per 16 miliardi, ai valori di allora: un *deficit* al quale il consiglio di amministrazione rispose con la chiusura di alcune sedi regionali e l'avvio di una sottoscrizione straordinaria;

la cura ebbe i suoi effetti, anche perché nel frattempo aveva cominciato a funzionare la legge n. 416 del 1981, che introdusse i contributi per i giornali di partito ed un meccanismo di credito agevolato per il settore, a cui i quotidiani politici avevano liberamente accesso;

già nella primavera del 1993 l'indebitamento del quotidiano era già fuori controllo;

proprio mentre il nuovo direttore dell'epoca Walter Veltroni vantava alcuni suc-

cessi in termini di abbonamento, l'esposizione finanziaria toccava i 140 miliardi per sfondare poco dopo il tetto dei 170 miliardi;

è piena emergenza;

il biennio 1992-1993 si chiude con oltre 66 miliardi di perdite e nel 1994 se ne aggiungono altri 49,1;

la strategia dei *gadget* si arena, e alla società rimangono 10 miliardi di invento;

il costo del lavoro continua intanto a crescere (1,4 miliardi in più in un solo anno);

i costi di stampa aumentano, nel solo 1996, da 99 a 132 miliardi —:

se si abbia intenzione di finanziare nuovamente il quotidiano *l'Unità*;

a quanto doveva ammontare il debito del quotidiano di partito per poter usufruire del finanziamento pubblico;

se la legge n. 416 del 1981, che introdusse i contributi per i giornali di partito ed un meccanismo di credito agevolato per il settore, a cui i quotidiani politici avevano liberamente accesso, sia tuttora in vigore;

se, nel caso la legge n. 416 del 1981 fosse tuttora in vigore, si voglia predisporre un finanziamento per il quotidiano *la Padania*. (4-15731)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. chiede chiarimenti sui finanziamenti al quotidiano « l'Unità », si fa presente quanto segue.*

La società editrice « l'Unità », come le altre società editrici previste dalla legge, ha diritto a richiedere sia i contributi diretti commisurati ai costi e alle tirature, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, sia i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito per ristrutturazioni e investimenti aziendali, previsti dagli artt. 29-33 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Per quanto riguarda i finanziamenti per il ripianamento delle passività aziendali

concessi da Istituti di credito e per i quali lo Stato concorre al pagamento degli interessi nella misura del 50 per cento degli stessi, si fa presente che tale tipo di intervento non è attualmente previsto nella normativa relativa alle leggi per l'editoria.

Tale tipo di intervento era stato previsto dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, articolo 12 per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso il 31.12.1986 e successivamente dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, articolo 1, per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31.12.1990

Per quel che concerne, infine, la richiesta di finanziamento a favore del quotidiano « La Padania », si precisa che lo stesso fruitore di contributi sui costi e le tirature. Qualora la società editrice ne faccia richiesta secondo le norme di legge, può essere ammesso ai contributi previsti per ristrutturazioni e investimenti aziendali, già in precedenza richiamati.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:
Arturo Mario Luigi Parisi.

BAMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

sono passati oltre sei anni dalla scomparsa di Davide Cervia e non si comprende perché, nonostante le numerosissime interrogazioni parlamentari presentate sul caso, il Governo non abbia mai fornito risposte su quali possano essere i motivi delle diversità delle versioni fornite negli estratti matricolari;

per legge dovrebbe esistere un unico esemplare di foglio matricolare, di cui possono essere eseguite solo copie conformi o fotocopie;

il contenuto della schedatura in versione originale, rigorosamente controllata, dovrebbe essere reso disponibile alla famiglia di Davide Cervia ed alla magistratura;

lo Stato si è assunto, attraverso l'Avvocatura dello Stato, la difesa di un funzionario che, firmando uno dei fogli matricolari diversi dall'originale, non si è comportato correttamente;

l'Avvocatura dello Stato non difende invece gli interessi dell'ex sottufficiale Cervia e dei suoi familiari, pur essendo anch'egli un dipendente della difesa —

in base a quali criteri venga stabilito chi debba essere difeso dalla Avvocatura dello Stato, visto anche il preoccupante interrogativo sorto di recente in relazione al tragico incidente avvenuto a Casalecchio sul Reno, sulla cui scuola precipitò un aereo militare che causò morti e feriti, e nel cui relativo processo l'Avvocatura dello Stato è stata chiamata a difendere il pilota militare e non gli interessi dell'istituto scolastico e delle sue vittime. (4-08645)

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti dall'Onorevole Interrogante, si osserva preliminarmente che il Serg. Davide Cervia è un ex Sottufficiale tecnico con poco più di un anno e mezzo di esperienza pratica maturata nelle attività di manutenzione e di riparazioni di bordo sugli apparati che avevano formato oggetto dei corsi previsti dal suo iter formativo. Il Sottufficiale infatti si è congedato il 1° gennaio 1984 avendo ultimato i corsi presso gli Istituti di formazione nell'aprile del 1982.

In ordine alla compilazione del fascicolo matricolare si rappresenta che, ferma restando l'esistenza dell'obbligo giuridico di annotare nei documenti matricolari non la specialità né l'abilitazione possedute dal militare del C.E.M.M. (Corpo Equipaggi Militari Marittimi), ma solo la categoria (artt. 67, 68 e 79, R.D. 1236/41), è da precisare, comunque, che la comunicazione ufficiale del conseguimento dell'abilitazione « GE » (Guerra Elettronica) da parte del Cervia non risulta e non poteva risultare agli atti dell'Ufficio competente per l'aggiornamento della matricola, in quanto il Cervia si era congedato prima dell'accesso al servizio permanente (e cioè prima del completamento della ferma volontaria sessennale all'epoca prevista). Tale circostanza trova rispon-

denza nel fatto che anche per gli altri Sergenti « GE » congedatisi anzitempo manca l'annotazione sul foglio matricolare della relativa abilitazione, mentre essa risulta inserita nei documenti matricolari dei Sottufficiali « GE » transitati nel servizio permanente.

In merito all'« enorme ritardo con cui si è dato conto delle specializzazioni militari conseguite dal Serg. Cervia », si fa presente che le informazioni sono state regolarmente fornite ogni qualvolta sono state richieste. Gli aggiornamenti della documentazione matricolare effettuati in fasi successive sono dovuti al fatto che originariamente l'estratto matricolare relativo al Cervia era stato rilasciato dalla Capitaneria di porto di Imperia (depositaria delle copie della documentazione matricolare di tutto il personale in congedo ascritto a quel compartimento marittimo) e su di esso, per i motivi sopra indicati, non erano riportati i dati relativi ai due corsi, effettuati dal Cervia presso la Società « Elettronica di Roma » e la ditta S.M.A. di Firenze, rispettivamente della durata di 49 e 18 giorni, né l'abilitazione « GE » conseguita dallo stesso.

Il successivo inserimento sul foglio matricolare (e quindi la presenza negli estratti matricolari rilasciati in seguito dall'Amministrazione) dei corsi anzidetti e dell'abilitazione « GE » è stato effettuato per andare incontro alle istanze, sicuramente meritevoli di considerazione sotto il profilo morale, della Signora Cervia e non certamente per remediare a manchevolezze o ad omissioni.

Per quanto concerne i criteri in base ai quali l'Avvocatura di Stato ha concesso il patrocinio legale gratuito al « GE » Giorgio Sprovieri, (ed ai piloti coinvolti nel tragico incidente di Casalecchio sul Reno) si rappresenta che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla completa discrezionalità dell'Avvocato Generale dello Stato, così come previsto dal R.D. 1611/33 articolo 44. Peraltro, in applicazione di questo articolo 44, per l'assunzione della difesa devono ricorrere le seguenti tre condizioni concomitanti:

il giudizio concerna fatto o causa di servizio;

la richiesta pervenga dall'Amministrazione di appartenenza, a ciò evidentemente sollecitata da una espressa domanda dell'interessato in ossequio al principio della libera scelta del difensore;

l'Avvocato Generale dello Stato riconosca l'opportunità della difesa da parte dell'Avvocatura.

La richiesta dell'Amministrazione e la valutazione di opportunità dell'Avvocato Generale tendono a verificare la sussistenza del presupposto che il dipendente abbia agito, non per un fine personale, bensì per uno compreso in quelli istituzionali della Pubblica Amministrazione: è infatti giusto che il dipendente sia difeso dall'organo tecnico specializzato dello Stato quando l'azione incriminata è da lui compiuta per fini che si riconoscono tra quelli della Pubblica Amministrazione ed a questi è riferibile in forza del rapporto organico che all'Amministrazione stessa lo lega.

Duplici è perciò il fine perseguito con l'assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura: da un lato risponde a principio di giustizia che l'Avvocatura difenda innanzi al giudice chi agisce nel suo interesse mentre dall'altro, la difesa del dipendente si risolve in sostanza, nella difesa della legalità dell'azione amministrativa.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

BATTAGLIA. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

un sempre maggior numero di cittadini ricorre a cure omeopatiche;

in considerazione di ciò con decreto-legge n. 185/1995 è stata istituita un'apposita Commissione presso il ministero della sanità tra i cui compiti vi è quello di elaborare proposte di iter amministrativo per ottenere la registrazione dei medicinali omeopatici non soggetti a registrazione semplificata;

la Commissione non ha ancora completato il suo lavoro e il suo presidente,

funzionario del Ministero della sanità, è nel frattempo andato in pensione;

per quali motivi non sia stato ancora nominato il nuovo presidente e la Commissione stessa non sia stata più convocata dal mese di febbraio;

quali iniziative intenda assumere perché la Commissione possa riprendere rapidamente il lavoro interrotto.

(4-12363)

RISPOSTA. — *Il D.LVO 17 marzo 1995, n. 185, recante « Attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici » tra le altre disposizioni riguardanti tale categoria di farmaci, ha delineato — all'articolo 6 — le caratteristiche della Commissione per i medicinali omeopatici, prevista dall'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993).*

Tale Commissione, istituita presso il Ministro della Sanità, dura in carica due anni, a decorrere dalla data di nomina.

La Commissione si è insediata subito dopo la nomina, avvenuta con decreto del Ministro della Sanità del 17 maggio 1996.

L'articolo 1, comma 3, della sopraggiunta legge 8 ottobre 1997, n. 347 (« Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici »), nel modificare ed integrare l'articolo 6 del D.LVO n. 185/95, ha perfezionato alcuni meccanismi di nomina dei componenti della Commissione tecnico-consultiva, tenuta a definire, in relazione ai principi ed alle caratteristiche della medicina omeopatica o antroposofica, norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non ammissibili alla procedura semplificata di registrazione indicata nell'articolo 3 del D.LVO n. 185/95.

Pertanto, i quattro esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche ed i due esperti in produzione e controllo di qualità di medicinali omeopatici facenti parte del collegio, debbono venire ora scelti dal Ministro della Sanità che è tenuto, altresì, a nominare il presidente della Commissione.

Alla luce delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 347/97 ed in considerazione del fatto che la preesistente Commissione aveva visto scadere il proprio mandato il 17 maggio 1998, il competente Dipartimento del Ministero sta ora predisponendo uno schema di decreto ministeriale recante criteri e modalità per la nomina e l'attività della Commissione per i medicinali omeopatici, destinato ad una rapida emanazione.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

BENVENUTO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

il combinato disposto degli articoli 8 e 128 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prescrive la valutazione d'ufficio ex se del servizio militare prestato in ferma volontaria, senza la preventiva necessità di alcuna istanza e senza alcun onere a carico del dipendente;

l'Istituto postelegrafonici, l'ente gestore del trattamento di quiescenza del personale dipendente dall'ente Poste italiane, secondo la cennata normativa prevista per i dipendenti statali, recentemente ha attuato, invece, per la valutazione del servizio militare volontario prestato presso la marina militare, la procedura di computo ex articolo 11 dello stesso testo unico e, successivamente, a seguito del diniego della cassa di previdenza marinara istituita presso l'Inps al trasferimento della relativa posizione assicurativa, lo strumento della ricongiunzione prevista dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;

tutte le amministrazioni dello Stato hanno da sempre attuato la procedura prevista dal richiamato combinato legislativo, compreso detto Istituto, sino a quando l'attuale responsabile del settore previdenziale non ha arbitrariamente introdotto l'illegittimo procedimento lamentato;

il computo *ex* articolo 11 del testo unico in parola non può essere applicato, non trattandosi di servizio civile di cui al precedente articolo 2, lettere *b*) e *c*), come espressamente previsto dall'articolo 11 medesimo, ma di servizio militare, per il quale si applica l'articolo 8, secondo comma, dello stesso testo unico, come pure la ricongiunzione *ex* articolo 2 legge n. 29 del 1979, trattandosi di servizio reso allo Stato per il quale, ai sensi delle disposizioni impartite dal ministero del tesoro con circolare n. 21 del 28 marzo 1981, continuano ad avere vigore le norme dal più volte richiamato testo unico n. 1092 del 1973 —:

se il Ministro del tesoro, organo di indirizzo in materia pensionistica, ed il Ministro delle poste e telecomunicazioni, organo di vigilanza e di controllo dell'ente previdenziale ai sensi degli articoli 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542 siano a conoscenza della illegittima procedura attuata dall'istituto postelegrafonici e quali provvedimenti intendano adottare al fine di far cessare lo stato di illegittimità denunciato. (4-05909)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che effettivamente l'IPOST ha sempre proceduto alla valutazione del servizio militare quale volontario CEMM (corpo equipaggi militari marittimi) secondo il combinato disposto degli artt. 8 e 11 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell'articolo 41 della legge 8 novembre 1989 n. 335, fino a quando la sede INPS di Roma — Area Marittimi non ha contestato tale procedura, facendo presente che l'annullamento delle posizioni costituite in regime di previdenza marinara (legge 1368/56 e legge 413/84), con il conseguente rimborso contributivo allo Stato (in forza del rinvio operato dall'ultimo comma dell'articolo 128 del d.P.R. n. 1092/73), poteva riferirsi soltanto ai seguenti soggetti:*

a) *volontari CEMM passati in servizio permanente effettivo (articolo 23 della legge 1368/56; articolo 34 della legge 658/67 e articolo 21 della legge 413/84);*

b) *volontari CEMM raffermati, di cui all'articolo 2 della legge 447/64, che aves-*

sero conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio;

c) *volontari CEMM che avessero conseguito la nomina all'impiego civile nello Stato a norma dell'articolo 57 e seguenti della legge 599/54 (articolo 34 2° comma legge 658/67).*

Tale tesi è stata condivisa dal Ministero del tesoro — IGOP che, tra l'altro, precisava che quanto disposto dall'articolo 128 del d.P.R. 1092/73 era applicabile esclusivamente nei confronti del personale militare volontario dell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'aeronautica; diversamente, per quanto concerne il servizio quale volontario CEMM (fatta eccezione per le fattispecie sopra descritte ed espressamente regolamentate dal legislatore) per ottenere il trasferimento contributivo sarebbe stato necessario che i dipendenti interessati avessero presentato apposita istanza di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7.2.79 n. 29.

Soltanto successivamente, dopo attento ed approfondito esame della problematica segnalata anche da parte dell'IPOST, il Ministero del tesoro ravvisava l'opportunità di applicazione dell'articolo 11 del d.P.R. 1092/73, considerato il disposto dell'articolo stesso che stabilisce il computo a domanda di «... ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione nell'associazione generale obbligatoria».

A seguito di tale ultima interpretazione, data dal Ministero del tesoro, l'IPOST sta procedendo alla valutazione del servizio in questione, ai sensi del d.P.R. 1092/73 con riferimento all'articolo 8 per i periodi corrispondenti alla leva ed all'articolo 11 per i periodi coperti da contribuzione presso l'INPS area marittimi.

Da quanto sopra deriva che il ripetuto Istituto non ha arbitrariamente introdotto alcuna illegittima procedura.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BERSELLI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

nella città di Modena negli ultimi tre anni, su autorizzazione della locale giunta

comunale, si è utilizzato in pieno centro cittadino un sistema *laser* di classe 3B e successivamente 3A « per allontanamento storni », con interventi serali e notturni di circa quattro ore ciascuno;

gli utilizzatori sono stati nel 1995 i vigili della provincia di Modena, mentre nei due anni successivi il comune di Modena ne ha appaltato l'utilizzo ad una cooperativa (Consorzio di solidarietà sociale di Modena). Tale cooperativa, costituita con le prerogative della legge 381 del 1991, volta a dare lavoro a soggetti « svantaggiati », ha utilizzato i fucili di classe 3B nell'anno 1996 e quelli di classe 3A nel 1997;

a Modena si sono utilizzati, sotto le abitazioni dei cittadini, *laser* che per l'Ispesl sono molto pericolosi per le persone, se non vengono rispettate le procedure di sicurezza nell'utilizzo all'esterno —:

per quale motivo il Servizio di prevenzione e sicurezza non sia mai intervenuto, così come previsto dalla legge n. 833, del 23 dicembre 1978, e dall'articolo 18 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 14, del 18 maggio 1979;

quale sia la sua opinione in merito a quanto esposto, e quali iniziative intenda porre in essere a tutela della salute pubblica. (4-14835)

RISPOSTA. — Come richiamato nell'atto parlamentare in esame, in esito a quanto disposto con la delibera della Giunta comunale di Modena dell'8 novembre 1995, nell'autunno di quell'anno vennero effettuati in città, sotto il controllo del Servizio Faunistico Caccia e Pesca della Provincia di Modena, i primi interventi con dispositivi al *laser* per ridurre la presenza di uccelli (in particolare della specie « *Sturnus vulgaris* »), il cui stazionamento in gran numero entro ridotte superfici risultava causa di danni, degrado e disagio negli ambienti cittadini.

Il metodo adottato si basa sugli effetti che le particolari caratteristiche di brillantezza

della luce *laser* proiettata sulla chioma degli alberi producono sul comportamento degli uccelli.

I dispositivi al laser utilizzano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti che, in assenza di protezioni adeguate, possono causare effetti dannosi agli occhi e alla cute essenzialmente per cessione di calore.

L'entità di tale interazione e dell'eventuale danno conseguente deriva dalle caratteristiche della lunghezza d'onda, della potenza, della durata e della geometria di esposizione al fascio.

La classificazione dei raggi laser riportata dalle norme internazionali ne prevede la suddivisione in 4 classi di appartenenza a pericolosità crescente, definite secondo i parametri « LEA » (limite di emissione accessibile).

In base a quanto riferito dalle Autorità Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, sono state adoperate apparecchiature appartenenti alla classe laser 3, sottoclasse A (3 A) o sottoclasse B (3 B).

In tale fattispecie, la norma europea di riferimento è quella siglata EN 60825-1, riguardante la sicurezza delle radiazioni laser nelle diverse utilizzazioni.

Tale norma, al punto 3/10.10, prescrive che gli strumenti a raggi laser classificati 3 B siano esclusivamente impiegati da personale formato ed assistito, in modo da garantire l'adozione di procedure di protezione sia degli stessi operatori sia di eventuali terzi.

Nel corso del 1995, dopo che l'azienda costruttrice aveva effettuato due dimostrazioni pratiche, agenti dell'Ente Provincia edotti sulle misure di sicurezza e sulle procedure da adottarsi e nell'utilizzo degli strumenti a raggi laser, hanno eseguito il « trattamento » per la durata di 2 settimane.

In seguito, il Comune di Modena (con delibera di Giunta del 3 luglio 1996) si è convenzionato con il Consorzio di solidarietà sociale che ha eseguito, con proprio personale appositamente addestrato ed in coordinamento con la Provincia, una serie di trattamenti a cicli settimanali nelle stagioni estiva ed autunnale degli anni 1996 e 1997.

Tutti i trattamenti eseguiti nel territorio comunale sono avvenuti alla presenza e con l'assistenza di un esperto nominato dal costruttore, in accordo con quanto prescritto dalla citata norma EN 60825 - 1 sull'uso di queste apparecchiature.

Accurate cautele sono state adottate anche nei riguardi dei cittadini residenti, tanto più che i trattamenti in questione sono avvenuti e vengono tuttora effettuati in orario notturno ed in piena oscurità, quando il fascio della luce laser è ben evidente per l'operatore, che — comunque — non deve mai proiettare parallelamente al terreno, per evitare l'« altezza d'uomo » ed effettuare il trattamento senza coinvolgere persone od animali differenti dagli storni.

Le modalità di impiego sul campo e la consapevolezza che gli operatori addetti siano a conoscenza delle caratteristiche tecniche del dispositivo laser utilizzato, dei rischi diretti ed indiretti per la salute umana da esso derivanti e delle relative procedure, sono ritenute idonee a garantire la tutela degli addetti e quella dei cittadini residenti dalla competente Regione Emilia Romagna che, pertanto, non reputa necessario un intervento di controllo sulla corretta applicazione di tali procedure.

NOTA DI AGGIORNAMENTO

(Ordinanza 16 luglio 1998).

A integrazione ed aggiornamento della risposta all'atto parlamentare in esame, si precisa che in data 20 luglio 1998 è stata pubblicata (G. U. n. 167) l'Ordinanza — a firma del Dirigente Generale del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità — che ha posto il divieto di commercializzazione, sul territorio nazionale, di « ... puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825... », a seguito delle segnalazioni circa il loro uso improprio ed i conseguenti rischi per la salute pubblica e tenuto conto di una relazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità del 4 giugno 1998.

Tali apparati debbono essere immediatamente ritirati a cura del responsabile della loro immissione sul mercato.

L'Ordinanza non si applica, in ogni caso, agli apparati che vengono commercializzati per usi professionali specifici e le cui modalità di corretto impiego risultano chiaramente indicate dal responsabile della loro immissione sul mercato.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

BOGHETTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la società Aeroporti di Roma ha inflitto cinque giorni di sospensione al signor Walter Mancini, dirigente sindacale Sulita, perché il 21 marzo 1997 è entrato nella sala transiti dell'aeroporto di Fiumicino fuori dell'orario di lavoro. Questa contestazione è stata fatta sulla base dell'ordinanza 2/94 della direzione circoscrizionale aeroportuale dell'aviazione civile, che limita l'uso del tesserino aeroportuale per motivi di sicurezza;

sembra che il signor Walter Mancini si trovasse nella zona interdetta fuori dell'orario di lavoro poiché convocato da un dirigente della polizia aeroportuale e vi si aggirasse accompagnato da un funzionario della stessa in quanto, in quella data, era in atto una dura protesta dei lavoratori del Catering Est, coinvolti nella cessione di ramo d'azienda della società Aeroporti di Roma alla società Sodacar —:

se questo duro provvedimento non si configuri come un atteggiamento antisindacale che, ad avviso dell'interrogante, denota chiara volontà intimidatoria da parte dell'azienda, che pure non riconosce alla rappresentanza Sulita i diritti sindacali;

se non si intenda intervenire presso la direzione aeroportuale di Fiumicino e presso la società Aeroporti di Roma affinché venga sospeso questo provvedimento, viste le particolari circostanze in cui è avvenuta la contestazione. (4-10563)

RISPOSTA. — L'atto parlamentare indicato in oggetto prende le mosse da un presunto

atto discriminatorio subito da un dipendente della Società Aeroporti di Roma per ragioni sindacali.

Al riguardo la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ha comunicato quanto emerso dagli accertamenti esperiti presso la summenzionata società.

Il Sig. Walter Mancini ha lavorato alle dipendenze della suddetta società con la qualifica di impiegato dal 30.4.1976, rivestendo la carica di coordinatore della Rappresentanza Sindacale Aziendale del Sindacato Unitario Lavoratori Trasporto Aereo (S.U.L.T.A.).

In data 21.3.1997, la Società ha irrogato al lavoratore in parola una sanzione di sospensione del lavoro per cinque giorni, a seguito di un comportamento scorretto tenuto dal Sig. Mancini per motivi estranei all'attività lavorativa.

Infatti, al di fuori dell'orario di lavoro, si sarebbe introdotto in una zona dell'aerostazione internazionale di Fiumicino interdetta, violando, in tal modo, le disposizioni emanate in materia dalla locale Direzione Circostrizionale Aeroportuale (ordinanza n. 2/94).

A seguito del suddetto provvedimento disciplinare il dipendente ha chiesto, in data 20.5.1997, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 30/1970.

A tale richiesta non è stato dato seguito, in quanto la Società Aeroporti di Roma ha fatto ricorso all'autorità giudiziaria per la conferma della sanzione adottata.

Successivamente, in data 5.6.1997, ai sensi dell'articolo 20 p. 6 lett. B del C.C.N.L. la Società ha licenziato il lavoratore, a seguito di un comportamento verbale lesivo nei confronti di un rappresentante di una compagnia aerea estera, alla presenza, tra l'altro, di alcuni passeggeri.

L'azienda ha considerato tale comportamento contrario alla deontologia professionale e lesivo dell'immagine aziendale.

Da ultimo si rappresenta che il Sig. Walter Mancini reintegrato nel posto di lavoro dal 27.1.1998, in quanto Aeroporti di Roma ha ottemperato all'ordinanza

emessa dal Pretore del Lavoro a seguito del ricorso presentato dall'O.S. SULTA, ex articolo 28, legge 300/70.

Con detta ordinanza, infatti, il Pretore ha dichiarato illegittimo il provvedimento di licenziamento adottato dalla ditta nei confronti del dipendente in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BOGHETTA, EDUARDO BRUNO, DE CESARIS e PISTONE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la società Aeroporti di Roma ha licenziato il signor Walter Mancini, delegato sindacale del Sultra. La causa del licenziamento risulta all'interrogante essere un presunto diverbio con il caposcalo della compagnia aerea « El Al Israel Airlines » durante le operazioni di assistenza che precedono l'imbarco;

le motivazioni ufficiali addotte dall'azienda sembrano del tutto insufficienti a giustificare un licenziamento in tronco perché testimoni presenti all'episodio risulta che neghino un tale svolgimento dei fatti;

l'attività sindacale del signor Mancini negli ultimi tempi lo aveva già esposto a dure censure da parte dell'azienda come già si è avuto modo di segnalare in altre interrogazioni (4-10563) —:

se il ricorso al licenziamento sia veramente accettabile come prassi per le aziende nella gestione dei rapporti sindacali. Il dato politico che emerge da questi episodi, a parere degli interroganti, si configura come la negazione dello Statuto dei lavoratori e denota la natura intimidatoria e antisindacale della politica aziendale;

se non intendano attivarsi affinché presso l'azienda Aeroporti di Roma venga sospeso questo provvedimento e reinte-

grato il lavoratore vista la connotazione politica che risulta averlo fatto scaturire.
(4-10874)

RISPOSTA. — *L'atto parlamentare indicato in oggetto prende le mosse da un presunto atto discriminatorio subito da un dipendente della Società Aeroporti di Roma per ragioni sindacali.*

Al riguardo la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ha comunicato quanto emerso dagli accertamenti esperiti presso la summenzionata società.

Il Sig. Walter Mancini ha lavorato alle dipendenze della suddetta società con la qualifica di impiegato dal 30.4.1976, rivestendo la carica di coordinatore della Rappresentanza Sindacale Aziendale del Sindacato Unitario Lavoratori Trasporto Aereo (S.U.L.T.A.).

In data 21.3.1997, la Società ha irrogato al lavoratore in parola una sanzione di sospensione del lavoro per cinque giorni, a seguito di un comportamento scorretto tenuto dal Sig. Mancini per motivi estranei all'attività lavorativa.

Infatti, al di fuori dell'orario di lavoro, si sarebbe introdotto in una zona dell'aerostazione internazionale di Fiumicino interdotta, violando, in tal modo, le disposizioni emanate in materia dalla locale Direzione Circostrizionale Aeroportuale (ordinanza n. 2/94).

A seguito del suddetto provvedimento disciplinare il dipendente ha chiesto, in data 20.5.1997, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 30/1970.

A tale richiesta non è stato dato seguito, in quanto la Società Aeroporti di Roma ha fatto ricorso all'autorità giudiziaria per la conferma della sanzione adottata.

Successivamente, in data 5.6.1997, ai sensi dell'articolo 20 p. 6 lett. B del C.C.N.L. la Società ha licenziato il lavoratore, a seguito di un comportamento verbale lesivo nei confronti di un rappresentante di una compagnia aerea estera, alla presenza, tra l'altro, di alcuni passeggeri.

L'azienda ha considerato tale comportamento contrario alla deontologia professionale e lesivo dell'immagine aziendale.

Da ultimo si rappresenta che il Sig. Walter Mancini reintegrato nel posto di lavoro dal 27.1.1998, in quanto Aeroporti di Roma ha ottemperato all'ordinanza emessa dal Pretore del Lavoro a seguito del ricorso presentato dall'O.S. SULTA, ex articolo 28, legge 300/70.

Con detta ordinanza, infatti, il Pretore ha dichiarato illegittimo il provvedimento di licenziamento adottato dalla ditta nei confronti del dipendente in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BOLOGNESI, CRUCIANELLI, GUERRA, VIGNALI e BIELLI. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la notte del 9 marzo 1973 la signora Franca Rame veniva sequestrata e stuprata da un gruppo di giovani aderenti al movimento neofascista;

dai verbali dell'inchiesta su quegli anni condotta dal giudice Salvini, risulta, così come riportato dagli organi di stampa, che la banda degli stupratori aveva agito — secondo un testimone, — su indicazione di alcuni carabinieri della divisione denominata Pastrengo;

il quotidiano la Repubblica, ha pubblicato l'11 febbraio 1998 una breve intervista al generale dei carabinieri — oggi in pensione — Nicolò Bozzo, che il 9 marzo del 1973 era capitano in servizio presso l'ufficio operazioni del comando della divisione Pastrengo, il quale ha riferito ai microfoni dell'emittente « Radio Popolare » quanto segue: « la notizia della violenza a Franca Rame fu accolta alla divisione Pastrengo come avessero fatto un'operazione di servizio positiva » —:

se sia vero che il sequestro e il successivo stupro ai danni della signora Franca Rame effettuato da un gruppo di

neofascisti sia stato eseguito su indicazione « di alcuni carabinieri della divisione Pastrengo » così come risulta dai verbali dell'indagine condotta dal giudice Salvini, di cui riferisce in data odierna la stampa nazionale;

se sia vero che il generale Giovanni Battista Palumbo, allora comandante della divisione Pastrengo accolse la notizia del sequestro e dello stupro della signora Franca Rame, affermando « Era ora »;

se corrisponda al vero che esponenti della divisione Pastrengo abbiano accolto positivamente la notizia dello stupro e della violenza operata nei confronti della signora Franca Rame, al punto da gioire e brindare una volta appresa la notizia;

quali provvedimenti intenda adottare per fare piena luce sull'accaduto, con i limiti messi a disposizione dalla legislazione vigente. (4-15586)

RISPOSTA. — *La vicenda penale relativa agli atti di violenza consumati il 9 marzo 1973, in Milano, ai danni della Signora Franca Rame, è stata definita con sentenza del 20 gennaio 1990 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano che, su richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato non doversi promuovere l'azione penale, per mancanza di obiettivi e convergenti elementi di riscontro in ordine alle dichiarazioni di Angelo Izzo.*

La triste vicenda ha trovato nuova evidenza nel contesto della sentenza ordinanza del Giudice Guido Salvini, che conclude una lunga e complessa indagine alla quale l'Arma dei Carabinieri ha offerto una collaborazione decisiva e leale, oggetto di ripetuti apprezzamenti da parte dello stesso magistrato.

Un impegno che l'Arma ha mantenuto fermo in tutti questi anni per giungere comunque alla verità, come è ampiamente dimostrato dalle più recenti risultanze giudiziarie sullo stragismo.

Il riferito coinvolgimento di alcuni militari in servizio alla divisione Carabinieri « Pastrengo » nell'episodio delittuoso in esame è, comunque, oggetto di accertamenti

disposti dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri allo scopo di individuare eventuali responsabilità interne all'epoca dei fatti e promuovere i dovuti provvedimenti.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il controllo contabile svolto dalla Corte dei conti ha evidenziato che il ministero delle finanze nel 1995 ha effettuato la vendita — che sarebbe più adeguato definire svendita — di centododici immobili, per un corrispettivo di lire 780 mila a vano, per un importo complessivo di quattordici miliardi e 700 milioni di lire;

tenuto conto anche dei precedenti reiterati richiami della Corte dei conti nei confronti del ministero delle finanze proprio sul punto della stima del valore degli immobili censiti, con un preciso invito, da parte della stessa Corte, ad « un più rigoroso rispetto della legislazione inerente le valutazioni ed i trasferimenti dei beni pubblici », la svendita dei centododici immobili effettuata nel 1995 appare all'interrogante a dir poco scandalosa —:

quali urgenti provvedimenti intendano assumere per accertare ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra esposto;

quali siano i beni oggetto della svendita di cui in premessa, dove siano ubicati e chi siano i fortunati percettori di questa che sembra all'interrogante una vera e propria « regalia di Stato ». (4-17066)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede di conoscere se risponda al vero che lo Stato abbia venduto centodieci immobili ricavando circa lire 780.000 a vano attuando una politica di concorrenza sleale in campo immobiliare e causando un danno all'Erario.*

In proposito, il competente Dipartimento del Territorio ha rilevato che nel corso

dell'anno 1995 sono stati incassati complessivamente 14.700.000.000 di lire, relative alle vendite di immobili demaniali effettuate nel medesimo anno e nei precedenti da parte degli Uffici periferici.

Il predetto Dipartimento del Territorio ha fatto presente che gli introiti si riferiscono per lo più a beni demaniali minori come terreni, ex arenili ed altri immobili di modesta consistenza, la cui immissione nel mercato immobiliare non può aver comportato le conseguenze di destabilizzazione paventate nel testo dell'interrogazione.

Per quanto riguarda la garanzia di trasparenza delle operazioni di vendita di beni del demanio, va rilevato che il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità Generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto n. 827 del 1924 dettano precise regole, che non sono derogabili da parte degli Uffici di questa Amministrazione.

Infatti, tutti i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti salvo che per particolari e limitate ragioni, che devono essere specificate nei decreti di approvazione dei contratti medesimi, l'amministrazione non intenda ricorrere alla licitazione privata ovvero, nei casi in cui sia necessaria, alla trattativa privata (articolo 3 del regio decreto n. 2440 del 1923 e articolo 37 del regio decreto n. 827 del 1924).

A quest'ultima procedura può ricorrersi qualora, per speciali e motivate circostanze, non possano essere utilmente seguite le forme dell'asta pubblica e della licitazione privata (articolo 6 del regio decreto n. 2440 del 1923 e articolo 41 del regio decreto n. 827 del 1924).

In ogni caso, tutte le alienazioni sono precedute dai pareri sulla congruità dei prezzi espressi dai locali Uffici tecnici erariali.

Né può sottacersi che, per il periodo in esame (anni 1995 e precedenti), le norme predette prevedevano altresì il controllo preventivo da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, sia per il merito che per la legittimità dei contratti (articoli 5, 6, 9, 19, 20 del regio decreto n. 244 del 1923

e articoli 42-44 e 103-117 del regio decreto n. 827 del 1924).

Per quanto in precedenza rilevato, hanno destato qualche stupore le notizie contenute nella Relazione su questa Amministrazione inviata dalla Corte dei Conti al Parlamento, che tanta eco hanno avuto anche sulla stampa nazionale, alla luce di quanto rappresentato dal Dipartimento del Territorio in merito alla corretta applicazione, da parte degli Uffici periferici, della normativa all'epoca vigente in materia.

D'altra parte, lo stesso Presidente della Sezione di coordinamento della Corte dei Conti, in merito ai passaggi della Relazione cui la S.V. Onorevole fa riferimento, ha fatto presente che i calcoli sono stati frutto di una « operazione aritmetica erronea » e di una « stima valutata impropriamente » e anche a tale precisazione è stato dato ampio rilievo da parte degli organi di stampa.

Infine si rileva che il medesimo Dipartimento ha fornito i dati parziali relativi ai beni venduti ed agli acquirenti, il cui elenco è in visione presso il Servizio Stenografia.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CALDEROLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di San Colombano al Lambro ha arbitrariamente negato per ben due volte la possibilità alla Lega nord per l'indipendenza della Padania di svolgere una manifestazione politica;

in entrambe le occasioni l'autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico richiesta a norma di legge e di regolamento comunale è stata negata, assumendo quale motivazione la presunta contrarietà alla legge delle manifestazioni che su detto suolo sarebbero state svolte;

il sindaco di San Colombano al Lambro ha nei fatti esercitato il potere di vietare una pubblica riunione che la legge attribuisce invece unicamente al questore (articolo 178 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

la legge, pur attribuendo al sindaco funzioni di collaborazione con il prefetto per segnalare possibili turbative dell'ordine pubblico, non attribuisce allo stesso alcun potere sul possibile divieto di svolgimento di una pubblica manifestazione, riservato sempre e comunque al questore;

quelle stesse manifestazioni giudicate dal sindaco di San Colombano al Lambro contrarie alla legge, si sono invece svolte in tutto il nord Italia, senza che gli organi deputati al mantenimento ed al controllo dell'ordine pubblico e della legalità (prefetti e questori) intervenissero per vietarne o impedirne l'effettuazione;

alle rimostranze dei militanti della Lega nord il sindaco di San Colombano al Lambro ha risposto con l'affissione di manifesti fatti stampare ed affiggere a spese del comune nei quali legittima la sua condotta e ne promette la reiterazione nel futuro —:

se ritenga che il sindaco di San Colombano al Lambro con il proprio comportamento abbia leso il diritto di libera manifestazione del pensiero (articolo 21) e quello di pacifica riunione (articolo 17) garantiti dalla Costituzione della Repubblica e conseguentemente cosa intenda fare, in merito, per impedire la reiterazione di tale condotta a garanzia dei diritti di libertà di pensiero e di riunione costituzionalmente garantiti e del rispetto delle competenze fissate dalla legge. (4-15352)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Il sindaco di San Colombano di Lambro non ha effettivamente concesso alla sezione cittadina della Lega Nord l'occupazione di un'area comunale per il giorno 26 ottobre scorso, informando la popolazione in ordine ai motivi del diniego.

Tale determinazione non conculca i diritti dei cittadini, né si sovrappone ai poteri attribuiti dal T.U.L.P.S. al questore, attenendo piuttosto a compiti di gestione del territorio, che rientrano nell'autonomia degli enti locali.

Il procedimento instaurato nei confronti del sindaco, a seguito di denuncia di omissione di atti d'ufficio, si è concluso con l'archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lodi.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CHIAVACCI e RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, prevede che l'ente al momento della stipula della convenzione con il Ministero della difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza debba nella stessa convenzione disciplinare l'orario di lavoro degli obiettori in modo tale che sia uguale a quello previsto per il personale dell'ente adibito alle stesse mansioni;

in una sua lettera, in risposta ad un ente convenzionato con il ministero della difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza, il comandante del distretto militare di Firenze dispone che l'orario di lavoro per gli obiettori di coscienza in servizio deve essere articolato su sei giorni lavorativi per un minimo di 36 ore settimanali e per un massimo che, secondo la « Convenzione-tipo » predisposta dal ministero della difesa, potrà corrispondere a quello previsto per il personale dell'ente, precisando inoltre che l'obiettore non è equiparato all'impiegato dell'ente ma al militare di leva che svolge il suo servizio dalle ore 6,30 alle ore 17,30, sottintendendo così l'orario massimo entro il quale l'ente potrà impiegare l'obiettore di coscienza —:

quale sia, alla luce della realtà odierna, l'esatta interpretazione della legge n. 772 in materia di orario d'impiego degli obiettori di coscienza. (4-15764)

RISPOSTA. — In merito al quesito posto dagli Onorevoli interroganti si osserva che l'articolo 4 della Convenzione tipo sotto-

scritta dagli Enti che intendono impiegare giovani in servizio sostitutivo civile, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 11 della legge 772/72 e 14 del DPCM 1139/77, dispone che l'orario di servizio degli obiettori di coscienza non può essere inferiore alle 36 ore settimanali e non può essere superiore a quello del personale che presta la propria opera presso l'Ente.

A tale proposito la Convenzione prescrive che agli obiettori di coscienza debba essere lasciato, compatibilmente con le esigenze del servizio, una fascia oraria giornaliera di tempo libero a disposizione, così come previsto per i militari di leva. Tale fascia oraria non deve far necessario riferimento a quella dei militari.

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché attualmente per nessun lavoratore dipendente è previsto un orario di servizio superiore alle 36 ore settimanali, la Difesa provvede costantemente a sensibilizzare gli Enti convenzionati affinché si attengano anche per gli obiettori a tale orario di servizio. Tuttavia, per particolari esigenze d'impiego, l'orario potrà essere protratto fino ad un massimo di 40 ore settimanali.

Il superamento del predetto monte ore non consentirebbe, tra l'altro, agli obiettori di coscienza la funzione di un periodo sufficiente di ore libere dal servizio.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

CICU e MARRAS. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

a seguito della possibilità di riapertura della trattativa sugli sgravi contributivi sul costo del lavoro, la cui graduale abolizione è prevista ai sensi delle direttive della Commissione europea, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha notificato alla medesima Commissione europea, con nota n. 5/2366/R del 21 ottobre 1997, una proposta relativa ad un regime di incentivi per l'occupazione per alcune regioni meridionali, tra cui la Sardegna;

in data 3 dicembre 1997 la Commissione europea ha adottato la decisione di autorizzare il regime di aiuti in questione;

la risposta all'interrogazione n. 4-11662 a suo tempo presentata al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non fornisce alcuna informazione in merito al regime d'incentivi all'occupazione per le regioni meridionali ed in particolar modo non evidenzia la distinzione delle relative aliquote che parrebbero prevedere per le regioni Sardegna, Basilicata e Puglia una agevolazione del 6 per cento contro quella del 12 per cento in favore delle regioni Calabria, Sicilia e Campania —:

quali aliquote siano state definite dal ministro interrogato e approvate dalla Commissione europea in data 3 dicembre 1997, per le regioni Sardegna, Basilicata e Puglia. (4-16715)

RISPOSTA. — *In relazione al quesito proposto con l'atto parlamentare in oggetto, si fa presente che il regime di incentivi all'occupazione per le regioni meridionali Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, approvato dalla Commissione Europea, in data 3 dicembre 1997, risulta regolato dall'articolo 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

Detta norma stabilisce che alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1° dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile al fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenzia-

mento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il successivo comma 18 regola le modalità per l'applicazione del beneficio.

Come si vede, il beneficio stesso riguarda indistintamente ed in eguale misura tutte le sei regioni meridionali indicate.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

CONTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

al reparto ematologico dell'ospedale di Pesaro il 7 dicembre 1997 si verificò la prima delle nove morti accertate (e delle due sospette) causate da una epidemia di epatite virale di tipo « B »;

da allora l'interrogante ha presentato ben due atti parlamentari di controllo rimasti entrambi senza risposta; esponenti di alleanza nazionale presentarono interrogazioni al consiglio regionale delle Marche (i consiglieri regionali Agostini e Gasperi) preoccupati per la estrema gravità della situazione e interessati al perseguimento della verità sulle cause di una strage che continua;

in seguito alle iniziative di alleanza nazionale, numerosi altri parlamentari e partiti, *mass-media*, istituzioni e da ultimo un sindacato, si sono interessati della drammatica vicenda;

sulle cause di morte degli sventurati ricoverati all'Ospedale di Pesaro si sono avanzate le più strane e fantasiose ipotesi, fino a proclamare pubblicamente che le responsabilità della carneficina fossero da attribuirsi ad un *serial-killer* in azione all'interno dell'ospedale;

dopo essere precipitati nel ridicolo e dopo le numerose sollecitazioni, il Ministro onorevole Bindi nominò una Commissione d'inchiesta ministeriale che il giorno 20 aprile 1998 si degnerà di recarsi, per la prima volta, dopo quasi un mese dalla sua nomina, all'ospedale di Pesaro per il primo sopralluogo —

per quali motivi si stiano verificando gravi e ripetuti ritardi del Ministro e dell'assessore alla sanità delle Marche, della commissione d'inchiesta e del suo presidente, ritardi che denotano un alto senso di irresponsabilità e che nuocciono alla credibilità della sanità pubblica;

per quale motivo, nel pur grave episodio del Policlinico di Roma, caratterizzato da quattro casi di cecità provocati ad altrettanti pazienti per motivi di carenza igienica, il Ministro Bindi abbia giustamente disposto una ispezione ospedaliera, chiuso due sale operatorie e un reparto, sostituito un amministratore straordinario (un direttore sanitario si è dimesso), mentre per l'ospedale di Pesaro, nonostante i nove morti che potrebbero essere undici, l'ispezione ministeriale è ancora agli inizi;

a quali gravi motivi debbono attribuirsi gli imperdonabili ritardi verificatisi nell'accertamento delle responsabilità per la morte di almeno nove persone.

(4-16957)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornando le informazioni fornite alla S.V. in data 23 giugno 1998, a seguito delle due interrogazioni parlamentari presentate in merito agli eventi verificatisi nel Reparto di Ematologia dell'Azienda ospedaliera « San Salvatore » di Pesaro.

La Commissione di Inchiesta istituita dal Ministero della Sanità con decreto del 20 marzo 1998 al fine di appurare le cause e l'origine del focolaio di epatite B verificatosi nell'Unità Ospedaliera di Ematologia, di chiarire i vari aspetti della vicenda e di accertare eventuale responsabilità ha svolto, fino ad oggi, una rilevante mole di lavoro.

Nel corso di una serie di riunioni sono state esaminate tutte le documentazioni prodotte dal Comitato Infezioni Ospedaliere (« C.I.O. »), dall'Azienda ospedaliera « L. Spallanzani » di Roma e dall'Azienda ospedaliera « San Salvatore » (tra cui le copie delle cartelle cliniche degli 11 pazienti colpiti dal contagio).

La Commissione ha effettuato un sopralluogo presso l'Azienda ospedaliera di Pesaro in data 20 aprile 1998 riscontrando, tra l'altro, il notevole livello qualitativo raggiunto dal personale adibito ai servizi oncoematologici ed ha avviato, altresì, un'indagine epidemiologica sulla incidenza di sieroconvertiti agli antigeni dell'epatite presso la Divisione di Ematologia.

Pur non avendo potuto ancora completare le proprie indagini, in parte ostacolato dal segreto istruttorio legato all'inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Pesaro, la Commissione di inchiesta ha ritenuto di poter esprimere un giudizio preliminare e provvisorio, ma sufficientemente motivato sull'origine dell'epidemia.

In base a quanto finora riscontrato, quindi, le prime conclusioni di tale collegio sono nel senso che l'epidemia di epatite B verificatasi presso il Reparto di Ematologia dell'Ospedale « San Salvatore » di Pesaro sia sicuramente di origine ospedaliera e la fonte dell'infezione debba considerarsi identificata, per le risultanze delle indagini epidemiologiche e virologiche, in un portatore cronico di epatite B.

Quanto alle modalità della trasmissione, sono state analizzate le procedure e le manovre diagnostiche e terapeutiche « comuni » a tutti i pazienti: nessuna di esse risulta svolta in maniera comune, ad eccezione dell'impiego di cateteri venosi a permanenza per la cui manutenzione viene utilizzata eparina.

Anche in questo caso, tuttavia, appare arduo attribuire all'utilizzo di un unico flacone multidose di eparina la genesi e la diffusione del focolaio epidemico.

Quanto alle ulteriori procedure a rischio (trasfusioni, aferesi, biopsie etc.), esse hanno interessato soltanto un numero limitato di pazienti contagiati e non possono risultare, dunque, causa comune del contagio.

L'indagine diretta condotta nel Reparto di Ematologia ed una approfondita analisi delle cartelle cliniche consentono di escludere, altresì, ogni ipotesi di sperimentazione di immunoterapia adottiva sui malati ricoverati.

Al contrario, il riscontro di alcuni elementi concorrenti (non costante uso dei guanti, conservazione non corretta di sangue residuo, esecuzione nel medesimo locale di aferesi ed altre manovre invasive, reperimento del virus all'interno di un criocontenitore ad azoto liquido etc.) fanno ritenere plausibile una caduta occasionale di attenzione verso le normali misure di prevenzione della trasmissione di infezioni parenterali attraverso pratiche terapeutiche e diagnostiche.

In effetti, il ricovero di pazienti portatori di epatite B e, in specie, di degenti con epatite B in fase acuta, può aver favorito la contaminazione dei locali di degenza e delle sale di medicazione, in carenza di misure preventive rigorosissime, tenuto conto delle numerose manovre invasive a cui tali soggetti vengono sottoposti e della possibile diffusione ambientale di liquidi biologici.

In particolare, l'attenzione della Commissione è stata attirata sulla stanza per l'esecuzione dell'aferesi, un locale di piccole dimensioni e con pochi piani di appoggio, dove risultano praticate, oltre alle aferesi, anche altre manovre invasive (aspirato midollare, rachicentesi, biopsia epatica) ad almeno una delle quali pressoché tutti i pazienti sono stati sottoposti.

Pertanto, anche se non si può escludere che alcuni pazienti possano essere stati contaminati con un'unica modalità (eparina, lidocaina, apparecchio per prelievo capillare etc.), la genesi dell'epidemia appare, più verosimilmente, multifattoriale e la contaminazione ambientale dei locali comuni risulta, appunto, il fattore più importante.

La gravità del fenomeno infettivo e la rapida evoluzione clinica dell'epatite B, pur non trovando, al momento, una spiegazione soddisfacente possono essere imputate al concorso di circostanze quali la coesistenza di patologie neoplastiche, la somministrazione di farmaci potenzialmente epatotossici, la riattivazione della risposta immunitocitotossica dopo i cicli di terapia, la comparsa di un virus mutante.

Le considerazioni e le valutazioni a cui è pervenuta, in via provvisoria, la Commissione di inchiesta sono espresse nella sua prima relazione, redatta in data 3 luglio 1998

ed immediatamente trasmessa, in copia, da questo Ministero, per opportuna conoscenza, al Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Pesaro, al Prefetto di Pesaro, nonché al Presidente ed all'Assessore alla Sanità della Regione Marche.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

COSTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per la realizzazione del biglietto della Lotteria Italia 1997, tradizionalmente abbinata ad uno spettacolo televisivo del sabato sera, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha reso noto che intende acquistare un'opera pittorica, scelta a insindacabile giudizio di un'apposita commissione ministeriale, il cui soggetto verrà riprodotto sui tagliandi in vendita nel prossimo autunno, nonché sulla cartolina dei premi settimanali e sul materiale pubblicitario;

secondo quanto stabilito dalla direzione generale dei Monopoli di Stato, tale opera dovrà essere realizzata in olio o a tecnica mista su tela o altro materiale di supporto, delle dimensioni di centimetri settanta per cinquanta, e dovrà essere ispirata « alle tematiche inerenti la lotteria, quali la fortuna, la ricchezza, il richiamo alle tradizioni ed alla simbologia delle feste natalizie, l'attesa di un tradizionale appuntamento televisivo del Sabato sera »;

unitamente alle proprie generalità l'autore dell'opera dovrà far pervenire all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato anche la richiesta del compenso, « che non dovrà superare l'importo di cento milioni di lire » —:

se non ritenga eccessivo destinare un importo di cento milioni per l'acquisto di un quadro realizzato per essere riprodotto sui tagliandi di una lotteria, e quindi di valore artistico probabilmente irrilevante, in un momento in cui si chiedono pesanti sacrifici ai contribuenti ai quali non conforta certo sapere che « l'opera prescelta

verrà acquisita al patrimonio dell'amministrazione finanziaria »;

se l'istituto poligrafico e zecca dello Stato, che cura la stampa dei biglietti delle lotterie nazionali, non sia dotato di disegnatori in grado di realizzare le immagini da riportare sui « preziosi » tagliandi ovvero di riprodurre sugli stessi uno dei tanti capolavori dell'arte italiana;

se siano previsti speciali compensi per l'apposita commissione ministeriale incaricata della scelta dell'opera e, nel caso, quale sia il loro ammontare. (4-10548)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, nell'esprimere perplessità in merito all'eventuale acquisto, da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di un'opera pittorica scelta a giudizio di un'apposita commissione ministeriale, il cui soggetto sarebbe stato riprodotto sui tagliandi, sulle cartoline e sul materiale pubblicitario della Lotteria Italia 1997, chiede di conoscere se siano stati previsti speciali compensi per i membri della predetta commissione e, in caso affermativo, quale ne sia stato l'ammontare.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha preliminarmente rappresentato che la raffigurazione di opere d'arte sui biglietti delle lotterie nazionali non rappresenta una novità assoluta in quanto, già in passato, erano state riprodotte opere di noti artisti contemporanei (Vespignani, Marini, ecc.), realizzate appositamente per tali occasioni ed acquisite al patrimoni o dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne, specificamente, la gara oggetto della presente interrogazione, la predetta Amministrazione autonoma ha precisato che la commissione incaricata della scelta tenuto conto della finalità dell'iniziativa, ha ritenuto che nessuna delle opere presentate fosse idonea per la realizzazione del biglietto. Pertanto, per tale scopo, è stata utilizzata, a titolo gratuito, un'opera dell'artista Emilio Tadini; tale opera è stata poi donata dall'autore al Ministero delle Finanze.

Infine, la medesima Amministrazione autonoma ha fatto presente che nessun compenso è stato corrisposto ai membri della commissione ministeriale incaricata della scelta del quadro.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COSTA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

un accurato studio del Movimento Consumatori di Cuneo, che ha valutato le variazioni nei prezzi dei farmaci più prescritti, ha evidenziato come negli ultimi cinque anni i costi dei farmaci di fascia A (completamente a carico dello Stato) e B (per metà a carico dello Stato) siano per lo più diminuiti o rimasti invariati. Invece, quasi tutti i farmaci inseriti dalla Cuf in fascia C (a totale carico dei cittadini) e tutti i farmaci da banco sono aumentati considerevolmente. In particolare: gli antitosse sono aumentati di oltre il 50 per cento (Tuscalman); i decongestionanti nasali sono aumentati in media del 25 per cento (dal 14 per cento del Nasomixin al 37 per cento del Vicks Sinex); le vitamine del 25 per cento (con una punta del 100 per cento per il Diagran e dell'83 per cento per il Priovit); i contraccettivi del 10 per cento; gli antibiotici, antivirali, antibatterici del 10 per cento (per il Bactrim, che pure è di fascia A, l'aumento è stato del 45 per cento); gli analgesici e gli antidolorifici del 50 per cento (con una punta del 154 per cento per la Tachipirina e dell'89 per cento per la Novalgina); gli antiasmatici del 20 per cento; gli ansiolitici del 100 per cento; gli antidepressivi del 60 per cento (l'Anafanil, di fascia B, è cresciuto del 71 per cento); gli anoressizzanti del 90 per cento; i riduttori di colesterolo del 20 per cento (sono diminuiti quelli di fascia A); gli antiacidi del 30 per cento (più 140 per cento per il Merankol); i farmaci contro le irritazioni del colon del 35 per cento (più 71 per cento il Luxil); i lassativi del 45 per cento; gli antidiarroici del 60 per cento (più 53 per cento per il Dissenten, di fascia B); per alcuni prodotti, come l'Etidron

(iper calcemia) e l'Antabux (antitiletico), la crescita sfiora il 500 per cento;

sono calati di prezzo solo alcuni infiammatori, i farmaci contro l'osteoporosi e gli antiipertensivi;

come esempio eclatante si consideri il caso dell'Aspirina, prodotta dalla Bayer, che ha fatto registrare un aumento del 32 per cento nell'arco di soli sei mesi del 1997 (12 compresse effervescenti che costavano 6.000 lire — e cioè 500 lire per ogni compressa — sono divenute ora 10 compresse per 6.600 lire — pari a 660 lire cadauna) —:

se non ritenga necessario intervenire urgentemente, e nel caso con quali mezzi intenda farlo, per far sì che anche il prezzo dei farmaci a totale carico dei cittadini possa essere tenuto sotto controllo.

(4-16100)

RISPOSTA. — *Il sistema di controllo e di contenimento dei prezzi delle specialità medicinali introdotto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, le cui modalità sono state delineate dal C.I.P.E. prima con la Deliberazione 25 febbraio 1994 e quindi con la Deliberazione 26 febbraio 1998, si applica alle sole specialità medicinali il cui costo è a carico totale o parziale del Servizio Sanitario Nazionale.*

Per i medicinali a totale carico dei cittadini, il prezzo di mercato permane libero e, fino alle prescrizioni in materia contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, non esistevano misure restrittive o procedure di sorveglianza relative alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico operata dalle aziende farmaceutiche nei confronti di tali medicinali.

L'articolo 36, comma 12, della L. n. 449/ '97, ha previsto iniziative dirette ad impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali in argomento.

Ogni eventuale aumento, infatti, è ammesso esclusivamente a decorrere dalla relativa comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche al Ministero della Sanità ed al C.I.P.E. e con frequenza annuale.

Questo Ministero è in costante contatto con il C.I.P.E. per il monitoraggio mensile delle variazioni di prezzo comunicate dalle imprese.

D'altro canto, le stesse associazioni di categoria si sono proposte un codice di autoregolamentazione in ordine alla variazione dei prezzi.

Quanto allo studio prodotto dal « Movimento Consumatori » di Cuneo, occorre osservare che esso appare limitato ad un esiguo campione di farmaci — rimborsabili o meno — ponendo a raffronto il loro prezzo di vendita nel 1992 con quello del 1997 senza tener conto, tuttavia, delle evoluzioni che i medicinali presi in considerazione possono aver seguito in tale lasso di tempo, a causa di eventuali passaggi di classe, graduale adeguamento al regime del c.d. « prezzo medio europeo », aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento dal gennaio 1997 etc.

A titolo di esempio, il prodotto « ANA-FRANIL » (collocato in classe A e non in B come indicato nello studio in questione), è aumentato negli ultimi anni del 20 per cento (e non del 71 per cento) solo a causa del suo adeguamento al « prezzo medio europeo » e dell'aumento dell'aliquota IVA.

Per le stesse ragioni, il farmaco « DISSENTEN » è aumentato negli ultimi 3 anni del 10 per cento (e non del 53 per cento) ed il « MERANKOL » del 14 per cento (non del 140 per cento).

Il medicinale « ANTABUSE » (non « AN-TABUX ») ha modificato il suo prezzo in seguito al passaggio dalla classe A alla classe C: tale riclassificazione è avvenuta dopo un contenzioso con l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, che rifiutava di uniformarsi al « prezzo medio europeo ».

Il medicinale « LEVOTUSS » (confezione sciroppo 200 ml), nel 1993 era in classe C a lire 20.750, mentre oggi è in classe A con nota prescrittiva 31 a lire 13.400.

Parimenti inesatta risulta l'indicazione del grande aumento di prezzo (pari al 32 per cento nell'arco di soli 6 mesi del 1997) fatto registrare dall'« ASPIRINA » prodotta dall'azienda farmaceutica Bayer S.P.A.

Infatti, dall'esame delle 12 confezioni in cui detto medicinale è presente in commercio, si evince che, per l'intero anno 1997, 5 fra esse non hanno avuto alcun aumento di prezzo, mentre le altre 7 confezioni hanno

subito aumenti dal 3,2 al 4,5 per cento nel corso del 1997.

In linea generale, l'aumento del costo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale appare sicuramente più contenuto di quello risultante da singoli casi presi in considerazione.

Nel periodo di tempo intercorso tra il gennaio 1997 ed il gennaio 1998, ad esempio, su un totale di 221 medicinali che hanno fatto registrare un aumento di prezzo superiore al 10 per cento, si è verificata per 19 prodotti una variazione superiore al 50 per cento, per 3 una maggiorazione del 40-50 per cento, per 7 del 30-40 per cento e per altri 40 un incremento del 20-30 per cento.

Le restanti 152 specialità medicinali hanno evidenziato, nello stesso lasso di tempo, una variazione fra il 10 ed il 20 per cento.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

DEL BARONE. — Ai Ministri della sanità e del tesoro. — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che i giovani medici borsisti del corso biennale di formazione in medicina generale della Campania non vengono pagati delle loro magre spettanze dal novembre 1995;

se siano a conoscenza che la cosa sta procurando notevole malcontento, specie in chi, compiendo ineccepibilmente il proprio dovere, non lo vede riconosciuto, con ripercussioni negative nell'iter familiare, specie per chi è sposato e con figli, e che in un deprecabile ping-pong di responsabilità, si cerca di individuare se quanto lamentato dipenda da incuria di rimesse nazionali o lassismo regionale;

cosa si intenda fare per evitare il perpetrarsi di un atteggiamento deprecabile ed assurdo, specie se dovesse continuare sino alla fine del corso. (4-01627)

RISPOSTA. — In merito al ritardo nei pagamenti dei medici tirocinanti del Corso biennale di formazione specifica in medi-

cina generale, lamentato nell'atto parlamentare in esame, la Regione Campania » dopo reiterati solleciti da parte del locale Commissariato del Governo, ha comunicato di aver provveduto a corrispondere ai borsisti gli emolumenti di loro spettanza.

La retribuzione è stata disposta nel seguente modo:

per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995, con D.P.G.R. n. 3153 del 4 marzo 1996;

per i mesi di gennaio e febbraio 1996, con D.P.G.R. n. 10019 del 14 giugno 1996;

per i mesi di marzo e aprile 1996, con D.P.G.R. n. 13166 del 7 agosto 1996;

per i mesi di maggio e giugno 1996, con D.P.G.R. n. 14896 del 10 ottobre 1996;

per i mesi di luglio, agosto e settembre 1996, con D.P.G.R. n. 17585 del 10 dicembre 1996.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

FINI, LANDOLFI e MALGIERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

quali motivi siano alla base dell'annunciata cessazione delle pubblicazioni della *Voce Repubblicana*;

in quali forme il Governo intenda attivarsi per scongiurare la chiusura della storica e prestigiosa testata, parte rilevante del patrimonio politico, giornalistico e culturale della nostra Nazione. (4-17482)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti circa la cessazione delle pubblicazioni della « *Voce Repubblicana* », si fa presente quanto segue.

La Legge 7 agosto 1990, n. 250 prevede la concessione di contributi agli organi di partito calcolati in riferimento ai costi e alle tirature e aumentati del 50 per cento.

Con la legge 14 agosto 1991, n. 278 (articolo 2, comma 1) fu disposto il rad-

doppio dell'aumento del 50 per cento (aumento quindi del 100 per cento).

In riferimento alle due leggi era stato stabilito un limite nell'ammontare del contributo, fissato nella legge n. 250/90 al 60 per cento dei costi, aumentato successivamente nella legge n. 278/91 al 70 per cento dei costi.

Con la Legge finanziaria per l'anno 1996 (Legge 28 dicembre 1995, n. 549 articolo 2, comma 29) il limite sopra indicato è stato ridotto al 50 per cento dei costi, con riferimento alla sola legge n. 250/90.

In attuazione della legge finanziaria, per quanto concerne i contributi relativi all'anno 1996, l'Amministrazione ha applicato l'interpretazione secondo la quale alla parte di contributo risultante dopo l'applicazione del primo aumento del 50 per cento andava applicato il limite del 50 per cento dei costi introdotto dalla citata finanziaria per l'anno 1996, mentre continuava ad applicarsi il limite del 70 per cento per la somma finale risultante dopo il secondo aumento del 50 per cento.

Questa interpretazione non è però stata condivisa nella fase della registrazione dei provvedimenti dall'Ufficio Centrale del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri né dalla Corte dei Conti che ha rifiutato la registrazione di un Regolamento contenente l'interpretazione proposta dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutti i provvedimenti di liquidazione dei contributi sono stati, quindi, modificati con l'applicazione del criterio che stabilisce che la somma finale dei contributi calcolata secondo i parametri fissati e raddoppiati non può superare il 50 per cento dei costi, così come indicato dagli Organi di Controllo Contabile.

La recente legge 1° luglio 1998, n. 224, all'articolo 2, comma 29, ha fornito tuttavia un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 29, della legge 549/95 nel senso già adottato dall'Amministrazione e non condiviso dagli organi di controllo. Pertanto in breve tempo saranno emanati i mandati di pagamento a favore della « *Voce Republi-*

cana» e degli altri organi di forze politiche per la liquidazione dei conseguenti conguagli.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:
Arturo Mario Luigi Parisi.

GIACCO e GATTO. — *Ai Ministri delle comunicazioni e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

da qualche giorno i telegiornali delle reti pubbliche e private diffondono immagini della degenza del bambino che rischia, a seguito di un agguato malavitoso, di perdere la vista: ciò, malgrado la tutela della *privacy* e particolarmente quella dell'infanzia vengano ritenute nel nostro Paese valori prioritari;

appare evidente che trasmettere ripetutamente le immagini del bambino con bende agli occhi nel suo letto d'ospedale, oltre a non avere più un carattere di attualità rispetto all'evolversi della notizia, rappresenta una violazione del diritto di riservatezza dell'infanzia e del rispetto che si deve nei confronti della sofferenza delle persone più indifese —:

quali iniziative, anche legislative, intendano attuare per impedire il ripetersi di questo ed altre gratuite morbide enfaticizzazioni della sofferenza dell'infanzia.

(4-17300)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che le riprese televisive riguardanti la degenza del piccolo Nico sono state compiute con il consenso e alla presenza dei

genitori e soltanto con l'obiettivo di aiutare una famiglia disperata, inconsapevole bersaglio della vendetta mafiosa.

D'altra parte, la diffusione, avvenuta in maniera sobria e discreta delle immagini in questione, ha permesso la mobilitazione e la solidarietà delle persone che si è concretizzata attraverso una sottoscrizione del Comune di Catania, mentre una fondazione messinese ha deliberato di sostenere le spese della struttura sanitaria austriaca presso la quale è stato ricoverato il bambino e che gli ha consentito di nutrire qualche speranza di riacquistare parzialmente la vista.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

se sia a conoscenza che le poste di Palermo hanno una giacenza impressionante di lettere da recapitare;

se sia a conoscenza che il notiziario *L'Informatore* viene spedito a Roma, ma a Palermo viene distribuito dopo un mese: in questi giorni vengono recapitati i numeri del mese di dicembre;

malgrado le istanze ed i reclami, che lo stesso settimanale pubblica, non si riesce a recapitare in tempi normali il notiziario *L'Informatore* a Palermo, sebbene venga spedito in busta chiusa;

mesi or sono, il direttore delle Poste di Palermo ha scritto al direttore de *L'Informatore*, manifestando il disappunto per il disservizio, ma praticamente rivelava la impossibilità di normalizzare il servizio, viste le condizioni difficili in cui Palermo è costretta ad operare;

se non condivida lo sconcerto causato da questi avvenimenti e quali azioni intenda intraprendere per cambiare questa triste ed avvilente realtà;

se l'amministrazione delle Poste, che elargisce miliardi ai quotidiani con inutile pubblicità, sia pronta a risarcire il grande

danno che causa al suddetto notiziario e ad altra stampa, che si trova nella stessa situazione;

se il Ministro ritiene che un simile servizio postale sia adeguato alla realtà europea, in cui il Paese dovrebbe sempre più inserirsi;

se sia a conoscenza che *L'Informatore* in questi giorni ha dovuto affidare la spedizione per Palermo a ditte private, visto che il servizio pubblico non funziona;

se di fronte a questo fatto vergognoso, non ritenga che i massimi dirigenti delle Poste andrebbero subito sostituiti.

(4-14959)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, è competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che le carenze lamentate in particolare nel settore della distribuzione della corrispondenza sono in larga parte dipendenti da due ordini di cause, ovvero da una parte, a temporanee assenze del personale addetto al recapito dovute a malattia, maternità, congedo, distacchi sindacali e, dall'altro, allo stato di agitazione degli operatori applicati in alcuni settori quali, in particolare, il centro di meccanizzazione postale di Palermo.

I disservizi in parola, ad avviso della società, sono riconducibili non a motivi strutturali ma, piuttosto, ad aspetti gestionali della sede di Palermo per superare i quali la suddetta società è intervenuta con una costante e puntuale serie di richiami, sollecitazioni ed incontri con la dirigenza locale, mirati a produrre i necessari e non più procrastinabili miglioramenti.

Attesa, tuttavia, la mancanza di risposte operative soddisfacenti, con ordine di ser-

vizio del 7 maggio 1998 la ripetuta società ha disposto un ampio avvicendamento di dirigenti al vertice della sede in parola che ha riguardato in particolare i servizi postali.

Da tali provvedimenti la società ha dichiarato di attendere risultati visibili in termini di efficienza entro tempi ragionevolmente brevi, in modo da eliminare, almeno in gran parte, i motivi di preoccupazione che sono all'origine del presente atto parlamentare.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MALAVENDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il degradarsi del quadro politico verso il « monopartito » del pensiero unico, della prevalenza degli interessi del mercato contro quelli della qualità della vita, dei diritti dei lavoratori, dei disoccupati dei soggetti considerati deboli, sembra inarrestabile e conosce in continuazione nuovi capitoli peggiorativi;

l'arroccamento autoritario della Commissione bicamerale, il decisionismo dei segretari dei maggiori partiti nelle loro cene, colazioni, merende, il totalitarismo di imprenditori e sindacati confederali, dei blocchi politici che li sostengono, in materia di lavoro (condizioni, mercato, relazioni sindacali), prepara il deserto di quelle che sino a pochi anni fa venivano considerate libertà fondamentali;

il mondo dell'informazione è specchio fedele di questo degradarsi. L'interrogante, trovandosi nella difficile situazione di unica oppositrice di sinistra di questo Governo, ha spesso affrontato il *black-out* dei mezzi d'informazione sul proprio operato, ma ritiene addirittura scandaloso quanto avvenuto nei rapporti fra un quotidiano che dovrebbe essere il simbolo della libertà e dell'indipendenza da potentati economici e partiti, *il manifesto*, e un'organizzazione sindacale di base, lo Slai Cobas;

lo Slai Cobas si è visto rifiutare dal *manifesto* un'inserzione a pagamento che si schierava contro le manifestazioni del 20 marzo a Napoli e 21 marzo a Milano e in cui si sosteneva che tali manifestazioni fossero « a favore dei padroni e contro i lavoratori e i disoccupati » -:

se e in che modo e per quale ammontare gli organi di stampa italiani ricevano denaro pubblico;

se e in che misura gli stessi organi di stampa siano tenuti ad assicurare la pluralità di opinioni e se, nel caso di palesi violazioni al principio richiamato, come quella messa in atto dal *manifesto*, sia applicabile la sospensione degli stessi finanziamenti pubblici. (4-16379)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti in merito all'ammontare dei contributi alla stampa ed in quale misura gli stessi organi di stampa siano tenuti ad assicurare la pluralità di opinioni, si fa presente quanto segue.*

I contributi agli organi di stampa italiani sono erogati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, in tema di provvidenze per l'editoria, e successive modifiche ed integrazioni. Beneficiari di tali contributi sono le imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche o come società di capitali in cui la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali, le imprese editrici di quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle Regioni autonome della Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, le cooperative giornalistiche editrici di periodici; nonché le imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali ovvero da società di capitali la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali.

Tali imprese, per accedere ai contributi, devono possedere anche una serie di requisiti tra i quali, di particolare rilievo, una norma statutaria che escluda esplicitamente ogni forma di distribuzione di utili fino allo scioglimento della società.

I contributi che gli organi di stampa italiani ricevono ammontano per l'anno 1997 a lire 125.000.000.000, per l'anno 1998 a lire 119.500.000.000.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto nell'interrogazione dalla S.V., si fa presente che, a tutela della libertà di stampa e della diffusione delle opinioni da parte dei giornali, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta esclusa ogni possibilità di esame del contenuto delle pubblicazioni ai fini dell'ammissione o dell'esclusione ai contributi previsti dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:
Arturo Mario Luigi Parisi.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

a seguito dell'esito del voto referendario di domenica 11 giugno 1995 è stato abrogato l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, limitatamente alle parole: « a totale partecipazione pubblica »;

l'abrogazione di cui sopra ha effetto a decorrere dal 30 luglio 1995, giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315) sulla Gazzetta Ufficiale;

pertanto, in conseguenza di ciò doveva essere avviato il processo di privatizzazione della RAI-TV;

se, nel rispetto della volontà popolare, siano state, o meno, avviate le procedure necessarie per pervenire (e in che tempi) alla privatizzazione del sistema radiotelevisivo pubblico e, in caso contrario, entro quale termine si intenda ottemperare agli obblighi nascenti dal referendum.

(4-00745)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente che con legge 31 luglio 1997 n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, sono stati dettati i principi fondamentali per la tutela del pluralismo e della libera concorrenza nel settore delle comunicazioni, prevedendo all'articolo 3, comma 9, la ristrutturazione del servizio pubblico radiotelevisivo.*

Si rammenta, altresì, che il voto referendario dell'11 giugno 1995 si è limitato ad abrogare l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il che ha comportato l'abolizione della « totale partecipazione pubblica » nel servizio radiotelevisivo ma non l'avvio della privatizzazione della RAI.

Tale processo di privatizzazione è stato introdotto in un disegno di legge (A.S. n. 1138) recante norme per il riordino del sistema radiotelevisivo, che è tuttora all'esame del Senato della Repubblica.

In tale provvedimento è stabilito che l'organizzazione della società concessionaria dovrà essere definita dagli organi di gestione della società medesima, sentito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e dovrà prevedere una rete televisiva, organizzata secondo un piano di ristrutturazione presentato all'Autorità, che non potrà avvalersi di risorse pubblicitarie.

In particolare l'articolo 7 del citato provvedimento stabilisce un nuovo modulo organizzativo per la gestione del servizio pubblico e prevede che la concessione per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sia attribuita a distinte società appartenenti ad una holding.

La diffusione dei programmi radiotelevisivi nazionali, pertanto, verrà affidata ad una società che controllerà la maggioranza di altre società le quali, a loro volta, gestiranno uno specifico settore dell'attività che tradizionalmente era ricompresa nelle stazioni di servizio pubblico.

Le predette società saranno finanziate attraverso la destinazione di una quota dei proventi derivanti dal canone di abbonamento attualmente spettanti alla concessionaria del servizio pubblico, nonché me-

diante finanziamenti delle regioni o delle province autonome.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MESSA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, l'attività della cassa conguaglio Gpl veniva transitoriamente prorogata fino al prossimo 31 dicembre 1997;

a tale data dunque la cassa conguaglio Gpl dovrebbe cessare da ogni funzione —:

quali siano le determinazioni del Ministro interrogato per garantire l'occupazione del personale della cassa conguaglio Gpl a far data del 1° gennaio 1998.

(4-09843)

RISPOSTA. — *La Cassa Conguaglio GPL è un organismo pubblico, originariamente istituito dal CIP per l'erogazione degli indennizzi agli importatori di GPL. Tale funzione risulta ormai in fase di esaurimento. Attualmente l'attività prevalente della suddetta Cassa è quella di sportello pagatore per conto del fondo di cui si parlerà fra breve.*

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 ha infatti istituito presso la citata Cassa il nuovo « Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti », che ha lo scopo di corrispondere indennizzi ai gestori degli impianti che fuoriescono dall'attività, sia in relazione alla scarsa efficienza, sia in attuazione del piano di ristrutturazione della rete carburante. Con Decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, l'operatività della Cassa Conguaglio GPL è stata prorogata al 31.12.2000, in aderenza alla analoga proroga del termine per l'attuazione del citato piano.

Pertanto, il problema degli sbocchi occupazionali dei dipendenti della Cassa si porrà, eventualmente, alla fine del periodo di proroga concesso.

L'aspetto delle garanzie occupazionali per il personale della Cassa è già stato

oggetto di approfondimento da parte dei competenti uffici di questa Amministrazione. La soluzione più plausibile sembra il ricorso alle procedure di mobilità vigenti per il settore pubblico; tale ipotesi è già stata sottoposta all'attenzione del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

MOLINARI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la Heineken ha presentato un progetto di razionalizzazione della propria presenza in Italia, volto a ridurre il numero dei marchi ed avviare un rilancio differenziato sul territorio nazionale;

l'azienda ha deciso di chiudere lo stabilimento presente nell'area industriale di Baragiano Scalo, in provincia di Potenza sorta con i fondi della legge n. 219 del 1981;

la Heineken ha proposto per i lavoratori degli stabilimenti che si avviano alla chiusura il ricollocamento in altre strutture dell'azienda dove si concentrerà la produzione, precisamente negli stabilimenti di Comun Nuovo (Como) e Massafra (Taranto) —:

quali iniziative intendano assumere al fine di garantire un corretto confronto tra l'azienda ed i rappresentanti delle maestranze dello stabilimento di sopportare in caso di chiusura degli impianti. (4-13817)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'industria della birra in Italia, dopo dieci anni di stagnazione dei consumi, ha subito un duro contraccolpo dalla crisi del 1995-96 perdendo il 3,2 per cento rispetto al 1994 ed il 5,3 per cento rispetto al 1995.

Il consumo pro capite, nonostante fosse comunque il più basso d'Europa, ha con-

tinuato a scendere dai 26,2 litri nel 1994, ai 25,4 litri nel 1995, ai 24,0 litri nel 1996.

Nello Stesso triennio, a seguito della perdita di potere di acquisto da parte delle famiglie italiane, si sono sviluppati in Italia due fenomeni commerciali, la diffusione dei cash & carry a servizio dei pubblici esercizi e la grande espansione dei discount e delle « private label », cosiddetti marchi commerciali, che hanno raggiunto una dimensione pari a circa il 9 per cento del mercato nazionale.

Queste catene della distribuzione impongono dei prezzi di acquisto ai loro fornitori, inferiori al costo marginale delle produzioni eccedentarie dei Paesi europei, valori ai quali l'industria nazionale è costretta a posizionarsi per non allargare la quota delle importazioni, oggi superiore al 21 per cento del mercato nazionale.

Quindi le aziende birrarie nel 1994, nel 1995 e nel 1996 hanno visto restringersi il mercato, ampliarsi la competizione con gli importatori, ridursi i prezzi unitari relativi.

Tali difficoltà hanno avuto riflessi molto pesanti sui bilanci aziendali con ricavi in caduta e perdite di esercizio rilevanti: il solo gruppo Heineken ha depositato bilanci in perdita per 5 miliardi nel 1994, per 10 miliardi nel 1995 e per ben 65 miliardi nel 1996.

Al riguardo si precisa che la Heineken Italia Spa ha acquisito in data 4/7/96 i tre stabilimenti della Birra Moretti; questa operazione ha portato la società ad assumere la leadership del mercato della birra ed una funzione duopolistica insieme alla Peroni; infatti la Heineken, con l'acquisto, disporrebbe di una quota di mercato del 37 per cento ed insieme alla Peroni il 30 per cento assorbirebbe il 67 per cento di un mercato già saturo; ciò potrebbe indurre le due imprese a massimizzare gli obiettivi benefici congiunti che conseguirebbero dalla riduzione del grado di reciproca concorrenza, avvantaggiati anche dal fatto che il terzo e il quarto concorrente sul mercato, segnatamente Porretti e Forst, detengono posizioni molto distanti dalle prime due.

Per eliminare le distorsioni di mercato suesposte l'Antitrust con il provvedimento n. 4049 ha consentito l'acquisto della Birra

Moretti a condizione che la Heineken, vendesse uno dei suoi stabilimenti produttivi in Italia, con una capacità produttiva non inferiore al 5 per cento del mercato nazionale, ad un valido concorrente, effettivo o potenziale, indipendente da quest'ultima; esso, inoltre, deve avere una quota di mercato non superiore al 20 per cento, al perfezionamento della transazione, e non deve detenere partecipazioni pari o superiori al 10 per cento in alcuna società concorrente che disponga di una quota di mercato superiore al 20 per cento.

Risulta inevitabile pertanto predisporre un piano di ristrutturazione e di rilancio del gruppo Heineken che preveda il recupero dell'efficienza produttiva e la razionalizzazione dell'organizzazione della logistica e della rete di vendita sul mercato nazionale, il raggiungimento di economie di scala significative, una riqualificazione del portafoglio marchi.

Tale programma, già presentato alle organizzazioni sindacali, prevede Investimenti nel triennio 1997/2000 pari a 200 miliardi, con il potenziamento degli impianti di Comun Nuovo (BG) e Massafra (TA) e l'ammodernamento di quello di Assemini (CA).

Al fine di realizzare tale programma il Gruppo Heineken nell'ottobre 1997, ha negoziato con le organizzazioni sindacali piani sociali che prevedono, per tutti i dipendenti interessati dalle dismissioni delle unità produttive la possibilità di trasferimenti negli altri stabilimenti del gruppo.

Il 29 settembre 1997, il Gruppo Heineken ha ceduto lo stabilimento di S. Giorgio di Nogaro alla Castello di Udine Spa, in ottemperanza ai dettami dell'Antitrust; la vendita ha dato vita al marchio « Castello di Udine ».

Il 3 febbraio 1998 è stato siglato l'accordo sindacale con i dipendenti di Baragiano sulla base del programma già siglato dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali il 14 gennaio 1998.

Nell'ambito della discussione sugli impatti sociali ed industriali del piano di riorganizzazione della Heineken, l'11 febbraio 1998 le organizzazioni sindacali hanno interessato anche il Ministero dell'Industria con la richiesta di individuare soluzioni

alternative alla chiusura dello stabilimento di Crespellano (Bo).

L'incontro ha prodotto un impegno da parte della società Heineken ad interessare una banca d'affari per la ricerca di un acquirente per la struttura produttiva in questione e con l'obiettivo del maggior mantenimento possibile dell'occupazione in sito.

Il 2 giugno 1998, sempre presso lo stesso Ministero dell'Industria, alla presenza delle organizzazioni sindacali, la società Heineken ha illustrato i risultati della fase di ricerca realizzata, che lascia intravedere la possibilità di una soluzione adeguata, ragionevolmente attesa per l'estate '98.

In questo quadro gli investimenti realizzati negli stabilimenti e il conseguimento delle economie di scala consentiranno al gruppo Heineken di consolidare la propria posizione in Italia. Va rilevato che la società manterrà l'attuale capacità produttiva in Italia, con uno sviluppo in linea alla crescita del mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

MORSELLI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

nel recente bando per le nomine di direttore presso le Asl della regione Lazio sono state applicate procedure incredibilmente anomale, che hanno portato a numerosissimi ricorsi e denunce, anche alla Corte dei conti e in sede penale;

dall'esame di detti ricorsi emergono particolari incredibili relativi ad irregolarità, anomalie, illegittimità procedurali e di contenuto tali da configurare un vero e proprio stravolgimento del principio costituzionale della buona amministrazione;

si tratta in sostanza di una nuova metodologia lottizzatoria, mascherata sotto le forme di un concorso, in cui addirittura le prove cosiddette obiettive sono state svolte a matita e verbalizzate in modo assolutamente impreciso e fuorviante;

parrebbe inoltre che tra i vincitori alcuni non avrebbero neanche i requisiti minimi di ammissione, senza che ciò sia stato né valutato dalla commissione né sottoposto all'attenzione della giunta regionale, quanto meno per un doveroso controllo;

il costo di questa lottizzazione mascherata sarebbe poi lievitato dagli iniziali cento milioni di lire (cifra comunque notevole) alla somma di duecentocinquanta milioni senza alcuna giustificazione e con sperpero di pubblico denaro, affidando tale cifra a tre esperti di parte, senza neanche le procedure di gara previste dalla legge per tali importi —:

se intenda promuovere al più presto un commissione di inchiesta per valutare le irregolarità denunciate ed intervenire urgentemente, per evitare danni e discredito alla gestione della sanità, per verificare tali procedure di nomina lottizzate;

se intenda accertare come mai siano stati dilapidati duecentocinquanta milioni di lire, affidati fiduciosamente e senza gara a tre esperti, senza avere dagli stessi neanche le segnalazione della mancanza di requisiti di alcuni concorrenti;

se intenda accertare se sia vero che nel concorso per i direttori delle aziende sanitarie del Lazio vi siano state palesi e immotivate agevolazioni per alcuni candidati, con la nomina per uno di essi, prima della conclusione delle operazioni concorsuali, a commissario della medesima azienda ospedaliera per la quale poi è risultato « casualmente » nominato direttore al termine della selezione;

in caso positivo, se si intenda accertare in qual modo la giunta regionale sapesse in anticipo che il candidato sarebbe risultato qualificato per l'incarico e come abbia appreso le sue qualità e titoli prima della conclusione delle operazioni concorsuali, se la nomina a commissario non sia stata una forzatura finalizzata ad agevolare detto candidato, stravolgendo la trasparenza e la *par condicio* tra i candidati stessi e con quali poteri la giunta abbia

potuto nominare commissario il citato candidato, visto che la legge regionale non prevede la nomina di commissari da parte della regione e, in caso di mancata nomina, il potere di commissariamento spetta al Ministro della sanità;

se nel concorso per la nomina dei direttori generali delle Asl del Lazio siano stati rispettati nella scelta finale i criteri di coerenza tra qualifiche professionali dei candidati e funzionali, più volte ribadita nel bando e trascurata assolutamente dalla commissione di esperti regionali, che hanno addirittura dato indicazioni contrarie, come se invece di una selezione manageriale si sia trattato di una forma di lottizzazione malamente mascherata e che potrà portare gravi danni alla gestione della sanità e gravi riflessi sulla credibilità dei concorsi per *manager*;

se intenda intervenire stabilendo nuove regole che accertino i requisiti dei *manager* senza interferenze politiche e con soggetti e procedure diverse da quelle politiche, onde evitare casi di lottizzazione selvaggia, tenendo distinto il momento tecnico da quello della designazione politica.
(4-08590)

RISPOSTA. — *Nel trasmettere, per il tramite del Commissariato del Governo, gli elementi di risposta all'atto parlamentare in esame, l'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del Lazio ha inteso specificare le fasi della procedura di nomina dei direttori generali di alcune aziende sanitarie del Lazio.*

Alla data del 22 luglio 1996, termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, risultavano pervenute n. 197 domande.

La selezione dei candidati assumeva modalità di svolgimento con caratteristiche innovative, sia rispetto ai tradizionali concorsi per il pubblico impiego sia in confronto con i consueti affidamenti degli incarichi di dirigenza apicale basati sui titoli ed il « curriculum vitae » degli aspiranti.

Infatti, venivano nominati tre esperti — ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 18/94 — tenuti ad esprimersi sul possesso dei requi-

siti dei candidati (qualificata formazione ed attività professionale, direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale per almeno 5 anni).

Gli esperti esaminavano i « curricula » pervenuti, individuando 56 aspiranti privi della qualificata formazione ed altri 13 senza esperienza dirigenziale quinquennale.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 8981 del 12 novembre 1996 ha disposto la non convocabilità di tali 69 candidati per la prova prestabilita, determinandone l'esclusione dal concorso.

I concorrenti rimanenti sono stati selezionati e valutati mediante un esercizio di simulazione di un caso organizzativo (« Esercizio In tray »), due test di abilità manageriali ed un questionario di autodescrizione del comportamento lavorativo.

Mentre i test sono stati effettuati utilizzando la penna, per gli esercizi i candidati hanno avuto la possibilità di usare la matita, così da poter correggere eventuali errori durante lo svolgimento della prova, consistente nell'elaborazione di una relazione sintetica.

Anche per il questionario non appariva necessario impiegare la penna, in quanto esso non rivestiva carattere di « prova ».

Dopo l'effettuazione degli esercizi valutativi in sessioni collettive, ciascun candidato è stato convocato per un esame valutativo individuale (un « feedback » in cui sono state discusse e considerate le informazioni raccolte nella sessione collettiva ed un'analisi della storia professionale e manageriale dell'aspirante), utile al fine di ricostruire il profilo dell'abilità operativa in vista di un incarico a livello di direzione generale di un Azienda U.S.L.

Nei riguardi di ciascun candidato esaminato gli esperti hanno redatto una relazione analitica ed una valutazione sintetica, consegnate alla Giunta della Regione Lazio.

L'innovativa procedura selettiva è stata accolta positivamente dalla maggioranza dei candidati, tuttavia alcuni degli aspiranti esclusi hanno impugnato dinanzi al TAR — Lazio la deliberazione n. 8981/96.

Nell'udienza cautelare, il giudice ha proceduto all'ammissione con riserva dei ricorrenti.

In considerazione della necessità di procedere al più presto alla nomina dei direttori generali di talune aziende sanitarie del Lazio, pur nelle more della risoluzione del contenzioso amministrativo in atto, la Giunta Regionale ammetteva con riserva alla selezione tutti i candidati esclusi (sia quelli rivoltisi al giudice amministrativo sia quelli che si erano diversamente opposti alla deliberazione n. 8981/96).

Venivano riammessi, altresì, due candidati che non avevano potuto partecipare ai colloqui di selezione per gravi ragioni di salute.

Nella seduta del 7 febbraio 1997 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 345, nominava il Dott. Claudio Clini commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera « San Camillo-Forlanini », poiché essa versava, a parere della stessa Giunta Regionale, in una « generalizzata grave crisi di funzionalità dei servizi e delle attività che si traduce in un contesto gestionale tale da non garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali e assistenziali ».

A seguito della comunicazione formale di tale atto, il Dott. Clini si è formalmente insediato il 17 febbraio 1997.

Con successiva deliberazione n. 977 del 4 marzo 1997, la Giunta Regionale provvedeva alla nomina dei direttori generali presso tutte le Aziende sanitarie vacanti dell'organo di vertice.

Pertanto, al momento attuale, la situazione appare la seguente:

Azienda U.S.L. Roma C: Dott. Gianfranco Carnevali;

Azienda U.S.L. Roma F: Dott. Luigi Giunti;

Azienda U.S.L. Roma H: Dott. Riccardo Fatarella;

Azienda U.S.L. Latina: Dott. Roberto Malucelli;

Azienda U.S.L. Frosinone: Dott. Nicola Pugliese;

Azienda U.S.L. Rieti: Dott. Alessandro Correani;

Azienda U.S.L. Viterbo: Dott. Francesco Ripa di Meana;

Azienda Ospedaliera « San Camillo Forlanini »: Dott. Claudio Clini.

Ciascuno dei nuovi direttori generali ha presentato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto riguarda il compenso spettante agli esperti, con cui venne stipulato un contratto di consulenza individuale ex articolo 8, comma 2, L. R. n. 18/94, la Regione Lazio ha riferito che la spesa prevista all'atto della nomina era semplicemente presuntiva, dal momento che non era prevedibile, al momento dell'affidamento dell'incarico, il numero preciso di domande che sarebbero pervenute e quello dei candidati da esaminare.

Infine, in merito alle motivazioni delle scelte effettuate, si precisa che nella stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 977/97, accanto ai nominativi dei nuovi direttori generali vengono indicate, appunto, le motivazioni di scelta, correlate al profilo aziendale della Azienda U.S.L. o del complesso ospedaliero a cui essi sono stati preposti.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

MUSSOLINI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

in data 24 novembre 1997, il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, in visita in Etiopia, ha ribadito l'intenzione da parte dell'Italia di procedere alla restituzione dell'Obelisco di Axum;

in tale circostanza il Presidente Scalfaro avrebbe riferito che l'Italia conosce sulla sua pelle il significato delle occupazioni che portano via ciò che credono senza restituirlo;

la storia d'Italia ha conosciuto invasioni che hanno portato terrore e morte e durante le quali sono stati trafugati tesori

ed opere d'arte nazionali di inestimabile valore, che attualmente arricchiscono i patrimoni di altre nazioni —

se vi siano iniziative ed, eventualmente, quali siano gli atti che il Governo italiano ha predisposto con gli Stati, già invasori d'Italia, quali ad esempio Germania, Austria e Francia, affinché possano rientrare nel territorio nazionale ciò che hanno portato via durante le invasioni e che non hanno restituito. (4-14344)

RISPOSTA. — *Rispondendo al quesito posto dall'Onorevole interrogante si fa presente che, a livello internazionale, il tema delle restituzioni di opere d'arte trafugate durante periodi bellici è attualmente regolato dai Protocolli annessi alla Convenzione dell'Aia del 1954 sui conflitti armati, dalla Convenzione UNESCO del 1970 e dalla Convenzione UNIDROIT del 1995, quest'ultima non ancora entrata in vigore.*

Per quanto riguarda l'Italia, si può parlare di illiceità in caso di presenza di opere d'arte italiane all'estero quando essa sia causata da fatti criminosi, inclusa la violazione delle leggi di tutela del 1909 e del 1939.

Con l'azione condotta in sede UNESCO e con la convocazione a Roma nel 1995 della Conferenza Internazionale che ha portato alla firma della Convenzione UNIDROIT, il Governo italiano si è adoperato per favorire la creazione di un corpus di norme internazionali che favorisca il recupero delle opere d'arte illecitamente esportate all'estero. In particolare la nostra azione tende alla definizione di una norma di diritto internazionale generale che sancisca l'obbligo di restituire al paese d'origine le opere d'arte illecitamente asportate, estendendone l'applicazione a ritroso nel tempo fino — ma non oltre — la Seconda Guerra Mondiale, vale a dire al tempo in cui si può affermare che questi principi hanno trovato definitivo accoglimento nella coscienza dell'umanità.

Sul piano dell'impegno concreto per il recupero delle opere d'arte, è opportuno ricordare altresì l'attività della Commissione Interministeriale appositamente costi-

tuita, che è attiva dal 1995, e che è subentrata alla delegazione speciale per la restituzione delle opere d'arte che aveva operato dal dopoguerra in poi. Essa ha redatto una sorta di inventario dal nome « L'opera da ritrovare » contenente circa 1500 voci (una « voce » può comprendere anche un insieme di oggetti, il cui numero può arrivare anche a 2000/2500). Si tratta di uno strumento conoscitivo importante grazie al quale è stato possibile bloccare a Fiumicino delle opere che stavano prendendo la via dell'estero in modo illecito. Il lavoro svolto dalla Commissione ha consentito la restituzione di alcune opere: il famoso « bagno di Betsabèa » di Zucchi sta per tornare alla Galleria d'arte di Bologna, mentre per altre opere sono in corso negoziazioni.

Oltre a sostenere l'azione della Commissione Interministeriale per il recupero delle opere d'arte, che si auspica possa essere ulteriormente intensificata, il Governo, in fase di rinnovo o stipula di nuovi accordi culturali, tende ad ottenere l'inserimento di clausole volte ad impegnare le parti anche in questo campo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

NAPOLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con decreto del 4 febbraio 1997 è stata pubblicata la tabella dei comuni nei quali, entro il 31 dicembre 2000, verranno chiusi gli uffici delle imposte dirette;

tra i Comuni indicati risulta quello di Taurianova (Reggio Calabria);

l'ufficio delle imposte dirette di Taurianova serve tutti i comuni limitrofi, nonché quelli delle zone aspromontane;

il comune di Taurianova ha subito negli ultimi anni pesanti perdite dovute alle chiusure di numerosi uffici istituzionali —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di evitare la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Taurianova.

(4-08931)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole lamenta che l'ufficio imposte dirette di Taurianova sia stato incluso fra quelli per i quali il decreto ministeriale 4 febbraio 1997 prevede la cessazione entro il 31 dicembre dell'anno 2000, evidenziando i disagi che detta soppressione arrecherebbe ai contribuenti di quella zona.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate osserva, in via preliminare, che la finalità del decreto in questione non è quella di sopprimere uffici che altrimenti sarebbero dovuti restare in vita, ma, al contrario, è quella di prorogare l'attività di uffici di cui era stata decisa la soppressione oltre 20 anni fa in base al programma di revisione delle circoscrizioni finanziarie previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 1972.

Tale decreto del Presidente della Repubblica conteneva, infatti, un elenco assai numeroso di uffici da sopprimere, sia dalle imposte dirette che del registro e di quell'elenco sono alla fine rimasti in vita solo 33 uffici delle imposte dirette — fra i quali quello appunto di Taurianova — la cui operatività è stata prolungata di un quadriennio dal citato decreto ministeriale, superando la prassi precedente di proroghe reiterate anno dopo anno, generalmente in prossimità della scadenza del termine fissato per la cessazione dell'ufficio.

Il medesimo Dipartimento, inoltre osserva che il termine ultimo 31 dicembre 2000 fissato per la soppressione dei predetti uffici, è stato stabilito nella previsione che entro quella data verrà completato il piano di attivazione degli uffici delle entrate e delle relative sezioni staccate.

Ciò significa che alla chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Taurianova farà seguito, senza soluzione di continuità, l'attivazione nella stessa sede di una sezione staccata del più vicino ufficio delle entrate, che nel caso di specie sarà quello di Palmi.

La nuova struttura istituita con Decreto Ministeriale 18 giugno 1997, garantirà ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello attuale, poiché eserciterà le proprie attribuzioni anche in materia di

IVA, che invece è al momento accentrata in uffici aventi sede unicamente nel capoluogo di provincia.

È evidente quindi il beneficio per i contribuenti interessati, che potranno espletare in loco le attività per le quali è necessario attualmente recarsi nel capoluogo provinciale (presentazioni di istanze, acquisizione e cancellazione di partita IVA. ecc.).

Ovviamente, la sezione staccata eserciterà analoghe funzioni nel settore delle imposte dirette ed in quello del registro (novità, questa, significativa per Taurianova, ove non opera l'ufficio del registro), svolgendo così un'attività a tutto campo di informazione e di assistenza a favore dei contribuenti.

Pertanto, è di tutta evidenza che non hanno ragion d'essere i timori espressi dalla S.V. Onorevole circa le conseguenze legate alla cessazione dell'ufficio imposte dirette di Taurianova.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NAPOLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il personale della scuola di ruolo in servizio all'estero appare costantemente penalizzato;

nel 1993 lo stesso personale ha subito un taglio del contingente di seicento unità su un totale di circa duemila;

lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 138, lettera b, della legge n. 662/1996, disciplina il trattamento economico spettante al personale della scuola in servizio all'estero;

il citato schema di decreto legislativo appare ancora penalizzante per il personale in questione, evidenziando una notevole disparità di trattamento, a parità di funzione e di titolo di studio, tra il personale della scuola e quello del ministero degli affari esteri —:

se non ritengano avviare le iniziative utili per un allineamento economico tra il personale della pubblica istruzione in servizio all'estero e quello del ministero degli affari esteri. (4-15923)

RISPOSTA. — In merito al problema sollevato dall'Onorevole interrogante va innanzitutto ricordato che nel testo della delega conferita dal Parlamento per il riordino del trattamento economico spettante ai dipendenti della Pubblica Amministrazione in servizio all'estero era espressamente imposto il vincolo del contenimento della spesa.

Il rispetto di tale vincolo ha impedito di procedere ad un aumento generalizzato degli attuali livelli previsti per il personale della scuola in servizio all'estero per equipararli a quelli di cui beneficia il personale di ruolo del Ministero degli Esteri.

Va altresì tenuto presente che l'indennità di servizio corrisposta all'estero non ha natura retributiva: essa è infatti commisurata per ciascun posto-funzione previsto negli organici dei diversi uffici all'estero, in relazione alle specifiche esigenze di spesa connesse alle diverse funzioni esercitate, indipendentemente dai livelli retributivi determinati (nella maggior parte dei casi tramite lo strumento della contrattazione collettiva) per il territorio metropolitano.

Le particolari esigenze del servizio diplomatico-consolare all'estero comportano, infatti, specifiche peculiarità della prestazione lavorativa, sia in termini di disponibilità — spesso oltre le normali ore di ufficio o al di fuori della sede di servizio — sia in termini di rischi e responsabilità, sia infine in termini di obblighi di particolare decoro ai fini della rappresentanza, che non si riscontrano per altre funzioni. Per tale motivo nella legislazione sinora vigente erano state previste delle basi tabellari differenziate per ciascun posto-funzione, indipendentemente, come sopra accennato, dal livello del trattamento retributivo spettante su base metropolitana, proprio per tenere conto di tali differenze.

Ciò premesso, per il riordino del trattamento economico del personale appartenente ai ruoli della Pubblica Istruzione in servizio all'estero, ci si è attenuti ai criteri

direttivi indicati per il personale dei ruoli del Ministero degli Esteri « per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti » come indicato dalla stessa precitata delega.

Rispetto al sistema attuale il nuovo trattamento economico viene ad assumere una struttura più trasparente attraverso lo scorporo delle quote attribuite per rischio e disagio e la loro quantificazione secondo le stesse percentuali che verranno determinate per il personale di ruolo del Ministero degli Esteri, che presta servizio nella stessa sede.

Analogamente a quanto previsto per il personale del Ministero degli Esteri si è provveduto ad aumentare il valore nominale delle basi tabellari, previste per ogni singolo posto-funzione all'estero, su cui vengono calcolate le trattenute a titolo fiscale e previdenziale.

Detta rivalutazione è stata effettuata nella stessa percentuale adottata per il personale di ruolo del Ministero degli Esteri. Il mantenimento dei precedenti rapporti tra le basi tabellari delle differenti categorie di personale è stato imposto dal rigido vincolo di contenimento delle spese entro il quale doveva essere esercitata la disciplina legislativa di riordino dei trattamenti economici.

Nel procedere alla rivalutazione delle basi tabellari si è provveduto anche ad un riequilibrio dei livelli dei trattamenti attribuiti al personale direttivo della scuola in servizio all'estero per eliminare talune marcate differenze che non erano più giustificate alla luce dei mutati inquadramenti funzionali del predetto personale.

Pertanto, la base tabellare dell'ispettore tecnico, cui era stata già da tempo attribuita la qualifica dirigenziale, è passata al livello apicale (con un aumento in termini reali del 7,5 per cento), mentre per il restante personale direttivo (presidi di I e II grado e direttori didattici) si è proceduto ad una unificazione delle basi tabellari che trova fondamento nella normativa sullo stato giuridico del personale in parola, ove si stabilisce l'unità della funzione direttiva ed il loro inquadramento nello stesso livello retributivo indipendentemente dal tipo di scuola che gli stessi dirigono.

Revisioni analoghe sono state apportate al personale docente in servizio nelle scuole straniere per parificare il loro trattamento a quello percepito dagli insegnanti in servizio presso scuole italiane all'estero, essendo identiche le loro funzioni. Medesimo riequilibrio è stato effettuato tra il personale della scuola elementare (che viene a beneficiare di un leggero aumento) e quello dei responsabili amministrativi che ricevevano all'estero un assegno superiore difformemente dall'evoluzione del trattamento metropolitano.

Le riduzioni e gli aumenti sopra accennati sono stati calcolati in maniera tale da evitare a livello complessivo qualsiasi onere aggiuntivo per l'erario, come richiesto dalla citata delega parlamentare. Per quanto riguarda tutte le altre indennità accessorie si è cercato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti, di mantenere un completo allineamento su quanto previsto per il personale del Ministero degli Esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

PAISSAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; ha, tra l'altro, trasformato in società per azioni l'Istituto nazionale assicurazioni (Ina);

l'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che « nei piani di alienazione sono da inserire prioritariamente edifici con forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari », con un esplicito diritto d'opzione per il conduttore (comma 6);

l'articolo 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », dispone che la Consap procede alla dismissione con le seguenti modalità: a) è garantito, nel caso

di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; *b*) il diritto di prelazione di cui alla lettera *a*) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 109 della legge n. 662 del 1996, si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate; *c*) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del 30 per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere a una stima dell'ufficio tecnico erariale;

gli inquilini dello stabile sito in Pisa, viale Gramsci 3, riferiscono che, nel luglio 1996, tramite l'agenzia immobiliare Mazzetti, proposero l'acquisto, anche totale, dell'immobile, ma la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa, gestore del patrimonio immobiliare ex Ina, ignorando tale proposta, ha alienato il 30 settembre 1996 alla Immobiliare Sant'Antonio Srl, con capitale sociale di 199 milioni, la proprietà dell'intero fabbricato, ad esclusione di un appartamento di dodici vani (intero terzo piano), sito in Pisa, viale Gramsci n. 3, per lire quattro miliardi novecentosettanta milioni di lire;

la compravendita è avvenuta in palese violazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di diritto d'opzione per i conduttori di immobili appartenenti ad enti previdenziali;

successivamente la società acquirente ha tentato una vendita frazionata con ulteriori terzi, acquisendo anche anticipazioni cauzionali;

sembra abbia interessi nella Immobiliare Sant'Antonio Srl, anche se in maniera indiretta, persone della Consap e dell'Ina —

se, alla luce di quanto in premessa, non ritengano di dover effettuare una indagine atta a verificare la legittimità della compravendita;

quali interventi intendano adottare affinché siano rispettati, nella dismissione immobiliare degli enti previdenziali, i diritti dei conduttori e delle fasce deboli;

se risponda al vero che dipendenti o funzionari della Consap e dell'Ina, abbiano, anche in maniera indiretta, interessi nella Immobiliare Sant'Antonio;

per quale motivo la Consap non abbia tenuto in considerazione la precedente offerta dei conduttori;

se ritengano che la precedente attività e il capitale sociale della Immobiliare Sant'Antonio siano stati tali da rispettare la normativa vigente;

quali misure intendano adottare a tutela dei diritti dei conduttori dell'immobile sito in Pisa, viale Gramsci 3. (4-07697)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'alienazione in blocco, da parte della CONSAP, dell'immobile sito in Pisa, in Via Gramsci 3.*

Al riguardo, si premette, innanzi tutto, che la CONSAP è stata costituita a seguito della scissione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A., con effetto dal 1° ottobre 1993. Ad essa sono state attribuite le funzioni assicurative di rilievo pubblicitario già facenti capo all'INA e, tra queste, la gestione delle « cessioni legali », cioè le quote di premi che le Compagnie di assicurazione sulla vita versavano all'INA in relazione ai rischi assunti dalle Compagnie stesse.

La legge n. 403 del 1994, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'abolire definitivamente tale istituto, ha previsto, a carico della CONSAP, l'obbligo di restituire alle Compagnie creditrici le quote in questione, che ammontano a oltre 6000 miliardi. A tal fine, alla CONSAP è stata trasferita, in sede di scissione dell'INA S.p.A., tra gli altri elementi patrimoniali, una consistente quota del patrimonio immobiliare

di quest'ultima Società, costituito da 306 cespiti ubicati nelle maggiori località nazionali, per un valore di oltre 3.000 miliardi.

Per quanto concerne le modalità adottate nella valutazione degli stabili, la CONSAP procede alla determinazione del valore degli immobili sulla base di perizie di stima redatte da professionisti abilitati, i quali effettuano indagini sui valori espressi dai mercati locali, assumendo dati anche presso gli uffici pubblici preposti alla determinazione dei valori immobiliari.

Le vendite immobiliari possono avvenire sia frazionatamente, che in blocco: tale ultimo sistema di vendita è il più conveniente per la Società, poiché consente di dismettere l'intero immobile con un unico atto, nonché di acquisire, in tempi brevi, la somma stabilita, evitando le problematiche della vendita frazionata, quali la difficoltà di prevedere i tempi di conclusione della vendita stessa, il rischio di unità invendute, nonché i rilevanti oneri gestionali.

La valutazione finale viene svolta dalla Commissione consultiva per le dismissioni immobiliari, organo appositamente costituito dalla CONSAP in relazione al programma di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, composto da esperti del settore immobiliare, interni ed esterni alla Società.

Le risultanze delle analisi della Commissione vengono verbalizzate e sottoposte alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel quale sono presenti rappresentanti dei Ministeri del Tesoro e dell'Industria, nonché il Delegato della Corte dei Conti.

Per l'immobile in questione, anch'esso sottoposto al citato procedimento valutativo, la CONSAP ha determinato nel luglio '95 un prezzo di vendita non inferiore a lire 4.966 ml. Successivamente il Consiglio di amministrazione della società ne ha deliberato l'alienazione.

Nel gennaio del '96, la Società Immobiliare S. Antonio di Pisa ha formulato una offerta per l'acquisto dell'intero immobile, tramite una società di intermediazione immobiliare. Poiché il prezzo proposto corrispondeva al valore attribuito dalla CONSAP,

l'offerta è stata accettata e il rogito di compravendita è stato perfezionato il 30 novembre 1996.

Nel corso del perfezionamento della vendita, gli inquilini dello stabile hanno invocato il diritto di prelazione previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Al riguardo, va rilevato che in caso di vendita in blocco, non sussiste il diritto di prelazione a favore degli inquilini, in quanto tale diritto è limitato alla singola porzione immobiliare che è bene diverso da quello oggetto dell'alienazione di cui trattasi, principio affermato sia in dottrina che in giurisprudenza.

Si soggiunge, infine, che la vendita dell'immobile è stata conclusa prima dell'emanazione della legge n. 662 del 1996, la quale, nel sancire all'articolo 3, comma 109, lettera a) che il diritto di prelazione « è garantito, nel caso di vendita frazionata... », esclude tale diritto nell'ipotesi di vendita in blocco.

In relazione a quanto sopra esposto, si è dell'avviso che l'operazione di vendita in blocco dello stabile sito in Pisa sia avvenuta nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

PEZZONI, EVANGELISTI, DI BISCEGLIE, BARTOLICH, RANIERI, LENTO, LEONI, OLIVO e RUBERTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

da vari giorni si addensano preoccupanti segnali di tensione tra gli Stati Uniti e l'Iraq, in particolare sulla questione degli ispettori inviati dalle Nazioni Unite;

in sede Onu sono state adottate decisioni di forte critica dell'atteggiamento dell'Iraq, ma senza che venissero indicate misure di carattere militare;

gli Stati Uniti stanno addensando mezzi militari nel Golfo, pur in assenza di sostegno da parte della maggior parte degli altri Paesi, sia europei, sia arabi, compresi quelli che avevano sostenuto, a suo tempo,

l'intervento militare sfociato nella cosiddetta Guerra del Golfo; in questo quadro un intervento militare americano si rivelerebbe un tragico errore, foriero di gravi conseguenze in tutta l'area mediorientale e nel mondo arabo;

si è intanto delineata una possibile mediazione in una proposta avanzata da parte della Russia, che sembrerebbe aprire la strada ad una soluzione negoziata e pacifica;

l'attuale embargo colpisce soprattutto la parte più debole della popolazione irakena e diventa sempre più evidente che accordo "Oil for food" va rivisto e ampliato —:

quali valutazioni esprima sull'andamento della crisi ed, in particolare, sulla proposta di mediazione, e quali posizioni abbia assunto od intenda assumere per appoggiare una soluzione pacifica e concordata, per arrivare ad un superamento dell'embargo, attraverso il dialogo ed il negoziato, rifiutando il ricorso alla forza militare. (4-14011)

RISPOSTA. — *In merito alla questione irachena, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, si ricorda che alla crisi del novembre 1997 tra Iraq e Nazioni Unite — risoltasi successivamente in via diplomatica — ne è succeduta un'altra, egualmente grave.*

Come auspicato dall'Italia, anche questa seconda crisi è stata incanalata nell'alveo di una intensa azione diplomatica, che ha visto il Segretario Generale delle N.U. impegnato in prima persona nella ricerca di un accordo sulla questione delle ispezioni UNSCOM ai « siti presidenziali ».

Da parte sua il Governo italiano ha sin dall'inizio ribadito il suo sostegno alla « soluzione diplomatica », sottolineando altresì l'esigenza che Baghdad adempia integralmente alle Risoluzioni delle N.U. L'Italia ha quindi accolto positivamente l'intesa raggiunta il 23 febbraio tra Kofi Annan e il Vice Primo Ministro iracheno Tarek Aziz e confida che l'Iraq voglia ora dare piena applicazione all'accordo. In tale contesto, l'Italia ha accolto con soddisfazione l'esito

sostanzialmente positivo del primo round di ispezioni compiute tra la fine di marzo ed i primi di aprile nei cosiddetti « siti presidenziali » dal « Gruppo Speciale » delle Nazioni Unite.

Per quanto concerne l'embargo, la sua cessazione dipende dal pieno adempimento da parte irachena delle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Appare quindi necessario che Baghdad, in sintonia con lo spirito delle intese raggiunte con il Segretario Generale delle N.U., dia piena collaborazione alla UNSCOM, primo passo verso l'eliminazione delle sanzioni, anche in base ad un approccio progressivo cui l'Italia non si oppone e che dovrebbe comunque incontrare il necessario consenso in Consiglio di Sicurezza.

L'Italia ha inoltre accolto positivamente la decisione del Consiglio di Sicurezza di aumentare, come da noi richiesto da tempo, il plafond finanziario della Risoluzione « Oil for food ». È inoltre nostro auspicio che l'applicazione di tale Risoluzione possa essere resa più funzionale agli interessi della popolazione civile irachena.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

OLIVERIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

sul territorio del comune di Acri (Cosenza) l'Enel ha programmato la realizzazione di una linea elettrica ad alta tensione (150 mila KW) il cui tracciato attraversa alcune frazioni (Serralonga, Pertina, Chimento, Guglielmo) abitate da migliaia di persone;

tale intervento ha determinato comprensibile preoccupazione ed allarme tra i cittadini residenti a causa delle ipotizzate connessioni tra l'insorgenza di neoplasie nell'uomo e le emissioni di campi elettromagnetici;

l'amministrazione ed il consiglio comunale di Acri hanno espresso una decisa protesta e chiesto all'Enel di apportare significative modifiche al tracciato al fine

di scongiurare ogni pericolo per la salute dei cittadini e di tranquillizzare le popolazioni residenti;

numerose sono le proposte di legge presentate alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica sull'argomento che individuano soluzioni attraverso l'interramento delle linee elettriche e comunque l'allontanamento dai centri abitati —:

quali iniziative intendano assumere affinché l'Enel modifichi il tracciato della linea elettrica ad alta tensione programmata tra Rossano ed Acri;

se non ritengano di dover invitare l'Enel a predisporre un progetto di interrimento di detta linea al fine di evitare che un intervento di nuova realizzazione possa determinare danni alla salute dei cittadini ed all'ambiente. (4-15358)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si fa preliminarmente presente che i risultati dei numerosi studi ed indagini epidemiologiche condotti da più parti sui presunti effetti dei campi elettromagnetici e magnetici sulla salute umana non evidenziano una relazione accertata tra il risiedere vicino alle linee elettriche e l'insorgenza di effetti acuti (in particolare neoplasie e leucemie infantili) purché siano rispettati i limiti di attenzione già di dominio internazionale in campo protezionistico (Direttive emanate nel 1990 dall'International Non-ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association «IRPA INIRIC») e recepiti nella normativa nazionale con l'emanazione del DPCM 23.4.1992.

In tale ambito è stata comunque prestata notevole attenzione alla evoluzione della materia tanto che, a seguito degli intendimenti del Governo, il Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità, con Decreto 2.6.1997, ha istituito sul problema della protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, un Gruppo di lavoro interministeriale (Ambiente — Sanità — Comunicazioni - Industria) con il compito di predisporre

una proposta di testo normativo e di prestare attività di consulenza in sede di approvazione e di attuazione del testo normativo stesso, nonché in sede di predisposizione di ulteriori provvedimenti normativi.

Il suddetto gruppo di lavoro, presieduto e coordinato dai Sottosegretari On. Calzolaio, Sen. Bettoni e On. Vita, ha concluso i propri lavori inerenti la predisposizione dello schema di provvedimento normativo che si pone quale obiettivo quello di tutelare la salute umana non solo dai cosiddetti effetti acuti ma anche degli effetti a lungo termine. Poiché per detti ultimi effetti non vi sono, allo stato attuale, sufficienti evidenze scientifiche di una acclarata nocività, lo schema di provvedimento predisposto prevede la successiva emanazione di ulteriori atti amministrativi con i quali fissare nuovi limiti di intensità massima dei campi elettromagnetici che, pur assicurando il privilegio della tutela della salute, dovranno contemperare le diverse implicazioni connesse alla fissazione di limiti sensibilmente inferiori a quelli attualmente previsti dal DPCM 23.4.1992.

Il suddetto schema di provvedimento è stato portato all'attenzione del Consiglio dei Ministri ed approvato quale disegno di legge del Governo nel Consiglio del 9 aprile u.s.

Il 26 maggio u.s. è stato poi operato l'abbinamento tra la proposta di legge governativa e le altre otto proposte similari di iniziativa parlamentare per l'esame da parte della competente ottava Commissione della Camera dei Deputati (Commissione Ambiente).

Nelle more dell'emanazione sia della legge quadro che dei provvedimenti collegati — per i quali al riguardo è da registrare la pubblicazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, e dall'ISPESL di un documento congiunto quale contributo alla definizione delle nuove disposizioni — continuano ad applicarsi le disposizioni dei relativi provvedimenti in materia (DPCM 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995).

Per quanto riguarda più specificatamente l'oggetto dell'interrogazione C fa presente che nel territorio del Comune di Acri è in costruzione da parte dell'ENEL SpA. una linea elettrica a 150 kv che interessa

con il suo tracciato i Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese ed Acri.

La costruzione della nuova linea, il cui progetto è stato autorizzato con decreto provvisorio della Regione Calabria, serve per sostituire e potenziare una vecchia linea esistente su un tracciato diverso, che verrà smantellata dopo la messa in servizio del nuovo impianto. Ciò consentirà — tra — altro un miglioramento delle infrastrutture elettriche dell'area.

L'ENEL ha ottenuto tutti i nulla-osta, compreso quello paesaggistico-ambientale, con l'eccezione di quello del Comune di Corigliano per il quale, dopo numerosi ed inutili solleciti, si è deciso di avanzare istanza di surroga alla Soprintendenza dei Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Cosenza, in considerazione del fatto che la stessa Soprintendenza, in data 27.5.96, aveva rilasciato all'ENEL preliminarmente parere favorevole.

Il Comune di Acri, che in precedenza aveva rilasciato i nulla-osta necessari alla realizzazione dell'opera, con una nota del 31.1.98, ha manifestato all'ENEL la preoccupazione che l'elettrodotto interferisse con le zone abitate delle frazioni di Serralonga, Pertina, Chimento e Guglielmo, nonché con le zone di espansione previste per le stesse.

Da una verifica del tracciato dell'elettrodotto, effettuata in base alle mappe del piano regolatore fornite dal Comune stesso, è emerso che lo stesso si sviluppa ben lontano da tutte le aree edificabili segnalate e che, solamente in località Chimenti, attraversa, per un breve tratto di circa 50 metri, una « zona di completamento » del piano regolatore, rispettando peraltro le distanze delle abitazioni previste dalle leggi in materia.

L'esito di tale verifica è stato formalmente comunicato, in data 19.3.98, al Comune di Acri da parte ENEL, che ha anche manifestato il proprio impegno a trovare con i proprietari interessati gli eventuali aggiustamenti del tracciato per risolvere al meglio questa situazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

OLIVO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la città di Catanzaro, capoluogo della Calabria, forniva i dati meteorologici al servizio meteorologico dell'aeronautica sin dal 1875;

tali dati venivano rilevati presso l'Istituto tecnico agrario, che oggi dispone di strutture e locali adibiti a laboratorio agrometeorologico, dove trovasi allocata la centrale elettronica agrometeo VST 4000, con sensori agrometeorologici per temperature, umidità, pioggia;

a distanze di quattordici chilometri dal capoluogo è ubicata, altresì, la stazione meteo di Garaffa di Catanzaro;

a distanza di circa trenta chilometri, operano, inoltre, i potenti impianti dell'aeroporto di Lamezia Terme;

le informazioni meteorologiche riferite a Reggio Calabria non sono adeguate a coprire l'intero territorio regionale, la cui orografia richiede diversi punti di rilevazione e, quindi, un più ampio ventaglio di informazione;

i bollettini meteo fanno riferimento per ogni regione ai relativi capoluoghi e, per alcune di esse, come la Sicilia, la Puglia e la Sardegna, anche ad altre province (Catania, Messina, Taranto, Sassari);

Catanzaro non viene inserita nelle tabelle sinottiche delle previsioni meteorologiche trasmesse dalla Rai-Tv e, conseguentemente, ignorata anche dalla stampa —:

quali iniziative intende assumere perché gli organi competenti pongano fine ad una palese ed inaccettabile discriminazione che mortifica Catanzaro e ne danneggia l'immagine sotto ogni aspetto.

(4-09021)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In riferimento a quanto prospettato dall'On.le interrogante, in ordine alle stazioni del servizio meteo operanti nella provincia

di Catanzaro, si osserva preliminarmente che la stazione del Servizio meteo dell'A.M., ubicata in località Caraffa di Catanzaro, ed operante dal 1951, è stata chiusa nel giugno del 1978, nell'ottica del contenimento delle risorse e che la stazione meteo dell'aeroporto di Lametia Terme è gestita dall'ENAV e fornisce regolarmente informazioni meteorologiche aeronautiche (METAR e SYNOP) alla banca dati del Servizio meteo.

L'Istituto tecnico agrario di Catanzaro, pur essendo dotato di una strumentazione adeguata, non risulta abbia fornito dati meteorologici a detto Servizio.

Il servizio televisivo pubblico, che può accedere alla banca dati del Servizio meteo tramite un collegamento telematico, dispone delle osservazioni a carattere aeronautico rilevate presso l'aeroporto di Lametia Terme; tali dati tuttavia non possono essere rappresentativi delle condizioni meteorologiche di Catanzaro, essendo l'aeroporto ubicato sul versante tirrenico e a livello del mare.

Al riguardo, peraltro, si fa presente che, nell'ottica di potenziamento della rete osservativa al suolo del Servizio meteo, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha avviato la 2° fase del Programma DCP (Piattaforma di raccolta dati), che prevede, tra l'altro, l'installazione di una nuova stazione automatica presso il vecchio sito di Caraffa di Catanzaro, in considerazione dell'opportunità di ripristinare la necessaria continuità della climatologia locale. Una volta realizzata l'installazione della predetta Piattaforma (presumibilmente nel corso del 1999) la città di Catanzaro potrà disporre nuovamente di una stazione meteorologicamente rappresentativa, che invierà con frequenza oraria informazioni meteo complete alla banca dati del Servizio meteo rendendole così disponibili anche per il servizio televisivo pubblico.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

OSTILLIO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che, come recentemente messo in rilievo da alcuni organi di stampa, si è verificato con sospetta frequenza il caso di invalidi, avviati al lavoro dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, che lasciano il posto ottenuto nei giorni immediatamente successivi alla loro assunzione;

gli stessi invalidi pare vengano riavviati al lavoro entro pochissimo tempo — talora lo stesso giorno — dalla loro reinscrizione nelle liste di collocamento;

tale trattamento non è concesso indistintamente a tutti, ma sembra solo ad alcuni fortunati destinatari di inspiegabili privilegi;

tali privilegiati — ripetendo un copione a quanto pare collaudato — usano abbandonare il posto di lavoro loro assegnato, per poi minacciare o intentare causa dinanzi al giudice del lavoro, confidando nel fatto che la tutela loro offerta dalla normativa vigente gli consente di ricevere con relativa facilità somme a titolo di transazione da parte degli imprenditori;

ciò dimostrerebbe inequivocabilmente come tali soggetti non siano minimamente interessati ad una reintegrazione nel posto di lavoro, né — in verità — a svolgere più in generale qualsivoglia attività lavorativa;

non è infrequente il caso in cui, approfittando della notevole mole di lavoro che grava sugli uffici giudiziari di Roma, tali soggetti riescano nei loro intenti ed ottengano risarcimenti con grave danno degli stessi imprenditori;

tali fatti sono stati già segnalati alle autorità giurisdizionali competenti —:

quali iniziative abbiano adottato o intendano adottare i Ministri interrogati circa le vicende narrate in premessa, anche a seguito delle indagini in corso da parte della magistratura;

quali siano i tempi e quali i criteri — nell'area di Roma — con cui gli invalidi vengono avviati al lavoro;

se, allo scopo di verificare quanto sopra, siano state fatte — o si intendano effettuare — ispezioni presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma;

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere per evitare che perdurino condotte che si rivelano doppiamente lesive, sia per gli imprenditori — vittime dirette della truffa — sia per la stessa categoria degli invalidi, che vede la propria onorabilità messa in dubbio per lo scorretto comportamento di una ristretta minoranza. (4-09751)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto riferito dalla Direzione Provinciale del lavoro di Roma.*

Va premesso che l'avviamento al lavoro delle categorie protette avviene, nel settore privato, (fatta eccezione per le ipotesi di assunzione nominativa riconosciuta per legge) attraverso la richiesta numerica presentata dai datori di lavoro alle Direzioni provinciali del lavoro — Servizio politiche del lavoro — ai sensi dell'articolo 6, comma 4, legge 482/68.

La procedura utilizzata per gli avviamenti numerici comporta la preventiva individuazione della carenza di organico di ogni singola azienda, dedotta dal periodico esame delle denunce semestrali (ora annuali per l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 634/96), cui fa seguito la convocazione, in stretto ordine di graduatoria, dei lavoratori appartenenti ad ognuna delle categorie di soggetti svantaggiati tutelate dalla 482/68, secondo un calendario prestabilito fissato dalla D.P.L. ed approvato dalla Commissione Provinciale per il Collocamento Obbligatorio.

I lavoratori convocati, individuata l'azienda ritenuta più conveniente sotto il profilo occupazionale, vengono avviati tramite rilascio di apposito nulla osta.

Stante la rilevante frequenza di rifiuto di assunzione da parte dell'azienda prescelta, ai lavoratori interessati non resta che reinscrivere in graduatoria, denunciando il datore di lavoro per omessa assunzione e promuovendo

contro il medesimo una vertenza in sede conciliativa presso la Direzione Provinciale del lavoro o in via giudiziaria dinanzi al Pretore.

La diffusione su vasta scala di questa prassi, ha finito col produrre di fatto una vera e propria sostituzione della tutela reale del posto di lavoro con una tutela meramente risarcitoria (per solito quantificata in sei mesi — ora dodici — di stipendio), con conseguente sviluppo abnorme di contenzioso sia conciliativo che giudiziario.

Non risulta tuttavia che si verifichino ipotesi di volontario abbandono del posto di lavoro da parte di lavoratori appartenenti a categorie protette regolarmente avviate; infatti le ipotesi che in pratica si verificano con maggior frequenza sono:

a — rifiuto di assunzione da parte del soggetto obbligato;

b — rinuncia all'avviamento da parte del lavoratore nei casi in cui non ritenga di poter accettare le condizioni di lavoro offerte dall'azienda;

c — assunzione e conseguente licenziamento del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, espediente questo sempre più utilizzato dalle aziende per evitare di accollarsi i costi di un nuovo dipendente. È ovvio che, in questo caso, il lavoratore chiedi tutela delle proprie ragioni in giudizio, impugnando il licenziamento. Lo stesso, poi, provvede a reinscrivere, rendendosi così disponibile per un nuovo avviamento, in quanto la legge consente la conservazione della posizione in graduatoria a tutti quei lavoratori, che non abbiano superato entro l'anno solare i quattro mesi di lavoro.

Al contrario può sostanzialmente ritenersi giusto il rilievo secondo cui il lavoratore viene riavviato, a volte, lo stesso giorno della reinscrizione. Va precisato, però, che dette situazioni si verificano esclusivamente per gli avviamenti riguardanti i settori di gestione mense, pulimento, edilizia e cave di travertino, in attuazione di delibere della C.P.C.O. reiterate di semestre in semestre, che prevedono avviamenti su prenotazione con graduatorie sui presenti.

Ciò sulla base dell'ovvia considerazione che, nello specifico, si tratta di posti di lavoro poco appetibili in quanto comportanti contratti a tempo parziale e per basse qualificazioni professionali. In tali casi, infatti, il lavoratore avviato, quando riesce a trovare un lavoro, lo trova a tempo parziale (max 20 ore) e quindi, sempre per esplicita previsione normativa, resta iscritto in graduatoria e disponibile per un altro avviamento part-time; mentre nel caso in cui non venga assunto, torna a reinscriversi ponendo in essere la consueta sequenza (denuncia, reinscrizione, richiesta di risarcimento). In quest'ultimo caso, però, l'Ufficio non è in grado, il più delle volte, di accertare preventivamente se il lavoratore non assunto abbia fatto poi ricorso al Giudice per il risarcimento del danno subito.

Pertanto, in concreto, può verificarsi l'ipotesi di un lavoratore che, avendo già ottenuto un avviamento nel corso del semestre, si reinscrive e venga, per ciò stesso, riavviato su prenotazione presso altra azienda appartenente ai settori su evidenziati.

È opportuno precisare, al riguardo, che l'Ufficio non è in grado di svolgere accertamenti preventivi circa l'attuazione dei meccanismi di tutela posti in essere dal lavoratore, sia a causa dell'elevato numero di avviamenti effettuati nel corso dell'anno (prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 634/96, circa 1000 a semestre, racchiusi nei periodi giugno-luglio e novembre-dicembre), sia a causa dei tempi dei procedimenti risarcitori.

Si tenga, comunque, conto della scarsa incidenza economica di questi ultimi trattandosi come già detto di posti di lavoro scarsamente appetibili sotto il profilo economico.

Appare, poi, di poter smentire l'affermazione della S.V. circa i meccanismi discriminatori tesi a favorire solo alcuni lavoratori, sulla base di quanto esposto dianzi. Occorre, comunque, rilevare un fenomeno che vede molti lavoratori esperti dei meccanismi di legge dopo anni di permanenza nei primi posti di graduatoria. Tali lavoratori, in effetti, utilizzano sistematicamente i meccanismi stessi, ricorrendo all'ausilio di

studi legali compiacenti e introducendo così una distorsione tanto evidente quanto inevitabile delle norme del collocamento obbligatorio, il che costituisce un sintomo evidente della inadeguatezza dello strumento normativo vigente a far fronte alle esigenze di un mercato del lavoro in continua espansione.

Il fenomeno vede una tutela meramente risarcitoria di un diritto trasformato in strumento per favorire un ambito privilegiato tra gli appartenenti alle categorie protette. Ciò in quanto le graduatorie, a causa delle mancate assunzioni e delle conseguenti reinscrizioni, scorrono molto lentamente, penalizzando coloro, specie giovani iscritti da poco, che si trovano in posizione non favorevole.

Si aggiunge, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma interessato in merito, ha comunicato che la genericità dei fatti riportati nell'interrogazione non consente di individuare fattispecie suscettibili di valutazione da parte dell'Ufficio.

Da a ultimo si aggiunge che è « in itinere » un disegno di legge volto a riorganizzare l'intera normativa a favore dei disabili e che consentirà di superare quelle distorsioni che causavano le lamentate condotte evasive sia per i datori di lavoro che per gli invalidi stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

POSSA. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nel 1992 l'Enel ha stipulato con la Nigeria un contratto per l'approvvigionamento di gas metano di produzione locale (di importo complessivo pari a 21.000 miliardi di lire, di durata ventennale, relativo alla fornitura di 3,5 miliardi di mc di gas all'anno) che prevedeva la clausola *take or pay* e prevedeva altresì il trasporto del gas (liquefatto) mediante navi metaniere;

il contratto in questione riservava all'Enel l'impegno e la responsabilità del reperimento o della realizzazione di un impianto portuale in grado di effettuare il rapido scarico del metano liquido da dette navi metaniere —:

se risponda a verità la notizia, riportata dal *Sole 24 Ore* di sabato 27 settembre 1997, secondo la quale l'Enel avrebbe raggiunto un'intesa di principio con Nigerian Liquefied Natural Gas per la consegna del gas oggetto del contratto firmato dall'Enel presso il terminale di Gas de France di Montoir de Bretagne: di qui il gas verrebbe fatto pervenire alle centrali Enel mediante la rete di metanodotti Gas de France e Eni;

se corrisponda a verità che, per la ricezione ed il trasporto del gas da Montoir de Bretagne alle centrali italiane, l'Enel dovrà pagare un extra costo pari a 120-130 Lit/mc, incidente per circa 25 Lit/kWh sul costo complessivo di produzione dell'energia elettrica, per un maggior onere complessivo sul totale della fornitura di 8.400 miliardi di lire;

quali siano le ragioni per cui l'Enel ha rinunciato a realizzare un impianto di sua proprietà a Montalto di Castro, per la cui costruzione erano applicabili gli effetti autorizzativi derivanti in via sostitutiva dalla legge 10 gennaio 1989, n. 42, di conversione dell'impianto nucleare; effetti esplicitamente confermati dal decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1992 che autorizzava la costruzione ed esercizio di « opere ed apparecchiature connesse al funzionamento della centrale, quali, in particolare, le opere di ricezione ed il trasferimento a terra del gas naturale liquefatto, serbatoio di stoccaggio eccetera »;

se risponda a verità che l'Enel ha rifiutato una offerta congiunta di Edison e di Mobil di realizzare un terminale *off shore* nell'alto Adriatico, che avrebbe permesso di risparmiare buona parte dei pesanti oneri aggiuntivi sopraindicati, derivanti dall'accordo Enel-Gas de France-Eni, e, nel caso affermativo, quali siano le ragioni di tale rifiuto dell'Enel. (4-13539)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.*

La realizzazione del terminale di Montalto di Castro — pur teoricamente possibile in base ai decreti del 1995, a seguito dell'abbandono da parte della SNAM della progettata costruzione dell'impianto di rigassificazione a Monfalcone dovuta all'esito negativo del referendum consultivo tenutosi il 29 settembre 1996 in ambito locale — è stata ritenuta impraticabile dall'ENEL tenuto anche conto della ferma opposizione a tale opera assunta dalle forze ambientaliste e, quindi del concreto rischio che l'opera potesse comunque essere portata a compimento entro l'ottobre 1999, data di consegna dei primi carichi.

L'ENEL ha, pertanto, prospettato tale situazione alla NLNG (Nigeria LNC Limited) al fine di ricercare congiuntamente soluzioni alternative per la ricezione del GNL oggetto del contratto ventennale di fornitura, ma la Società nigeriana nel dicembre 1996 ha inaspettatamente avviato la procedura di arbitrato internazionale in base alle clausole del contratto. L'ENEL, pur contrastando nella sede arbitrale le richieste avanzate dalla NLNG mediante la rappresentazione della obiettiva impossibilità sopra descritta, ha, nel contempo, continuato a ricercare assieme alla società nigeriana soluzioni alternative che permettessero la ricezione dei carichi di gas previsti dal contratto.

Il 31 dicembre 1997 l'ENEL e la società nigeriana NLNG Ltd hanno concluso un accordo (Revised Agreement) destinato a sostituire l'originario contratto di fornitura stipulato nel 1992. Le parti hanno altresì firmato un accordo (Settlement Agreement) per la contestuale chiusura dell'arbitrato in corso.

Il testo dell'accordo prevede che l'ENEL riceva l'intero quantitativo di 3,5 mc/annui di gas naturale liquefatto presso il terminale francese di Montoir di proprietà della Gas de France. La Gas de France riconsegnerà all'ENEL un quantitativo equivalente di gas/GNL in parte a Baumgarten, frontiera austro-slovacca (per il successivo trasporto in Italia a cura della SNAM) e, per la parte

restante, presso il terminale di rigassificazione SNAM di Panigaglia.

Secondo quanto precisato dall'ENEL la soluzione prescelta, tenuto conto dell'affidabilità dei partner coinvolti, rappresentati da provati operatori del settore a livello internazionale, nonché della tipologia delle strutture interessate (impianto di riassificazione già esistente), assicura il maggior grado possibile di fattibilità in relazione ai tempi previsti di avvio delle forniture nigeriane (ottobre 1999).

Riguardo agli aspetti economici della soluzione individuata, l'Enel ha precisato che, il costo relativo alla soluzione alternativa individuata, che verrà sostenuto dalla società, sconta il risparmio relativo alla mancata costruzione del terminale di rigassificazione per la ricezione del GNL in Italia, portando anche in conto gli oneri di take or pay, nonché gli oneri finanziari che sarebbero in ogni caso derivati dall'inevitabile slittamento della data di ultimazione del terminale di Montalto rispetto ai programmi originari.

In relazione al presunto rifiuto da parte dell'Enel di un'offerta congiunta Edison-Mobil per la realizzazione di un terminale off-shore nell'alto Adriatico, la Società ha fatto presente che essa è stata prospettata in termini del tutto preliminari e tali, comunque, da far ritenere che l'iniziativa per i tempi di approntamento (completi di iter autorizzativo, progettazione, espletamento gare, costruzione e collaudi) e i rischi inevitabilmente connessi alla sua realizzazione, risultava del tutto incompatibile con l'esecuzione del contratto di fornitura del gas nigeriano che prevede l'inizio degli arrivi del GNL a partire dal 1999.

In questo contesto, pertanto, il terminale in questione mentre avrebbe potuto costituire un elemento di diversificazione strategica nel più generale piano di approvvigionamento di gas del Paese, non avrebbe potuto offrire di per sé un valido contributo alla soluzione delle esigenze di ricezione del GNL nigeriano dell'Enel.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in Italia esistono sedicimila informatori scientifici che attendono da circa venti anni il riconoscimento giuridico di attività di informazione scientifica sui farmaci e l'Albo professionale;

l'ordinamento di tale importante professione darebbe vantaggi in termini di riduzione di spesa farmaceutica, di controllo sulle attività degli informatori scientifici, in termini di corretta informazione per un miglior uso e quindi per la riduzione del consumo dei farmaci;

nel dicembre 1997 il Ministro interrogato incontrando i rappresentanti degli I.S.F. espresse parere favorevole impegnandosi ad intervenire in Commissione affari sociali della Camera per accelerare l'iter delle proposte di legge —:

se da parte del Governo vi siano motivi ostativi al promesso avvio a distanza di quattro mesi, della discussione dei progetti di legge, considerato che tale categoria attende, e non a torto, che sia ordinata la loro attività secondo professionalità e coscienza. (4-16433)

RISPOSTA. — *Com'è noto, il D.LVO 30 dicembre 1992, n. 541, nel disciplinare l'attività d'informazione scientifica dei medicinali, ha richiesto agli informatori scientifici il possesso di determinati titoli di studio, che presuppongono la piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci da essi presentati sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.*

Nel frattempo, sono stati istituiti anche specifici corsi di diploma universitario in « Informazione scientifica sul farmaco », quale, a titolo di esempio, il corso di durata triennale presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Pisa (Decreto Rettorale del 31 ottobre 1997).

Tuttavia, riguardo all'auspicata istituzione di un « albo » degli informatori scientifici, occorre rilevare che l'obbligo del possesso di uno specifico diploma di laurea già consente, di per sé, l'iscrizione al relativo albo professionale (ad esempio, a quello dei

chimici), cosicché la « creazione » e la diffusione del nuovo « ordine », in cui verrebbero a confluire sia i laureati nelle discipline indicate dal D.LVO n. 541/92 — molti dei quali già iscritti ad altri albi professionali — sia i futuri diplomati in « Informazione scientifica del farmaco », di fatto potrebbero presentare aspetti e caratteristiche di coordinamento derivanti, tra l'altro, dalla ricordata ipotesi che lo stesso operatore risulti contemporaneamente iscritto in due distinti albi professionali.

Per tali ragioni, le proposte di legge presentate al riguardo in Parlamento, attualmente all'esame dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, debbono venir raccordate ed armonizzate con le disposizioni vigenti (in specie il D.LVO n. 541/92).

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

ROSCIA. — Ai Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 aveva messo a disposizione 30 mila miliardi per gli interventi sulle strutture sanitarie del Paese la cui durata doveva essere di dieci anni;

la prima fase del piano di interventi si è conclusa solamente l'anno scorso e la seconda fase dovrebbe partire con lo stanziamento di 2.500 miliardi, risorse che a partire dal 1998 sono iscritte direttamente nel bilancio dello Stato, mentre precedentemente era prevista l'attivazione di tali risorse tramite la contrazione di mutui;

il Cipe, con delibera del 6 maggio 1998 ha già provveduto alla ripartizione dei fondi per il 1998-1999;

la somma di 1.576 miliardi è stata già assegnata a 77 interventi diretti al completamento di opere già avviate nella prima fase o relativi ad opere da completare. Tale assegnazione è avvenuta sulla base di un elenco di progetti scelti dalla Sanità che,

dopo avere acquisito il parere della Conferenza dei servizi, ha trasmesso l'elenco al Cipe;

nella scelta delle opere da finanziare la Sanità ha dato priorità agli interventi in Sicilia, Calabria, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Piemonte e Trento, escludendo così le altre regioni;

desta curiosità la ripartizione dei 77 progetti finanziati sul territorio nazionale poiché da una attenta analisi si evince che alcune regioni, quali Emilia Romagna e Toscana, hanno ottenuto le parti più consistenti del fondo trascurando totalmente altre realtà, quali ad esempio quella della Lombardia che non ha ottenuto alcun finanziamento;

comunque nei prossimi trenta giorni il Ministro della sanità dovrà individuare l'elenco degli altri progetti da finanziare per altri 793 miliardi, risorse che verranno destinate agli interventi diretti ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alle norme in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

l'elenco delle opere da finanziare per la sicurezza delle strutture ancora una volta dovrà essere trasmesso al Cipe dal Ministero della sanità e il Cipe eseguirà una selezione dei progetti di intervento. Successivamente alla trasmissione dell'elenco da parte della sanità, le regioni dovranno trasmettere al Cipe la richiesta di finanziamento;

per i restanti 131 miliardi, destinati agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o ai politecnici universitari, l'assegnazione non è stata ancora fatta in quanto il Ministero della sanità si è riservata una ulteriore verifica —:

quali siano stati i criteri e le procedure seguite per la ripartizione e la assegnazione della somma di 1.576 miliardi;

quali siano le ragioni che hanno determinato l'esclusione della regione Lombardia da questa prima tranche di assegnazione degli stanziamenti relativi alla

seconda fase del piano di ristrutturazione a favore dell'edilizia sanitaria;

in che modo si intenda procedere nelle successive ripartizioni ed assegnazione delle restanti somme iscritte direttamente nel bilancio dello Stato;

a chi debba imputarsi la responsabilità di quanto accaduto. (4-17458)

RISPOSTA. — *La Delibera del CIPE in data 6 maggio 1998, ricordata nell'interrogazione, ha interessato, in realtà, due distinti impegni programmatici.*

Tale Comitato ha infatti approvato, in un primo tempo, il quadro programmatico per il completamento del piano nazionale di investimenti, per un ammontare complessivo di 20.600 miliardi, relativo alla seconda fase del programma di investimenti in edilizia sanitaria in attuazione dell'articolo 20 della L. n. 67/1988 (legge finanziaria 1988).

Nella seconda parte della stessa seduta, poi, il C.I.P.E. ha approvato il programma specifico per l'impiego delle risorse, pari a lire 2.500 miliardi, rese disponibili per il biennio 1998-1999 dalla legge n. 450/1997 (legge finanziaria 1998).

È essenziale ricordare che le procedure ed i criteri seguiti per la definizione del programma, di per sé finalizzato all'uso delle risorse immediatamente disponibili, erano stati espressamente previsti dalla Delibera CIPE del 21 marzo 1997 e dalle relative « Linee-guida » successivamente diramate da questo Ministero in data 18 giugno 1997, individuando, in particolare, tra le « priorità » i completamenti di opere già iniziate e gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Di conseguenza, si è dovuto coerentemente procedere all'individuazione di interventi specifici, volti in prevalenza al completamento di opere già iniziate, sulla base dei ragguagli in materia frattanto forniti al Ministero: come appare ovvio, all'elenco degli interventi così individuati corrisponde l'assegnazione complessiva di 1.576 miliardi.

L'obiettivo prioritario in tale ambito espressamente perseguito è stato quello di

non far mancare i finanziamenti indispensabili per portarle a conclusione alle opere avviate con le risorse finanziarie del primo triennio, soprattutto quando incombesse il rischio di chiusura del relativo cantiere nell'anno 1998.

È apparso essenziale, in questo senso, offrire la possibilità del completamento di Ospedali « incompiuti », tenendo conto del valore della « capacità di spesa » di ciascuna Regione in funzione del necessario confronto delle previsioni da un lato, con l'effettivo stato di attuazione del programma e la relativa, concreta utilizzazione dei fondi assegnati, dall'altro.

Viceversa, la disponibilità residua, di circa 790 miliardi, è stata destinata alla sicurezza nella sua più ampia accezione e le quote assegnate in questo settore sono state determinate tenendo conto dell'esigenza di contemperare le disponibilità finanziarie del biennio con la contemporanea presenza di interventi nel piano specifico, sempre alla luce del reale stato di attuazione della prima fase del programma.

Questo spiega perché alla Lombardia, non ricorrendo nel suo caso le condizioni per poterla inserire nel primo elenco, sia stata poi assegnata, in questo ambito una quota di 251 miliardi su circa 793 disponibili a livello nazionale.

Non va dimenticato, del resto, che nel suo complesso la proposta di utilizzo dei 2.500 miliardi, rispettivamente per il c.d. « piano specifico » e per le quote regionali da destinare alla sicurezza, è stata discussa e da ultimo concordata con i rappresentanti delle Regioni, che su di essa si sono pronunciati favorevolmente il 25 marzo 1998, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da qualche anno è in atto in Abruzzo un processo di destrutturazione attuato con sistematica continuità dall'Ente poste;

tale processo ha via via interessato il personale, le strutture, i servizi, gli uffici periferici, eccetera con il risultato che il servizio si è reso inefficiente ed inadegnato ai bisogni della società civile abruzzese;

alle sistematiche denunce dei mesi scorsi da parte dei sindaci di molti comuni montani, che si sono visti privare della continuità del servizio, dei dipendenti e specialmente dei portalettere che hanno denunciato la loro eccessiva scarsità numerica, dei cittadini utenti (troppo spesso costretti a subire disservizi, ritardi nella consegna della corrispondenza, code interminabili agli sportelli), si è aggiunta la recente specifica denuncia dei sindacati Cgil e Uil;

i suddetti sindacati hanno sottolineato come la ristrutturazione selvaggia voluta dalla sede nazionale delle poste, che obbedisce solo a criteri di risparmio trascurando di considerare l'efficienza dei servizi, comporterà nei prossimi mesi gravi disservizi nel settore della posta celere ad ulteriore danno degli utenti del servizio postale;

a sostegno di tale denuncia i sindacati fanno presente che già oggi il settore della posta celere non è in grado di assicurare un servizio adeguato e tempestivo e, malgrado ciò l'Ente poste anziché aumentare il personale, già sotto numero rispetto a quello previsto, provvederà dal 1° luglio 1997 ad attuare un ulteriore taglio che aggraverà ulteriormente il servizio al punto da causare gravissimi danni ai cittadini oltre che una inspiegabile ed ingiustificata riduzione di posti di lavoro —:

se risponda al vero che l'Ente poste intende procedere a tagli del personale della posta celere in Abruzzo;

quali siano le ragioni che giustificano tale operazione, dal momento che già oggi il personale operante nel settore è al di sotto del numero programmato;

se non ritenga che tale politica sia grave e lesiva dei diritti dei cittadini;

quali iniziative intenda assumere per impedire che venga attuata questa decisione, che penalizzerebbe ancora di più ed in modo insostenibile l'organizzazione del servizio postale in Abruzzo. (4-11046)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il piano di riorganizzazione del servizio postale a suo tempo predisposto dalla sede dell'Abruzzo non contempla alcuna soppressione di agenzie postali.

Tale piano prevede, per le agenzie postali ubicate in piccole località o con traffico postale particolarmente esiguo, l'adozione di sistemi operativi diversificati, volti a riequilibrare il rapporto domanda-offerta, quale, ad esempio, l'apertura degli uffici suddetti a giorni alterni o con orari ridotti di funzionamento nell'arco della giornata.

I sistemi in parola sono stati, comunque, disposti salvaguardando la continuità e la qualità dei servizi e tenendo altresì conto delle indicazioni delle amministrazioni comunali interessate.

Per quanto attiene al funzionamento del servizio postacelere nell'ambito della sede in questione, la stessa società ha precisato che a seguito dell'entrata in vigore della nuova organizzazione dei servizi viaggianti su rotaia (avviata dal 1/6/1997), effettivamente si sono determinate delle situazioni di difficoltà derivanti dal ritardo, frequente, del treno MI-BA n. 29559 in arrivo allo scalo FS di Pescara, ritardo che ha avuto ripercussioni soprattutto nel settore postacelere.

Il responsabile della sede, per ovviare a tale disservizio, ha istituito un apposito gruppo di lavoro che ha disposto il rafforzamento del numero degli addetti al recapito del turno pomeridiano presso la sezione postacelere di Pescara, in modo da poter garantire lo smaltimento, con rapidità e puntualità, di tutte le corrispondenze anche in presenza di ulteriori ritardi del treno predetto.

Anche presso la sezione postacelere di Teramo è stato aumentato il numero degli addetti al recapito del turno pomeridiano.

La ripetuta società ha infine, precisato che a tutt'oggi il personale applicato in Abruzzo nel settore postacelere appare rispondente al fabbisogno e che non è prevista alcuna riduzione di personale addetto a tale servizio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

SAONARA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

il contingentamento dei rimborsi Iva da emettere entro il 1997, aveva di fatto sospeso la maggior parte delle pratiche di rimborso aperte per l'anno di riferimento;

a seguito di numerose proteste degli industriali veneti, la Direzione regionale delle entrate ha reso disponibile 50 miliardi per i rimborsi, dopo che il ministero delle finanze aveva deciso di riprendere l'emissione degli ordinativi in modo da consentire la ripresa dei pagamenti fin dai primi mesi del corrente anno 1998;

tuttavia, il decreto che approva lo schema di fidejussione per il rimborso Iva a credito, risalente al mese di febbraio, prevede delle garanzie talmente ampie ed indeterminate da portare al blocco della emissione delle polizze da parte delle aziende assicuratrici, che non intendono assumere rischi in contrasto con le disposizioni prudenziali dettate dalle Autorità di vigilanza del settore Credito e Assicurazioni. Il decreto chiede infatti la garanzia non solo dei crediti che risultino indebitamente rimborsati nell'anno di riferimento della garanzia stessa, ma anche di tutti i crediti vantati dall'amministrazione finanziaria negli anni precedenti e non ancora caduti in prescrizione, per cui si risale almeno al 1993; si richiede inoltre la garanzia anche degli eventuali omessi versamenti tra il 1993 ed il 1998, e delle cifre relative ai contenziosi in atto alla stipula della polizza;

dal momento che simili oneri di garanzia non vengono accettati da nessuna assicurazione, di fatto si è giunti nuova-

mente a bloccare l'erogazione dei rimborsi annuali, relativi all'intero anno 1997;

la precisazione ministeriale del 12 marzo per cui le garanzie possono essere presentate anche dopo la scadenza dei 40 giorni dalla domanda di rimborso non risolve in alcun modo la situazione; l'ulteriore decreto legislativo approvato subito dopo tale precisazione, rimanda ad un futuro decreto ministeriale la fissazione delle modalità e dei criteri di solvibilità delle garanzie, per cui vi è assoluta incertezza su tempi e modi effettivi di attuazione;

anche la possibilità della compensazione tra debiti e crediti nella prossima dichiarazione dei redditi, e quella della prestazione di garanzie da parte dei *Confidi* in favore dei propri associati rappresentano allo stato attuale delle ipotesi di studio, che potranno forse concretizzarsi nel 1999 o nel 2000;

la Commissione dei Trenta, in merito al problema, ha suggerito la soluzione di un esonero, con decorrenza immediata, dalla presentazione delle fidejussioni per le imprese strutturalmente in posizione di credito Iva —:

se conosca i termini di urgenza ed importanza che la questione dei rimborsi Iva a credito riveste per gli industriali dell'intero Paese, e se non ritenga l'attuale incertezza in materia oltremodo pregiudizievole per l'economia di numerosi settori;

se non condivida la convinzione in ordine alla necessità di una rapida e definitiva soluzione dei problemi emergenti e descritti;

quali siano le determinazioni del ministero in ordine all'accoglimento di una soluzione quale quella dell'esonero dalla presentazione delle fidejussioni per le imprese in strutturale credito Iva, elaborata dalla Commissione dei Trenta. (4-16707)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole esprimendo perplessità sulle modifiche apportate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 (legge 27 dicem-*

bre 1997, n. 449) in materia di garanzie per i rimborsi IVA ha chiesto di conoscere le determinazioni di questa Amministrazione al fine di evitare che tali modifiche provochino il blocco dell'emissione delle polizze fideiussorie da parte delle aziende assicuratrici con il conseguente blocco dell'erogazione dei rimborsi.

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate — Direzione Regionale del Veneto — ha rappresentato che in merito ai rimborsi eseguiti nel periodo 1.1.1994 e 15.5.1998 l'attività svolta dagli Uffici può essere desunta dai seguenti dati che denotano un progressivo miglioramento dei risultati:

- Anno 1994: rimborsi eseguiti n. 26.293, per un ammontare di L. 909.917.791.000.
- Anno 1995: rimborsi eseguiti n. 32.690 per un ammontare di L. 1.855.531.121.000.
- Anno 1996: rimborsi eseguiti n. 35.381 per un ammontare di L. 2.019.157.569.000.
- Anno 1997: rimborsi eseguiti n. 29.171 per un ammontare di L. 2.216.384.537.000.
- Anno 1998 (1° gennaio-15 maggio): rimborsi eseguiti n. 6.820 per un ammontare di L. 630.267.358.000.

Alla data del 15 maggio 1998, la Direzione Regionale del Veneto ha rilevato che erano giacenti presso gli uffici n. 17.698 rimborsi annuali per un importo complessivo di lire 866.591.504.000 con riferimento a tutti i periodi di imposta fino al 1996 e n. 3.073 rimborsi infrannuali per un importo complessivo di L. 420.110.338.000 riferito a tutti i periodi, compreso il primo trimestre 1998.

A fronte dei suddetti dati la medesima Direzione Regionale ha evidenziato che, se si considerano i rimborsi non liquidati per cause imputabili ai contribuenti o sospesi a titolo cautelativo (n. 9.407 per L. 349.088.486.000) e di quelli in corso di liquidazione alla predetta data (n. 2.168 per lire 206.987.925.000), la giacenza effettiva si riduce a n. 9.466 richieste di rimborsi per un ammontare complessivo di L. 730.615.432.000.

Ciò posto, la Direzione Regionale del Veneto, nel precisare che, rispetto ai termini di legge, la esecuzione dei rimborsi IVA avviene mediamente con un ritardo di appena 30 giorni con riferimento ai rimborsi

infrannuali e di un anno con riferimento a quelli annuali, ha assicurato il proprio impegno volto al raggiungimento dell'incremento dell'attività di restituzione delle eccedenze IVA a favore degli aventi diritto e della progressiva eliminazione dell'arretrato.

Infine, si osserva che il problema generale relativo ai rimborsi IVA è stato oggetto di recenti provvedimenti legislativi volti alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure, al fine di incidere sulla tempestività dei rimborsi medesimi e risolvere, almeno in parte, le attuali disfunzioni. Si fa riferimento in particolare alla possibilità concessa ai contribuenti titolari di partita IVA, in modo molto più esteso rispetto al passato, di compensare imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni con le somme a debito derivanti dalle dichiarazioni stesse o dalle liquidazioni periodiche (Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Sono stati previsti inoltre differimenti dei termini di decadenza per l'accertamento delle dichiarazioni a rimborso (Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 313) e nuove modalità di erogazione dei rimborsi e più specifici adempimenti che gli uffici devono osservare per la trattazione delle richieste di rimborso da parte dei contribuenti.

Ulteriori disposizioni, infine, sono state adottate anche sull'attuale sistema delle garanzie che il contribuente deve presentare in concomitanza con la richiesta di rimborso Iva (Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56). In particolare, tale normativa prevede per le piccole e medie imprese una garanzia collettiva, rilasciata dai consorzi costituiti sotto forma di società consortili e cooperative, basata sulla consegna di denaro vincolato a garanzia del soddisfacimento dell'eventuale credito. Per i gruppi di società con patrimonio risultante da bilancio superiore a 500 miliardi di lire è previsto che la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2539 c.c.

Allo scopo, inoltre, di evitare al contribuente adempimenti onerosi in relazione al modesto importo di cui si chiede il rimborso, il predetto provvedimento prevede l'esclusione della prestazione di garanzia per

i soggetti cui spetta un rimborso di imposta non superiore a lire dieci milioni.

Relativamente a tali ultime disposizioni, il Dipartimento delle Entrate, aderendo a talune richieste di semplificazione sulla materia, ha impartito ulteriori istruzioni (circolare n. 146/E del 10 giugno 1998) agli uffici competenti ed ai concessionari della riscossione in ordine alle prestazioni delle garanzie, ammettendo la possibilità del contribuente di revocare la richiesta di rimborso prodotta al concessionario ed optare invece per l'alternativa di computare in detrazione il credito. Con la medesima circolare, inoltre, sono stati forniti chiarimenti in relazione a talune problematiche interpretative concernenti i rimborsi IVA.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAVARESE. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 2 ottobre 1997 comunica la notizia della approvazione da parte della Commissione igiene e sanità del Senato del disegno di legge governativo che istituisce albi e ordini professionali per le professioni sanitarie ausiliarie;

tale provvedimento riconosce a dette professioni una pienezza professionale « fatte salve le competenze del medico » (dichiarazione del sottosegretario alla sanità, Bettoni);

in conseguenza della piena autonomia professionale verranno istituite lauree brevi, mentre gli operatori sanitari in attività godranno di una sanatoria;

il decreto legislativo n. 541 del 1992, che recepisce la direttiva 92/28/Cee, obbliga le aziende farmaceutiche ad assumere, per la mansione di informatore scientifico del farmaco, esclusivamente laureati in chimica, farmacia, C.TF. medicina, scienze biologiche, veterinaria: pertanto, gli informatori scientifici possono

isciversi all'ordine professionale relativo alla disciplina nella quale si sono laureati, cioè ad un albo professionale che regola prevalentemente attività che essi non svolgono, ma non possono avere un ordinamento professionale relativo alla specifica attività di fatto svolta, ordinamento tra l'altro necessario anche in base al regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103 ed in seguito all'istituzione di diploma di laurea triennale in informazione scientifica, già approvato dal ministero della sanità ai fini della congruità col dettato del decreto legislativo n. 541 del 1992, per l'autorizzazione a svolgere la professione di informatore scientifico-farmacologo;

l'ordine professionale degli informatori scientifici-farmacologi darebbe loro quella pienezza di responsabilità professionali che, similmente all'ordine dei giornalisti, costituisce l'unica garanzia per la collettività nazionale di un corretto svolgimento della informazione scientifica sui farmaci, funzione estremamente delicata per i risvolti sanitari ed economici ad essa collegati;

inoltre, il Ministro della sanità potrà, nel contesto della legge di istituzione dell'ordine professionale dei farmacologi, assumere gli opportuni provvedimenti per risolvere definitivamente gli aspetti controversi e di difficile interpretazione contenuti nel decreto legislativo n. 541 del 1992, sui quali è stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato —:

se non ritengano opportuno avviare una analoga iniziativa legislativa per gli informatori scientifici del farmaco, trattandosi di professionisti dipendenti che svolgono un'attività sanitaria non medica essendo in possesso del diploma di laurea in chimica, farmacia, scienze biologiche, veterinaria, nonché del titolo di laurea breve triennale in « informazione scientifica » e non godono a tutt'oggi di alcuna tutela professionale prevista dalle leggi vigenti (regio decreto-legge 24 gennaio 1924, e seguenti). (4-13186)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame anche sulla base delle*

considerazioni formulate dal Dicastero di Grazia e Giustizia.

Il D.LVO 30 dicembre 1992, n. 541, nel disciplinare l'attività d'informazione scientifica dei medicinali, ha richiesto agli informatori scientifici il possesso di determinati titoli di studio, che presuppongono la piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci da essi presentati sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.

Nel frattempo, sono stati istituiti corsi di diploma universitario in « Informazione scientifica sul farmaco », quale, a titolo di esempio, il corso di durata triennale presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Pisa (Decreto Rettorale del 31 ottobre 1997).

Riguardo poi, all'auspicata istituzione di un « albo » degli informatori scientifici, occorre rilevare che l'obbligo del possesso di uno specifico diploma di laurea già consente di per sé l'iscrizione al relativo albo professionale (ad esempio, a quello dei chimici), cosicché la « creazione » e la diffusione del nuovo « ordine », in cui verrebbero a confluire sia i laureati nelle discipline indicate dal D.LVO n. 541/92 — molti dei quali già iscritti ad altri albi professionali — sia i futuri diplomati in « Informazione scientifica del farmaco », di fatto potrebbero presentare aspetti e caratteristiche di coordinamento derivanti, tra l'altro, dalla ricordata ipotesi che lo stesso operatore risulti contemporaneamente iscritto in due distinti albi professionali.

Per tali ragioni, le proposte di legge presentate al riguardo in Parlamento, attualmente all'esame dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, debbono venir raccordate ed armonizzate con le disposizioni vigenti (in specie il D.LVO n. 541/92).

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SCALIA. — AI Ministri delle finanze e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

diversi organi di informazione hanno sottolineato le gravi anomalie che si registrano nel Terminal S. Palomba (Roma)

contribuendo a rendere insostenibile l'ipotesi del suicidio di Gianni Terra, la guardia giurata che lì prestava servizio di vigilanza;

la stessa notte in cui moriva con un colpo di pistola l'agente della Mondialpol, un Tir che stazionava a 500 metri dal Terminal, veniva sequestrato con il suo autista da 5 uomini armati;

le testimonianze raccolte dai giornalisti del programma televisivo *Chi l'ha visto* tra i ferrovieri che operano presso la stazione ferroviaria di S. Palomba confermano e sottolineano la grave pericolosità riscontrata nell'esercizio delle proprie mansioni in quelle aree, per la presenza quasi costante di elementi della criminalità organizzata (come conferma il conflitto a fuoco avvenuto la notte dell'Epifania);

inoltre in un articolo pubblicato nell'inserto *Mattina* de *l'Unità* l'11 dicembre 1997, si fa riferimento al seguente episodio: la polizia stradale di Aprilia intercetta un traffico di clandestini nascosti in un Tir che doveva essere sdoganato a S. Palomba, proprio nel Terminal dove quarantacinque giorni dopo verrà trovato morto la guardia giurata Gianni Terra. Per individuare eventuali basisti, la polizia ha chiesto l'autorizzazione a far entrare il Tir nell'area doganale, ma dalla dogana di S. Palomba sono stati sollevati problemi tecnici e pertanto l'operazione è sfumata;

lo stesso sostituto procuratore antimafia De Ficchy ha recentemente dichiarato che in quelle zone, il controllo della criminalità organizzata non ha niente da invidiare né alla Campania, né alla Sicilia;

l'importante area doganale è stata lasciata per anni senza la minima sorveglianza nonostante l'estensione e l'importanza dello scalo, il maggiore snodo intermodale del centro-sud, posizionato in un territorio controllato da potenti bande criminali mafiose e camorriste —:

quali interventi intendano adottare per far luce su quanto esposto in premessa;

quali interventi, ognuno per propria competenza, intendano adottare al fine di

ripristinare un controllo adeguato nell'area doganale del Terminal di S. Palomba.

(4-15163)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole a seguito di alcuni fatti delittuosi verificatisi presso il Terminal S. Palomba (Roma), ha chiesto di conoscere quali interventi si intendano adottare al fine di ripristinare il controllo adeguato nell'area doganale del predetto Terminal.

Al riguardo, il Dipartimento delle Dogane nel premettere che la Sezione doganale di Pomezia S. Palomba è stata istituita ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.D., approvato con Decreto Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, cioè nell'esclusivo interesse dell'ente richiedente ed è ubicata all'interno dell'omonimo terminal ferroviario, ha rilevato che la predetta Sezione non costituisce un'area doganale vigilata dalla Guardia di Finanza, bensì svolge servizio, nel normale orario di ufficio, per conto della SGT (Società Gestione Terminal) la quale, in quanto gestore del terminale stesso, è unica responsabile della sicurezza dell'area e del proprio impianto.

Il Dipartimento delle Dogane in merito alla vicenda relativa al controllo sul TIR intercettato dalla Polizia Stradale di Aprilia, ha precisato che non si sono avuti problemi di alcun genere. Si è trattato semplicemente di un controllo differito compiuto presso i locali del destinatario della merce dove il TIR medesimo è giunto scortato ed è stato sottoposto, alla presenza del personale doganale, alla rimozione dei sigilli doganali e al controllo della merce.

Per quanto riguarda i fatti criminosi verificatisi presso la Sezione doganale di che trattasi il competente Ministero dell'Interno ha rappresentato che sono stati effettuati dalle autorità competenti le opportune indagini che hanno portato tra l'altro all'arresto di quattro malviventi.

Circa gli aspetti relativi alla sicurezza dello scalo ferroviario in questione il medesimo Ministero ha osservato che, dagli atti della Compagnia Carabinieri di Pomezia, l'ultimo episodio di violenza risale al 24 maggio 1989, allorquando venne consumata

una rapina con aggressione della guardia giurata, dipendente della Mondialpol, ad opera di ignoti.

Dal giorno 1° dicembre 1997 il servizio di vigilanza allo scalo di Santa Palomba viene assicurato nell'arco notturno da un Istituto di vigilanza che svolge un servizio diurno nei giorni di sabato e domenica. Tale servizio nei rimanenti giorni della settimana è assicurato dal personale della direzione del terminal; all'interno dello scalo vi è, inoltre, la presenza della Guardia di Finanza che si occupa delle operazioni doganali, la cui attività di controllo dell'area relativa all'ufficio doganale è stata di recente intensificata.

Per quanto concerne la situazione della criminalità organizzata nelle zone di Pomezia ed Ardea, il Ministero dell'interno ha rappresentato che, allo stato, non risulta che in quei territori siano radicate ed operino vere e proprie organizzazioni criminose di tipo mafioso ma si sono evidenziate soltanto singole e sporadiche infiltrazioni.

Pertanto, ha sottolineato il Ministero dell'Interno che un'analisi della fenomenologia criminale in atto sul territorio dei due Comuni, ubicati sul litorale romano a brevissima distanza, sarebbe alquanto riduttiva se limitata ai soli eventi illeciti commessi nei Comuni stessi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SCALTRITTI. — Al Ministro delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, è stata innalzata l'aliquota Iva dal 16 al 20 per cento per le calzature e l'abbigliamento;

le piccole e medie imprese del settore delle calzature e dell'abbigliamento, che hanno una significativa concentrazione nel territorio marchigiano, si trovano fortemente penalizzate, oltre che danneggiate, dal ristagno dei consumi interni e dal calo delle esportazioni;

la perdita di fatturato delle predette imprese marchigiane è conseguenza anche dei provvedimenti sulla rottamazione per le auto che hanno indirizzato i consumi verso il rinnovo del parco automobilistico, penalizzando tutti gli altri settori merceologici, fra cui quello delle calzature e dell'abbigliamento —:

se non ritengano necessario ed opportuno, per evidenti ragioni di equità, varare degli incentivi anche per le imprese che operano nel settore delle calzature e dell'abbigliamento, sul modello di quelli previsti per la rottamazione delle auto.

(4-13228)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se l'Amministrazione finanziaria non ritenga necessario, per ragioni di equità di estendere incentivi, simili a quelli previsti per la rottamazione dell'auto al settore delle calzature e dell'abbigliamento in considerazione della penalizzazione che il settore medesimo ha ricevuto, come conseguenza dell'innalzamento dell'aliquota IVA dal 16% al 20% e dello spostamento dei consumi verso il mercato delle auto, incentivato appunto dai benefici previsti dai provvedimenti sulla rottamazione.*

Al riguardo, si osserva in via preliminare che i benefici relativi alla rottamazione delle auto non hanno natura fiscale, bensì sono dirette ad incentivare il consumatore all'acquisto di auto nuove. Peraltro, l'eventuale concessione di analoghi provvedimenti ai settori delle calzature e dell'abbigliamento competono al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il quale ha comunicato che sono allo studio possibili iniziative di sostegno sia sul piano produttivo che occupazionale, dirette verso il settore delle calzature e dell'abbigliamento sempre che le stesse siano compatibili con la normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Circa l'innalzamento dell'aliquota IVA nel settore di che trattasi si rileva che, con l'articolo 1 del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, è stata

soppressa l'aliquota del 16 per cento, elevando l'aliquota ordinaria dal 19 al 20 per cento.

Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di realizzare, con la riduzione delle aliquote da quattro a tre, l'allineamento alle disposizioni comunitarie.

In particolare, con riferimento ai prodotti dei settori tessile-abbigliamento e delle calzature, l'aliquota IVA è stata aumentata dal 16 al 20 per cento in quanto l'allegato « H » della direttiva comunitaria n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, contenente l'elenco delle forniture di beni e di servizi suscettibili di essere sottoposti alle aliquote ridotte, non comprende i prodotti di che trattasi.

Pertanto, l'applicazione di aliquote ridotte sui prodotti appartenenti ai settori calzaturiero e dell'abbigliamento avrebbe come effetto immediato l'attivazione da parte degli organi comunitari di una procedura di infrazione nonché una eventuale pronuncia di condanna dello Stato italiano da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Tuttavia il legislatore ha tenuto conto delle richieste del settore prevedendo all'articolo 14, commi da 5 a 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla finanziaria 1998) per i commercianti al minuto dei settori tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, un bonus straordinario IVA a valere sulle liquidazioni periodiche di dicembre 1997 e 1998.

Tale agevolazione, che spetta peraltro solo alle imprese nei confronti delle quali vengono effettuati gli accertamenti in base a parametri (articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), consiste nella diminuzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto da versare per la liquidazione e versamenti mensili (ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), ovvero nell'aumento dell'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'IVA relativa alle cessioni di prodotti in questione, risultante dalle annotazioni eseguite nel mese di dicembre 1997, e l'IVA maggiorata di un quarto relativa alla cessione dei prodotti medesimi,

risultante dalle annotazioni eseguite nel mese di dicembre 1996 (articolo 14, comma 5, legge 449/97); analoga agevolazione è prevista per l'anno 1998 (articolo 14, comma 7, legge 449/97).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SCOZZARI, PISCITELLO, DANIELI, DE BIASIO CALIMANI, CAMBURSANO, ORLANDO, SICA, DI CAPUA, CIMADORO e VELTRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro della difesa del 30 gennaio 1998, in attuazione del decreto-legge 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera C della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera A, destina l'Arsenale navale militare di Messina (Marinarsen) con 538 dipendenti civili nella tabella C comprendendolo tra gli enti sottoposti a « Graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura » qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell'amministrazione della difesa;

è stato predisposto, su richiesta dello stato maggiore della marina militare dall'ammiraglio comandante della base navale di Messina (Marisicilia) un piano di fattibilità di trasferimento della stessa con decorrenza 1° gennaio 1999, e sembra decisa per i prossimi mesi (settembre 1998) la partenza definitiva del naviglio militare;

la chiusura della base navale e dell'arsenale, dotato di attrezzature e di strutture tecnologicamente avanzate con maestranze e tecnici ad alto livello di specializzazione e di professionalità, comporterebbe la scomparsa di circa mille posti di lavoro dipendenti dal Ministero e di altri seicento impiegati nell'indotto con l'abbattimento per la città, che registra un tasso di disoccupazione del 30,7 per cento, di un

flusso finanziario di oltre 150 miliardi annui (tra salari, forniture e commesse);

a difesa di tali insediamenti, oltre alle molteplici iniziative sindacali, si è registrata una sollevazione popolare con l'inoltro al Capo dello Stato di una petizione firmata, in soli cinque giorni, da 53.178 cittadini —:

quali provvedimenti intenda prendere il Governo al fine di garantire anche attraverso un processo di ristrutturazione gli attuali posti di lavoro e di riportare la serenità tra i cittadini messinesi affettivamente legati, peraltro, alla suddetta struttura militare. (4-17465)

RISPOSTA. — *In relazione al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, è da precisare anzitutto che l'inserimento dell'Arsenale di Messina nella tabella « C » del decreto ministeriale 20 gennaio 1998, insieme con altri ventidue stabilimenti ed arsenali, non comporta affatto la cessazione delle sue attività.*

Infatti rispetto agli stabilimenti ed arsenali indicati in quella tabella per l'arsenale di Messina sono state già individuate le funzioni cui dovrà assolvere, che sono esattamente quelle espletate fino ad oggi, e cioè la manutenzione delle unità della locale base navale. È pur vero comunque che l'Arsenale dovrà essere in grado di svolgere la sua attività secondo i criteri di una gestione economica come previsto nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459.

In ogni caso, qualsiasi decisione riguardante il reimpiego del personale che potrà eventualmente risultare in esubero, per il quale il Governo si adopererà per favorire sbocchi occupazionali alternativi, come previsto dal citato decreto legislativo, sarà integralmente concordata con le organizzazioni sindacali. Peraltro, fino al gennaio 2003, nessun lavoratore sarà messo in mobilità a meno che egli non rifiuti un posto di lavoro nell'Amministrazione della Difesa, in altre Amministrazioni dello Stato, o in imprese private, la cui localizzazione nell'area di Messina costituisce un preciso impegno del Governo promuovere.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

ad un minore, cittadino italiano lo Stato ha chiesto quasi 26 milioni di tasse di successione da pagare in un'unica soluzione entro due mesi;

la colpa del ragazzo, che ha appena 16 anni, è quella di aver ereditato dalla madre, scomparsa di recente, l'appartamento in cui vive insieme con gli altri familiari;

gli altri eredi, mettendo in pratica le ultime volontà del genitore, hanno rinunciato alla loro quota legittima a favore del figlio più piccolo e hanno già pagato in tasse di successione oltre 6 milioni di lire;

nell'iter burocratico e amministrativo seguito per effettuare tutte le operazioni richieste dalle leggi vigenti, ci si è dovuti rivolgere alla Pretura, all'Ufficio del Registro e ad altri uffici pubblici spesso soltanto per presentare ad uno sportello pubblico un certificato ritirato in un altro —:

come si pensi che un minore, senza alcun reddito, possa far fronte a tale richiesta dello Stato;

quali interventi si intendano adottare per tutelare il minore e proteggere la sua famiglia. (4-17435)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha rappresentato che ad un cittadino italiano minore lo Stato ha chiesto 26 milioni da pagare entro due mesi in un'unica soluzione per tributi connessi alla successione della propria madre e concernente l'appartamento in cui il minore vive con altri familiari.*

Dopo aver descritto il lungo iter burocratico e amministrativo seguito per effettuare tutte le operazioni richieste dalle vigenti leggi, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere come un minore, peraltro senza alcun reddito, possa far fronte a tale richiesta e quali interventi si intendano adottare « per tutelare il minore e proteggere la sua famiglia ».

Al riguardo si osserva preliminarmente che le norme sulla tutela dei minori (articolo 343 e seguenti del Codice civile) prevedono una serie di adempimenti che hanno come unico scopo proprio la difesa degli interessi del minore medesimo.

In particolare per quanto riguarda la fattispecie in esame si osserva che il tutore non può accettare eredità per conto del minore senza la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare (articolo 374 del Codice Civile) e che, ai sensi dell'articolo 471 del Codice Civile, dette eredità devono essere accettate con il beneficio d'inventario.

Con riferimento all'aspetto tributario si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 concernente l'imposta sulle successioni e donazioni al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento, previa prestazione di idonee garanzie di una parte dei tributi dovuti in rate annuali posticipate.

Si precisa al riguardo che la dilazione non può estendersi oltre al 5° anno successivo a quello dell'apertura della successione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 dicembre 1996, con protocollo n. 187/96, la ex Cignal (ora Ugl) inviava al Ministro dell'interno una lettera relativa al centro documentazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella lettera si legge testualmente: « la situazione presso il centro documentazione va degenerando ancora; all'interno del centro operativo — non si sa a quale titolo, né da chi sia stata costituita — continua ad operare la sezione calcio Mario Amato nella quale figurano ancora alcuni dipendenti in servizio presso il centro documentazione »; « il servizio ginnico sportivo — non si sa a quale

scopo — continua ad autorizzare la partecipazione di detta sezione sportiva che nulla ha a che fare con le finalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

in data 12 aprile 1997, con protocollo n. 235/97, l'Unione generale del lavoro inviava al Ministro dell'interno una lettera relativa al centro documentazione vigili del fuoco; nella lettera si legge testualmente: « a tutt'oggi le SS.VV. non hanno fornito risposta alcuna alla nota Ugl n. 187 del 18 dicembre 1996 concernente il centro documentazione del corpo nazionale vigili del fuoco »;

in data 29 aprile 1997 con protocollo n. 249/97 l'Unione generale del lavoro inviava al Ministro dell'interno una lettera relativa al centro documentazione e relazioni pubbliche; nella lettera si legge testualmente: « ancora a tutt'oggi non è stata fornita alcuna risposta alla nota Ugl n. 187 del 18 dicembre 1996, concernente il centro documentazione »; « presso il centro documentazione e relazioni pubbliche è stato istituito il servizio di coordinamento e supporto tecnologico con l'ordine di servizio n. 7 del 18 dicembre 1996 »; « il citato ordine di servizio, tra l'altro, ha disposto all'ufficio copia e all'ufficio *desk top publishing* di confluire immediatamente nello istituendo ufficio *editing* »; « talune disposizioni emanate con l'ordine di servizio n. 1 del 7 novembre 1995 attribuiscono compiti e mansioni non corrispondenti e/o superiori ai profili professionali in possesso al personale ivi dipendente »; « il foglio/firma di cui alla disposizione di servizio n. 5 del 16 ottobre 1996 non osserva più di qualcuna delle norme vigenti in materia di pubblico impiego e/o del contratto collettivo nazionale di lavoro »; « in dispregio delle norme vigenti del contratto collettivo nazionale di lavoro e del decreto legislativo n. 29 del 1993 non è stata fornita assolutamente alcuna informazione in merito alla citata organizzazione del lavoro, riorganizzazione degli uffici e articolazione dell'orario e turnazioni »; « il signor Del Bianco, in possesso del diploma di geometra, risulta non essere assolutamente un Cta, in proposito, potrebbero trarre in

inganno le citate disposizioni n. 7 del 18 novembre 1996 »;

è al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risulta abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi generali sopra evidenziati —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione;

per quali motivi e ragioni si sia ritenuto opportuno fornire in tempo utile tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente;

se non ritengano opportuno indire, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 29 del 1993, specifico incontro per l'esame delle materie di cui all'articolo 9 del Ccnl;

se non ritengano opportuno annullare le eventuali disposizioni che contrastino con le norme vigenti in materia di pubblico impiego e/o del contratto collettivo nazionale di lavoro. (4-13116)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio.

Com'è noto, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proprio per la peculiarità dei compiti da esso svolti, deve necessariamente possedere e mantenere una particolare efficienza fisica.

Da qui la necessità per l'Amministrazione di sostenere e incentivare lo svolgimento dell'attività ginnico-sportiva nel cui ambito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 512, convertito con modificazione con la legge 28 novembre 1996 n. 609 è ricompresa anche l'attività svolta dai Gruppi Sportivi.

La Sezione calcio « Mario Amato », costituita con autorizzazione del Servizio Ginnico Sportivo, opera nell'ambito del Centro Operativo della Direzione Generale della

Protezione Civile e dei Servizi Antincendi al fine di consentire l'effettuazione di attività sportiva a tutto il personale in servizio nella Direzione, tra cui, ovviamente, anche i dipendenti del Servizio Documentazione che ne partecipano a pieno titolo.

Per quanto riguarda, poi, la presunta carenza di informazione in merito alla organizzazione del lavoro e degli uffici e articolazione dell'orario di lavoro e della turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal decreto-legislativo n. 29 dal 1993, si precisa che questa Amministrazione, con disposizione di servizio del 3 ottobre 1997, ha fissato nuovi criteri in merito alla gestione del personale, alla organizzazione interna e alle procedure di lavoro.

In tale contesto e sempre con disposizione di servizio il Geometra Del Bianco, in servizio con la qualifica di Capo Tecnico, è stato individuato responsabile del Settore Affari Generali, in quanto nel campo informatico, è stato ritenuto in possesso della necessaria professionalità e competenza.

Va altresì precisato che le difficoltà di funzionamento del Centro Documentazione dipendono, in massima parte, dalla carenza di personale tecnico qualificato appartenente ai ruoli non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il quale le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno disposto il blocco delle assunzioni.

Si soggiunge, infine, che è allo studio del Ministero una riorganizzazione del Centro Documentazione nell'ambito di una più vasta ristrutturazione degli uffici centrali, conseguente all'attuazione della legge n. 59/97.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 luglio 1997 con protocollo n. 284 del 1997 l'Unione generale del la-

voro inviava al sottosegretario al tesoro una lettera relativa alle strutture, impianti ed attrezzature del Centro studi esperienze del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

nella lettera si legge testualmente che « nel mese di gennaio 1997, il direttore del centro studi esperienze ha diramato presso gli uffici ministeriali di codesta amministrazione e alle organizzazioni sindacali di categoria la relazione di consuntivo per l'anno 1996 e le linee programmatiche 1997, comprendente anche lo Stato delle strutture, degli impianti e delle attrezzature »;

la nuova palazzina del Cse consegnata già dal 1995, non risulta a tutt'oggi agibile perché priva dei seguenti impianti tecnologici: alimentazione energia elettrica da proprio punto di consegna e misura (cabina elettrica MT/bt); alimentazione fluido per scambio di calore degli elementi riscaldanti; impianto di condizionamento estivo; impianto telefonico »;

« alle deficienze sopra indicate è stato provvisoriamente ovviato mediante allacciamenti provvisori derivanti da alimentazione del vecchio insediamento; e che, comunque, non dispone della documentazione e le certificazioni necessarie per il perfezionamento degli incombeni di legge ai fini della prevenzione e della sicurezza »;

« il vecchio ed attuale insediamento del Cse che insiste anch'esso nel complesso di Capannelle, è gravato delle stesse problematiche strutturali ed impiantistiche di cui soffrono le scuole centrali antincendio; il forno sperimentale è al presente gravato da: deficienze strutturali, eliminazione guarnizioni in amianto; deficienze impiantistiche; adeguamento impianto elettrico; trasformazione alimentazione da gasolio a metano; condizionamento ambientale per microclima »;

« relativamente all'insediamento distaccato di Montelibretti del centro studio esperienze: il capannone interlaboratori destinato a simulazione in scala reale di incendi, al presente, non è utilizzato; il capannone destinato a prove di impianti di

spegnimento di incendi del laboratorio di idraulica è gravato da problematiche strutturali; il *bunker* destinato a prove con sostanze radioattive e macchine radiogene del laboratorio di difesa atomica è gravato da serie problematiche costruttive ed impiantistiche; e di fatto non è stato mai utilizzato anche per deficienze organiche » —:

se intendano inviare un'ispezione al fine di accertare se la situazione sopra esposta violi le norme contenute nel decreto legislativo 626 del 1994 e successive modificazioni;

se intendano inviare un'ispezione al fine di accertare se sia effettivamente tutelato il diritto alla salute dei dipendenti;

se intendano inviare un'ispezione per verificare se sia stato sperperato danaro pubblico;

per quali motivi e ragioni i lavoratori in servizio presso il centro studi esperienze continuino ad essere costretti ad operare ed a vivere nei suddetti luoghi di lavoro nonostante l'evidente stato di degrado e di pericolosità, già denunciato fin dal gennaio 1997 dallo stesso direttore del Cse.

(4-15459)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Preliminarmente occorre evidenziare che per tutte le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresa quella del Centro Studi ed Esperienze, si è provveduto ad effettuare, nei tempi previsti, ai sensi del Decreto Legislativo 626/94, la valutazione dei rischi ed a redigere il documento di sicurezza con conseguente pianificazione e programmazione degli interventi da realizzare per eliminare o ridurre i rischi esistenti.

La vigilanza e la sorveglianza del rispetto delle norme viene effettuata da personale sanitario e tecnico di questa Amministrazione, appositamente incaricato ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1997, così

come specificato con decreto 22 dicembre 1997, n. 518.

Tanto premesso, nell'assicurare che i lavoratori dipendenti del Centro Studi ed Esperienze non sono esposti a rischi indebiti, non si può non riconoscere l'esistenza di alcune disfunzioni che, peraltro, sono da ricondursi principalmente a deficienze strutturali proprie degli anni in cui è sorto il complesso di Capannelle.

Al fine di conferire alle opere coefficienti di sicurezza accettabili sono stati effettuati alcuni interventi ristrutturativi.

Si è proceduto, infatti, a bonificare il forno dall'amianto e a consegnare alla ditta appaltatrice i lavori di adeguamento previsti dalle nuove normative.

Il bunker destinato a prove con sostanze radioattive e macchine radiogene del laboratorio di difesa atomico, non è al momento utilizzabile per problemi legati alla carenza di organico.

A ciò si aggiunge che l'aggravio di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del citato manufatto oltre agli investimenti ancora necessari per l'acquisto e l'installazione di impianti e materiali, non appare oggi economicamente giustificabile in quanto la struttura in parola, costruita nei primi anni ottanta, non è più adeguata alle attuali esigenze.

Per quanto riguarda, infine, la nuova palazzina del Centro Studi ed Esperienze si confermano i rilievi segnalati dalla S.V. Onorevole con la sola esclusione dell'impianto termico che è stato attivato in questi giorni.

La programmazione degli interventi di cui trattasi rientra, d'altra parte, nell'esclusiva competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreti del 12

dicembre 1996, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie speciale, n. 77 del 10 ottobre 1997, ha bandito vari concorsi per titoli riservati al personale interno in ruolo al 15 settembre 1993, ad avviso dell'interrogante, palesemente viziati, tanto da risultare illegittimi nei confronti della vigente normativa concorsuale;

tali concorsi, infatti, sono stati banditi secondo una norma abrogata che prevedeva l'indizione di concorsi interni riservati « per titoli di servizio e colloquio » e sostituita dal precetto dell'articolo 20 del decreto-legge 20 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che dispone di mettere i posti a concorso « secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore »;

altro motivo di illegittimità deriva dal fatto che per tutti i posti messi a concorso non è previsto il requisito essenziale nei concorsi pubblici e cioè il possesso di adeguato titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado fino ai profili del IV livello; diploma di istruzione secondaria di secondo grado dal V al VII livello; diploma di laurea per l'VIII ed il IX livello;

altro motivo di discussione è quello che esiste una netta differenziazione tra il totale della valutazione dei titoli ed il colloquio: al primo è assegnato un massimo di 10/30, mentre al secondo un massimo di 20/30;

anche nell'ambito della valutazione dei titoli, è presente eccesso di potere sotto il profilo di manifesta irragionevolezza e parzialità: infatti, la distribuzione del punteggio nelle varie maxi-categorie (anzianità, 5 punti; titolo di servizio, 3 punti; titoli culturali, 1 punto; corsi di perfezionamento, 1 punto) prevede una concentrazione pari all'80 per cento del punteggio da attribuire nella valutazione dei titoli ad attività comunque legate al servizio, mentre solo il 20 per cento è riservato ai titoli comprovanti oggettivamente il livello di preparazione dei candidati (cultura e formazione professionale);

tornando alle maxi categorie fra cui sono ripartiti i titoli, si richiama l'atten-

zione anche sul fatto che vengono definiti, nei bandi di concorso, soltanto i punteggi massimi per ciascuna categoria di titoli, mentre viene però omesso di definire il punteggio massimo attribuibile singolarmente ai titoli ascrivibili ad ogni singola categoria e ciò lascia all'amministrazione ampi spazi di apprezzamento discrezionale dei singoli titoli nell'ambito di ciascuna categoria, non rispettoso dell'interesse di tutti i candidati a vedere valutato il proprio merito in condizione di assoluta e verificabile obiettività;

pertanto nonostante l'inequivocabile disposto della legge il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha indetto ugualmente i concorsi interni riservati, mantenendo il soppresso procedimento di accesso « per titoli di servizio e colloquio »;

evidentemente, nel caso di ricorsi vincenti, presentati da candidati ai concorsi o da esclusi dagli stessi, l'amministrazione sarà chiamata a pagare le spese processuali, senza contare che i tempi dell'espletamento si dilateranno a dismisura nel caso di resistenza e che comunque, anche a prove espletate, le varie graduatorie risulteranno di per se stesse impugnabili —:

quali siano i motivi e le ragioni di tale comportamento da parte del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

se il Governo ritenga ammissibile che il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato violi in maniera così palese l'attuale normativa vigente in materia di concorsi;

quali conseguenti e doverose iniziative e provvedimenti intendano adottare per risolvere tale incresciosa situazione.

(4-15538)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'Amministrazione ha considerato suo dovere l'emanazione dei bandi in argo-

mento, ai fine di non porre nel nulla l'intenzione, dichiarata dal legislatore nel decreto-legge n. 32/95 convertito dalla legge n. 104, di consentire al personale già di ruolo al 15 settembre 1993 di accedere anche ai posti di livello superiore disponibili per l'incremento dell'organico, dipendente dall'acquisizione delle funzioni del soppresso Intervento Straordinario nel Mezzogiorno.

Ed in effetti, la disposizione di cui al decreto-legge n. 244/95 come convertito dalla legge n. 34/95 (a brevissimo tempo, si sottolinea, dall'emanazione della norma modificata), testualmente non esclude che l'inquadramento del predetto personale nei ruoli modificati avvenga mediante passaggio a livello superiore, ovviamente tramite adeguate procedure selettive; bensì, elimina l'obbligo di concertazione con la Funzione Pubblica per l'emanazione di apposito regolamento, rinviando alle norme in vigore.

Pertanto, non potendosi ipotizzare un cambiamento totale di politica legislativa, su di una materia così delicata, nel giro di pochi mesi, si è interpretata la norma nel senso che ogni Dicastero interessato potesse o dovesse emanare un proprio regolamento per i concorsi interni conseguenti all'attuazione del decreto-legge n. 32/95 convertito dalla legge n. 104/95, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Fra le norme in vigore vi è incontrovertibilmente, l'articolo 5 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/90, che prevede la partecipazione ai concorsi del personale che sia di ruolo da cinque anni e che possieda il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni; non appare, quindi, che vi siano stati abusi da parte dell'Amministrazione.

Quanto alle singole censure dell'interrogante, risulta contraddittorio il lamentare un punteggio massimo di 20/30 per il colloquio, ritenendolo eccessivo, rispetto ai 10/30 per i titoli di servizio, e poi contestare che dei 10/30 dei titoli ben l'80% sia previsto, come punteggio massimo, per titoli legati al servizio e non culturali e professionali.

Infatti, proprio tale ripartizione dimostra, al contrario, la serietà di intenti dell'Amministrazione, che, al fine di accertare oggettivamente la preparazione culturale e professionale dei candidati, ha ripartito il punteggio massimo attribuibile dando la prevalenza al colloquio, che certo non si ridurrà ad un « pro forma » (né tale sembra essere l'assunto dell'interrogante).

Invero, l'anzianità di servizio incide solo per il 5% del punteggio massimo attribuibile in totale ai singoli candidati.

Né è sostenibile, d'altro canto, che l'anzianità ed i titoli di servizio non siano prove oggettive del livello di preparazione, specie professionale, dei candidati, o che lo siano meno dei titoli culturali e dei corsi di perfezionamento.

Certo sarebbe stato arbitrario, invece, prevedere un punteggio prevalente per i soli titoli culturali, a danno dei precedenti di servizio, 3, soprattutto, a danno dell'accertamento tramite colloquio.

Si informa tuttavia che è tuttora pendente ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso due dei concorsi interni, presentato dalla DIRSTAT ed anche da una dipendente di questa Amministrazione. A sua volta il Consiglio di Stato, ha annullato, su istanza dell'Amministrazione stessa, le sospensive concesse da TAR del Lazio.

Per completezza di informazione, si fa infine presente che l'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, operante presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, interpellato da questa Amministrazione aveva formulato apposito rilievo sulle procedure concorsuali in questione nel presupposto che il citato articolo 20 della L. n. 341/95 di conversione del decreto-legge n. 244/95, facesse riferimento non a concorsi riservati al personale interno ma a riserve di posti in sede di indizione di concorsi pubblici.

Peraltro le citate censure sono state ritenute superate dai chiarimenti forniti dalla Direzione Generale degli Affari Generali del Ministero dell'Industria, secondo la quale il disposto del richiamato articolo 20, sostanziosamente come una deroga (una tantum) al divieto dell'indizione di concorsi interni, non può che riferirsi ad una procedura

selettiva riservata esclusivamente al personale interno dell'Amministrazione già in ruolo alla data del 15 settembre 1993.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

STRAMBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione della « Ericsson telecomunicazioni spa » si è svolta in fasi successive dal 1980;

dal luglio del 1995 la società ha sospeso cento dipendenti senza un preventivo accordo sindacale che definisse tempi, modalità e motivazioni dell'operazione;

poiché i dipendenti sospesi hanno impugnato le sospensioni, la società ha prima reintegrato e successivamente riavviato le procedure di sospensione con le stesse modalità, nonostante le sentenze emesse a favore dei dipendenti;

dal 1990 l'azienda ha usufruito di prepensionamenti, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, mobilità lunga e breve, provvedimenti questi che hanno riguardato un totale di duemila dipendenti di fatto reintegrati nell'arco di qualche anno, con circa millecinquecento nuove assunzioni con contratti di formazione lavoro, a tempo determinato e a tempo indeterminato. Tra questi, solo nel 1996, risultano essere stati assunti impiegati di concetto di quinto, quinto S, sesto e settimo livello, per un totale di oltre centoventi unità;

risulta all'interrogante che alcuni ex-dipendenti, pensionati o che hanno usufruito dei prepensionamenti, siano utilizzati come consulenti esterni e che ditte esterne abbiano avuto in appalto attività di dipendenti già dichiarati in esubero;

l'ispettorato del lavoro ha disposto sanzioni nei confronti dell'azienda per il ricorso massiccio agli straordinari imposti ai lavoratori;

secondo la legge n. 863 del 1994 (articoli 4 e 31), l'azienda non può assumere nuovo personale con profili e livelli professionali simili o uguali ai lavoratori sospesi o in cassa integrazione. L'ispettorato del lavoro ha, tra gli altri, il compito di controllare che le aziende non disattendano le normative previste dalla legge n. 863 del 1994. Nel caso della « Ericsson telecomunicazioni » risulta che tale controllo sia stato effettuato a campione, con il rischio evidente che la relazione finale finisca per essere non del tutto attendibile —:

se non intenda prendere provvedimenti nei confronti della dirigenza della « Ericsson telecomunicazioni » che ha condotto questa dissennata gestione del personale;

se non intenda, verificate le circostanze sopra descritte, adoperarsi affinché sia disposto il reintegro di tutto il personale sospeso o in altro modo messo fuori dal ciclo produttivo;

se non intenda bloccare il ricorso ad appalti a ditte esterne, che rischia di portare ad ulteriori aumenti di personale in esubero;

secondo quali criteri si sia consentito all'azienda il ricorso ad ammortizzatori sociali e successivamente quello a nuove assunzioni, e perché sia stato consentito l'accesso ai lavori socialmente utili ai lavoratori sospesi nonostante la Cigs non sia ancora stata approvata legge n. 515 del 1995, con un costo per i contribuenti di almeno cinque miliardi di lire. (4-11175)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si riferisce sulla base delle notizie rese dalla Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale e degli accertamenti effettuati dalle Direzioni Provinciali del Lavoro interessate alla vicenda segnalata nell'atto parlamentare.*

Va premesso, innanzitutto, che la denominazione sociale « ERICSSON TELECOMUNICAZIONI » si è configurata solo in data 1.1.1994, epilogo di un processo di

trasformazioni societarie culminate nella fusione per incorporazione delle società ERICSSON FATME ed ERICSSON SIELTE.

Le suddette aziende, con soluzione di continuità, hanno usufruito del beneficio della C.I.G.S. a partire dall'anno 1985.

Si rileva, tuttavia, che nel corso dell'anno 1990 le aziende in questione non risultano aver beneficiato di Cassa Integrazione Guadagni, mentre dal 1991 la ERICSSON FATME risulta aver usufruito della CIGS dall'11 novembre 1991 al 10 novembre 1994 e la ERICSSON SIELTE per il periodo dal 3 agosto 1992 al 27 novembre 1993.

La Soc. ERICSSON SIELTE ha inoltre usufruito, per l'unità di Bari, dei benefici scaturenti dalla concessione dei contratti di solidarietà, per periodi non continuativi, dall'1.5.93 al 31.12.94.

Risulta, inoltre, che nei confronti della ERICSSON FATME, con delibera CIPE del 12.6.1992, sono state accertate n. 180 eccedenze, che la società poteva fronteggiare con il ricorso al prepensionamento.

La nuova società ERICSSON TELECOMUNICAZIONI ha effettivamente presentato, come riferito nel documento parlamentare, un programma di ristrutturazione aziendale, di durata biennale, avente decorrenza dal 1° agosto 1995, finalizzato alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

In data 8 aprile 1997, con DD.MM. n. 22527 e 22528, è stata negata la concessione del beneficio richiesto, su conforme parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 19, quinto comma, della legge n. 41/86.

In data 10.7.1997 l'azienda ha impugnato i DD.MM. di reiezione, con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per il Lazio e, conseguentemente, l'Amministrazione ha sospeso il procedimento di riesame richiesto nel frattempo dalla società, secondo quanto previsto da apposita circolare ministeriale.

Per quanto riguarda gli ulteriori episodi richiamati nell'interrogazione, dagli accertamenti effettuati dalle competenti Direzioni Provinciali del lavoro, gli stessi appaiono limitati alle sedi di Pagani e Roma.

Nella sede di Pagani (SA), a seguito della denuncia di alcuni dipendenti, posti in C.I.G.S., il Servizio Ispezione del Lavoro ha trasmesso all'Autorità Giudiziaria un circostanziato rapporto per ipotizzati illeciti penali, amministrativi e tributari. I fatti, significativi ai fini penali, di cui al rapporto giudiziario inerivano, in particolare, ad accertati rapporti di interposizione di manodopera ai sensi della n. 1369/60.

Sono state, altresì, rilevate violazioni del superamento dell'orario settimanale (eccedenti le 48 ore) per le quali, in quanto non rientranti nella « fattispecie delle esigenze tecnico produttive », si è proceduto alla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi della legge n. 689/81.

Altro illecito amministrativo contestato ha riguardato omissioni contributivo-assicurative su imponibili retributivi per lavoro straordinario effettuato, ma non registrato, eccedente le 48 ore settimanali.

In relazione a quest'ultimo illecito è stata altresì inviata segnalazione alla Guardia di Finanza per eventuali collegate omissioni fiscali-tributarie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge 30.12.1991, n. 413.

I lavoratori sospesi sono stati tutti riasorbiti nell'attività produttiva, a seguito del decreto ministeriale di diniego della C.I.G.S.

Per quanto riguarda l'unità produttiva di Roma, il servizio ispettivo ha reso noto che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1995 e il 31 agosto 1997, il personale occupato è diminuito di oltre 500 unità, anche per effetto dello scorporo, intervenuto nel 1996, dell'attività di gestione delle reti mediante trasferimento alla nuova società COSIR, il cui pacchetto azionario è detenuto dalla finanziaria ERICSSON s.p.a.

Le cessazioni operate nello stesso periodo, nella misura complessiva di 811 unità, comprese le 439 passate alla COSIR, sono dovute in misura prevalente a dimissioni volontarie (212) o incentivate (46). Altre 83 sono, invece, intervenute a seguito di procedura di mobilità, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

La ERICSSON TLC, in attuazione del piano di ristrutturazione, ha, peraltro, proceduto a nuove assunzioni di personale

dotato di capacità professionali maggiormente rispondenti ai sistemi applicativi per inserirlo nei settori più impegnati sul fronte dei nuovi programmi a tecnologia avanzata.

Nel corso del 1996, effettivamente la società ha proceduto all'assunzione di 126 unità di personale. Più precisamente ha operato 87 assunzioni a tempo determinato, 11 a tempo indeterminato e 28 con contratto di formazione e lavoro.

L'Ufficio ispettivo ha riferito, inoltre, che per far fronte alle diverse necessità operative, la società ha richiesto la collaborazione di soggetti dotati di professionalità non presenti in azienda (in materia legale e fiscale o per attività formative sulla sicurezza con riferimento alla legge 626/94).

Si è avvalsa, anche, della collaborazione esterna di professionisti, già appartenenti a società confluite nell'attuale ERICSSON TELECOMUNICAZIONI e cessati dal servizio, in alcuni casi da oltre 5 anni, i quali, in virtù dell'esperienza acquisita e delle conoscenze possedute hanno potuto garantire un servizio di supporto tecnico in vari compiti gestionali della società.

Tale forma di collaborazione è stata esplicata in ambiti e per scopi predeterminati riguardanti l'ampliamento del mercato presso clienti esteri, le verifiche contabili, il controllo amministrativo della produzione, la promozione commerciale, l'attività formativa del personale ed altre iniziative a carattere professionale.

Per il conseguimento degli obiettivi la società si è avvalsa anche di ditte esterne incaricate di svolgere lavori complementari in esecuzione di distinti contratti di appalto che, fino al 21.9.1996, hanno riguardato prevalentemente lavori di scavo ed installazione e, successivamente, in seguito allo scorporo della gestione reti, soltanto lavori di installazione per apparati TLC.

In aggiunta agli affidamenti in regime di appalto o subappalto la società ha intrattenuto rapporti commerciali con numerose ditte fornitrici di servizi in campi diversi, che vanno dai trasporti alla predisposizione di programmi informatici, alla traduzione di testi ad attività di studi e ricerche, etc.

Il Servizio Ispettivo, nei ripetuti accessi presso la società in questione e le società in

essa confluite, ha esaminato, secondo le procedure di rito, i molteplici aspetti connessi alle situazioni sopra descritte.

Non risulta adottato alcun provvedimento per mancanza di elementi oggettivi integranti illeciti amministrativi o penali.

Peraltro, l'ufficio ha precisato di non aver mancato di adottare i dovuti provvedimenti e di riferire all'autorità competente fatti e circostanze laddove gli stessi integrassero ipotesi di illecito amministrativo o penale, come avvenuto nel caso del superamento dell'orario di lavoro.

La società, infatti, a causa dell'evoluzione dei processi tecnologici e della riconfigurazione dell'azienda (per far fronte alle difficoltà operative derivanti dalla diminuzione di personale qualificato, nonostante l'avvio di un programma di assunzione), dal 1995 al 1997 ha fatto registrare il superamento dell'orario di lavoro per circa 26.600 ore complessive con un incidenza dallo 0,02% allo 0,04% rispetto al monte ore annuo medio di 2.800.000 ore-lavoro. Ciò in particolare, nei settori dei sistemi teleinformatici, sistemi di telecomunicazioni, radiomobili e, comunque, per qualifiche non interessate al richiesto intervento della C.I.G.S.

Inoltre, in data 24 aprile 1996, è stato trasmesso alla Pretura di Roma un circostanziato rapporto con riferimento ad eventuali ipotesi di reato connesse all'assunzione, dalle liste di mobilità, con i conseguenti benefici economici, di n. 23 unità, già dipendenti della Società CO.ELM, il cui capitale era interamente detenuto dalla società FATME, poi confluita nella ERICSSON TLC.

Da ultimo, con riferimento all'utilizzazione dei lavoratori in C.I.G.S. in progetti di lavori socialmente utili, la società ha instaurato con la ex GEPI un rapporto di collaborazione finalizzato alla ricerca di nuove occasioni di reimpiego per i lavoratori in C.I.G.S. ed in mobilità mediante utilizzo degli strumenti offerti dalla legislazione vigente.

In virtù di tale accordo e della convenzione stipulata dalla ex GEPI con questo Ministero in data 21 aprile 1993, sono stati utilizzati lavoratori in C.I.G.S. in progetti di

lavori socialmente utili presso il Ministero dei Beni Culturali, presso il Comune di Roma e presso il Ministero dell'Ambiente.

Appare opportuno chiarire, peraltro, che da un'eventuale sentenza del T.A.R. confermativa del provvedimento di diniego della C.I.G.S., conseguirebbero esclusivamente obblighi ed adempimenti a carico della società. Questa, infatti, dovrebbe eventualmente provvedere ad integrare i versamenti contributivi non effettuati alla scadenza, in attesa del provvedimento ministeriale, successivo della C.I.G.S. (invece negata).

Riferisce l'Ispettorato che dal prospetto riepilogativo fornito dalla società, non risulta che alcun lavoratore rientrato dalla C.I.G.S. sia stato nuovamente posto in regime di integrazione salariale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

TRANTINO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la dottoressa Carla Burri, direttore dell'Istituto italiano di cultura per la Rae al Cairo, nominata con decreto n. 114/5894 del 2 novembre 1992, laureata in papirologia, con corsi di perfezionamento in archeologia orientale all'Università di Roma, ha lavorato come addetta in Egitto dal 1964 al 1971, come vicedirettore fino al 1977, e poi come direttore fino al 1981;

dopo avere diretto gli istituti di Belgrado e Atene, è stata rinvia, per la sua specializzazione, nuovamente al Cairo, dove ha intrapreso una serie di importanti attività, fra cui quella fondamentale del ripristino e riapertura della sezione archeologica da lei stessa creata negli anni 1960 e successivamente chiusa fino al suo rientro al Cairo;

inoltre ha avviato un intenso lavoro per le traduzioni di testi italiani letterari e scientifici, nonché la promozione di una maggiore presenza di docenti italiani nelle Università egiziane, così ampliando, con

efficacia crescente, la portata di penetrazione e radicamento dell'immagine positiva dell'Italia;

la legge n. 401 del 1990, articolo 13, comma 3 prevede che il direttore che non cambi sede dopo quattro anni di attività all'estero, non ha diritto a permanere nella stessa sede per altri quattro anni, bensì per solo due anni, interrompendo così le iniziative intraprese;

la suddetta legge garantisce invece agli addetti, anche quelli reggenti, di poter restare otto anni nella stessa sede, creando perciò evidenti disparità di trattamento, punitivo nei confronti dei direttori —

se non ritenga opportuno e necessario intervenire per concedere una deroga all'applicazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 401 del 1990, consentendo alla dottoressa Carla Burri di proseguire per altri due anni la carriera di direttore nella sede attuale, così da poter concludere positivamente le iniziative avviate, in ragione della sua elevata competenza, culturale e professionale, della efficienza e buona amministrazione, assicurati dalla sua positiva e apprezzata permanenza presso l'Istituto italiano di cultura, evitando così, con un avvicendamento, di disperdere gli utili risultati sinora conseguiti e da tutti, specialisti e fruitori, riconosciuti. (4-15848)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dall'Onorevole interrogante si conferma che l'articolo 13, 3° comma, della Legge 401/90 dispone che « i direttori non possono rimanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi ». Nello spirito della legge, infatti, sei anni sono considerati un periodo sufficiente per consentire ai Direttori degli Istituti di Cultura di intraprendere e « consolidare » attività culturali nel Paese di accreditamento, che possano essere proseguite al di là della loro permanenza.*

La stessa legge prevede inoltre che a conclusione della missione all'estero, i Direttori effettuino un periodo di aggiornamento professionale al fine specifico di consentire loro un migliore svolgimento delle attività istituzionali cui sono preposti. Tali

funzioni differiscono peraltro da quelle degli « addetti » che coadiuvano il direttore nello svolgimento delle attività di promozione culturale.

L'avvicendamento di un direttore, prassi consueta ed ordinaria nell'Amministrazione degli Esteri, non interrompe lo svolgimento delle iniziative già definite ed intraprese che possono essere adeguatamente continuate e sviluppate dal direttore subentrante o dagli addetti in servizio con la supervisione del Capo della Rappresentanza diplomatica o consolare il quale esercita, ai sensi dell'articolo 3, lettera « d » della succitata Legge, funzioni di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto di Cultura.

Una deroga all'articolo 13, comma 3° della Legge 401/90 potrebbe configurarsi solamente con apposito intervento legislativo di modifica dell'articolo stesso anche alla luce di un parere espresso dal Consiglio di Stato circa i termini di permanenza all'estero del personale dell'Area della Promozione Culturale.

Si ricorda, infine, che l'attuale Direttore presso l'Istituto Italiano di Cultura al Cairo, al momento dell'assunzione dell'incarico aveva ben presenti i termini delle vigenti disposizioni che non le consentono di rimanere nella sede oltre il sesto anno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

TRANTINO, FRATTINI, CARUSO, LO PRESTI, ASCIERTO, PAOLONE, GIUDICE, NERI, PALUMBO, PRESTIGIACOMO e GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

risulta agli interroganti che settimane scorse funzionari inviati dal ministero dell'interno presso alcune questure del Sud Italia e, in particolare presso gli uffici della Digos, abbiano iniziato una sorta di acquisizione di incartamenti che si trovano nei fascicoli di persone impegnate in organi elettivi, ma appartenenti a formazioni politiche dell'opposizione e in particolar modo di alleanza nazionale e forza Italia;

i suddetti funzionari del ministero dell'interno hanno chiesto e ottenuto la

collaborazione dei loro colleghi in servizio presso le varie questure « visitate », ove è stata acquisita vecchia documentazione relativa ad alcuni personaggi impegnati nei partiti di opposizione, costruendo così un autentico dossier, apparentemente nuovo, ma, in realtà, riciclaggio di vecchia « spazzatura », che ha consentito una rinnovata « schedatura »;

appena pochi giorni dopo la « missione » di questi funzionari presso la Questura di Catania, dove sono stati chiesti vecchi documenti relativi all'assessore regionale al turismo della Sicilia, Nino Strano, su una inchiesta del 1995 e all'epoca pubblicizzata sugli organi di informazione, è stata nuovamente riproposta sugli stessi organi di informazione la medesima notizia, identica e senza nessuna ulteriore novità relativa a quella inchiesta del 1995 —:

quali siano i motivi che hanno indotto il ministero dell'interno ad autorizzare simili « missioni » di funzionari alla ricerca di vecchi fascicoli riguardanti esponenti di partiti di opposizione e se non ritengano di fare cessare siffatto metodo bolscevico dell'uso dello strumento giudiziario per l'eliminazione degli avversari politici. (4-16954)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde.*

Questo Ministero non ha disposto di sua iniziativa alcuna acquisizione di incartamenti del tipo di quelli cui si fa riferimento nell'interrogazione, e tanto meno con l'intento di costruire « dossier » e « schedature » di carattere politico.

Sono stati invece eseguiti accertamenti nell'ambito di un'indagine disposta dalla competente autorità giudiziaria, cui il personale della Polizia di Stato si è compiutamente attenuto, a norma delle vigenti disposizioni processuali.

Com'è noto in indagini di questa natura il Ministero dell'Interno non può in alcun modo interferire.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

in data 8 novembre 1995 la giunta comunale di Modena deliberava di adottare in via sperimentale, per quindici giorni, due fucili *laser* mod. FL R 005 e FL R 007, entrambi di classe 3B, prodotti dalla ditta francese Desman s.a.r.l.;

tali fucili, in precedenza impiegati in ambito esclusivamente militare e divenuti di uso civile a partire dal 1° gennaio 1995, venivano noleggiati per essere utilizzati al fine di allontanare gli storni dagli alberi situati lungo le strade e nelle piazze del centro cittadino con lo scopo dichiarato di prevenire gli imbrattamenti del suolo pubblico;

le istruzioni di impiego dei fucili riportate dal fabbricante ne prescrivono l'uso in aperta campagna e con molta cautela potendo cagionare, nel raggio di 63 metri, danni oculari progressivi quali il distacco della retina;

numerose associazioni animaliste ed ecologiste e diversi privati cittadini hanno ripetutamente evidenziato i rischi ed i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dall'assenza di cautela nell'uso dei fucili *laser*, il loro uso indiscriminato all'interno del centro abitato e non ultima la crudeltà del trattamento riservato agli animali;

sulla vicenda prendevano via via posizione, tra gli altri, il professor Giorgio Celli, che definiva « ridicola e scandalosa » la politica di controllo dei volatili a Modena, il professor Claudio Peruccio, docente di medicina veterinaria all'Università di Torino, il professor Carlo Consiglio dell'Università di Roma e gli europarlamentari Verdi, che nell'ottobre del 1996 e nel novembre del 1997 presentavano due articolate interrogazioni a Strasburgo;

il comune di Modena, con delibera della giunta del 3 luglio 1996, stipulava una convenzione con il consorzio di solidarietà sociale di Modena per l'esecuzione del trattamento antistorno per il periodo dal 29 luglio al 30 novembre 1996. La predetta convenzione veniva rinnovata anche per il 1997;

in data 12 maggio 1997 la Commissione consultiva centrale operante presso il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno esprimeva il proprio parere sull'uso dei fucili *laser* negandone da una parte la qualifica di arma ma evidenziandone dall'altra la pericolosità per l'occhio umano e la necessità di impiegarli con le opportune cautele;

in particolare la commissione rappresentava l'opportunità di: utilizzare lo strumento al di fuori dei centri abitati o lontano da essi; definire, delimitare o sgombrare la zona di rischio con apposita cartellonistica di pericolo *laser*; attivare sistemi di avvertimento acustici ed ottici; predisporre adeguata sorveglianza delle aree adiacenti la zona di rischio; far portare occhiali di protezione a filtri ottici all'operatore; non dirigere il fascio *laser* verso gli occhi delle persone; non lasciare incustodito lo strumento quando il *laser* è in funzione; evitare di proiettare il raggio *laser* su bersagli a superficie riflettente; porre attenzione in caso di uso con particolari condizioni atmosferiche (come la pioggia) che possono aumentare il coefficiente di riflettività; assicurarsi che eventuali osservatori/spettatori utilizzino occhiali di protezione vietando loro di guardare la sorgente *laser* attraverso strumenti ottici di ingrandimento; prescrivere il rispetto di distanze di sicurezza adeguate tra sorgente *laser* e osservatori/spettatori;

in un documento dal titolo: « Gas 1918... Lasers 1990? » la Croce Rossa Internazionale spiega che questo tipo di fucili saranno l'arma da guerra del futuro e che le caratteristiche di queste armi portatili, il loro basso costo e la loro efficacia offensiva potrebbero trasformarle nelle armi del futuro anche per i gruppi terroristici e di criminalità organizzata —;

se risulti che vi siano controlli sull'attività che viene compiuta ai danni degli storni;

se non ritenga il Ministro interrogato che l'impiego di tali fucili nei confronti degli storni e di altri volatili eventualmente presenti all'interno della città, non si con-

figuri, per le indubitabili offese che i *laser* possono provocare agli organismi degli animali, come maltrattamento di animali e se non ritenga perciò opportuno attivare l'intervento del Nucleo Ecologico dei Carabinieri per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela degli animali;

se non ritenga che l'impiego dei fucili *laser* contro gli storni costituisca violazione della legge sulla caccia;

se non ritenga di dover assumere provvedimenti volti alla tutela di una specie protetta secondo le norme comunitarie recentemente recepite in Italia, a cui vengono arrecati gravi danni per l'impiego dei fucili *laser*;

se non ritenga, infine, di dover chiedere il rispetto delle direttive comunitarie in materia e se non intenda quindi assumere provvedimenti per vietare l'uso di tali strumenti all'interno delle città contro specie quali storni, piccioni, passeri, tortore, gabbiani, eccetera. (4-14628)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto concernente il fenomeno della eccezionale concentrazione, nella stagione estiva ed autunnale, di « storni » nel comune di Modena, si riferisce che in passato, l'Amministrazione Comunale aveva sperimentato ogni rimedio possibile al fine di allontanare i volatili dalle zone di concentrazione, ma tali mezzi dissuasivi (potatura degli alberi, cosiddetto « grido di angoscia », ultrasuoni, ecc.) non risolvevano né attenuavano il problema. Per contro, da parte della cittadinanza, direttamente coinvolta ed esasperata dalla situazione, venivano formulate vibranti proteste.

In data 8 novembre 1995, la Giunta Comunale deliberava di adottare in via sperimentale, per quindici giorni, l'utilizzo di due « fucili laser FLR 005 004 ». A seguito di questa decisione, numerose associazioni animaliste, ecologiste e diversi cittadini privati presentavano esposti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, evidenziando i rischi e i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dall'uso indi-

scriminato del « fucili laser » nel centro abitato e la « crudeltà del trattamento riservato ai volatili ».

In data 12 maggio 1997, interessata dalla locale Questura, la Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, del Ministero dell'Interno, deliberava che detti fucili non erano da considerarsi « armi », ma « strumenti da lavoro », suggerendo nel contempo l'opportunità che l'impiego degli stessi avvenisse osservando alcune cautele.

Detta decisione esentava il Comune di Modena del richiedere alla Questura la licenza di cui agli articoli 57 del TULPS (RD 18 giugno 1931 n. 773) e 110 del relativo Regolamento di esecuzione (RD 6 maggio 19940 n. 635) Autorizzazione all'uso di armi da fuoco).

Per quanto riguarda gli illeciti penali denunciati dai diversi soggetti citati, si riferisce, che, in data 18 novembre 1997 il GIP del Tribunale di Modena, riscontrando la « mancanza di condizioni di procedibilità penale », ha emesso un decreto di archiviazione dei relativi procedimenti penali per tutti i fatti connessi alla questione e segnalati alla locale Procura della Repubblica.

Si precisa che quanto attuato dal Comune di Modena è stato fatto su consiglio, assistenza e controllo dell'Ufficio Caccia della Provincia di Modena.

Tutte le conseguenze sull'avifauna sono state quelle specificamente ricercate, e cioè, l'allontanamento incruento di grandi concentramenti di storni (*stornus vulgaris*) dal centro storico di Modena.

L'indicazione di tale metodica è stata suggerita dalla bibliografia specializzata ed in particolare quanto riferito per il cormorano, da Trolliet (Trolliet, B. 1993 Moyens preventifs de limitation de l'impact du grand Cormoran sul la pisciculture extensive. Office National de la Chasse - numero special Grand Cormorant e Pisciculturæ n. 178 Avril 1993 55-56).

Lo stesso INFS, per le vie brevi, ha sempre sostenuto, di verificare quanto riferito dalla bibliografia francese al riguardo, e pertanto nel 1995 (ottobre-novembre) è stato fatto ricorso ad una verificata metodologica che, grazie ai risultati ottenuti, ha

permesso di pianificare interventi metodici dal mese di agosto e fino a tutto settembre dei due anni seguenti.

I periodi di trattamento (da agosto a novembre) suggeriscono già di per sé che il fenomeno in esame era dal punto di vista biologico successivo a quello della riproduzione della specie considerata, specie, che nella città di Modena, costituisce consistenti dormitori sulle alberature cittadine, provocando seri disagi alla comunità (imbrattamento fecale, cattivi odori ecc, scadimento qualitativo delle attività commerciali e dei servizi coinvolti). La dimensione quantitativa del fenomeno in esame andava dai 200 ai 400 mila storni complessivi concentrati su poche aree.

Pertanto il risultato ricercato è stato quello dell'allontanamento incruento: infatti si è trattato di sfruttare il banale principio disagiante per gli uccelli (una fonte luminosa) per allontanarli dalle piante e dai viali prescelti fin dal pomeriggio. Si ritiene che gli storni costituenti i gruppi che provocano i danni e/o i disagi sopraelencati siano fino a settembre-ottobre, in prevalenza giovani ed individui delle colonie nidificanti nel modenese ed a questi da ottobre in poi si aggregerebbero quelli in migrazione provenienti da altre aree.

I controlli attuati con meticolosità dall'Ufficio caccia Provincia di Modena ed eseguiti secondo il protocollo consigliato, escludono nel modo più assoluto che gli uccelli allontanati abbiano sofferto danni fisici di qualsivoglia natura accertabile.

Per quanto attiene il rispetto degli obiettivi della Direttiva CEE 79/409, specificati all'articolo 5 della medesima, l'Ufficio Caccia della Provincia di Modena, attesta che il trattamento di allontanamento degli storni è stato eseguito tenendo conto delle seguenti norme:

1. non sono stati uccisi o catturati esemplari,

2. non sono stati distrutti, danneggiati, asportati nidi, e tantomeno uova appartenenti a questi ultimi,

3. non sono state raccolte uova nell'ambiente naturale né detenute anche se vuote;

4. non sono stati disturbati deliberatamente in particolare durante il periodo riproduttivo e di dipendenza, in considerazione degli obiettivi della direttiva citata.

5. non sono state detenute specie delle quali è vietata la caccia o la cattura.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

TURRONI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

in data 8 novembre 1995 la giunta comunale di Modena deliberava di adottare in via sperimentale, per quindici giorni, due fucili laser mod. FL R 005 e FL R 007, entrambi di classe 3B, prodotti dalla ditta francese Desman S.a.r.l.;

tali fucili, in precedenza impiegati in ambito esclusivamente militare e divenuti di uso civile a partire dal 1° gennaio 1995, venivano noleggiati per essere utilizzati per allontanare gli storni dagli alberi situati lungo le strade e nelle piazze del centro cittadino con lo scopo dichiarato di prevenire gli imbrattamenti del suolo pubblico;

le istruzioni di impiego dei fucili riportate dal fabbricante ne prescrivono l'uso in aperta campagna e con molta cautela potendo cagionare, nel raggio di 63 metri, danni oculari progressivi quali il distacco della retina;

numerose associazioni animaliste ed ecologiste e diversi privati cittadini presentavano esposti alla procura della Repubblica di Modena, evidenziando i rischi ed i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dall'assenza di cautela nell'uso dei fucili laser, il loro uso indiscriminato all'interno del centro abitato e non ultima la crudeltà del trattamento riservato agli animali;

il comune di Modena, con delibera della giunta del 3 luglio 1996, stipulava una convenzione con il consorzio di solidarietà sociale di Modena per l'esecuzione del trattamento antistorno per il periodo dal 29 luglio al 30 novembre 1996. La predetta convenzione veniva rinnovata anche per il 1997;

in data 12 maggio 1997 la commissione consultiva centrale operante presso il

dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno esprimeva il proprio parere sull'uso dei fucili *laser* negandone da una parte la qualifica di arma ma evidenziandone dall'altra la pericolosità per l'occhio umano e la necessità di impiegarli con le opportune cautele;

in particolare la Commissione rappresentava l'opportunità di: utilizzare lo strumento al di fuori dei centri abitati o lontano da essi; definire, delimitare o sgombrare la zona di rischio con apposita cartellonistica di pericolo *laser*; attivare sistemi di avvertimento acustici ed ottici; predisporre adeguata sorveglianza delle aree adiacenti la zona di rischio; far portare occhiali di protezione a filtri ottici all'operatore; non dirigere il fascio *laser* verso gli occhi delle persone; non lasciare incustodito lo strumento quando il *laser* è in funzione; evitare di proiettare il raggio *laser* su bersagli a superficie riflettente; porre attenzione in caso di uso con particolari condizioni atmosferiche (come la pioggia) che possono aumentare il coefficiente di riflettività; assicurarsi che eventuali osservatori/spettatori utilizzino occhiali di protezione vietando loro di guardare la sorgente *laser* attraverso strumenti ottici di ingrandimento; prescrivere il rispetto di distanze di sicurezza adeguate tra sorgente *laser* e osservatori/spettatori;

in un documento dal titolo: « Gas 1918 Lasers 1990? » la Croce Rossa Internazionale spiega che questo tipo di fucili saranno l'arma da guerra del futuro e che le caratteristiche di queste armi portatili, il loro basso costo e la loro efficacia offensiva potrebbero trasformarle nelle armi del futuro anche per i gruppi terroristici e di criminalità organizzata :-

se risultino al Ministro interrogato interventi da parte dell'Asl di Modena a proposito di piani di sicurezza per l'utilizzo dei fucili *laser* e se la medesima Asl abbia svolto accertamenti sulla base degli obblighi di cui all'articolo 23 della legge 626 del 1994;

se non ritenga comunque impraticabile l'uso di tali fucili all'interno della città, fra le case, là dove i pericolosi raggi indi-

rizzati verso le alberature urbane possono colpire edifici, superfici vetrate e riflettenti, cittadini ignari che possono trovarsi alla finestra, sui balconi o per strada con effetti drammatici per i loro occhi;

se ritenga ammissibile che un'impresa senza alcuna particolare qualificazione abbia eseguito una cinquantina di interventi l'anno nel 1996 e nel 1997 per il « controllo numerico degli storni... » con una « serie di interventi settimanali nelle piazze e nei viali alberati maggiormente frequentati da questi uccelli della durata di circa 4 ore ciascuno dalle ore 1-1,30 di notte... » senza adottare alcuna delle cautele previste dal ministero degli interni, quindi senza garantire né la sicurezza dei cittadini residenti, né degli utilizzatori e il tutto nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre e perciò in mesi in cui spesso, anche nelle sere notturne, gli abitanti dei quartieri interessati (densamente popolati del centro) può trovarsi per strada o alla finestra e cioè vicino alla superficie riflettente dei vetri. (4-14629)

RISPOSTA. — Come richiamato nell'atto parlamentare in esame, in esito a quanto disposto con la delibera della Giunta comunale di Modena dell'8 novembre 1995, nell'autunno di quell'anno vennero effettuati in città, sotto il controllo del Servizio Faunistico Caccia e Pesca della Provincia di Modena, i primi interventi con dispositivi al laser per ridurre la presenza di uccelli (in particolare della specie « Sturnus vulgaris »), il cui stazionamento in gran numero entro ridotte superfici risultava causa di danni, degrado e disagio negli ambienti cittadini.

Il metodo adottato si basa sugli effetti che le particolari caratteristiche di brillantezza della luce laser proiettata sulla chioma degli alberi producono sul comportamento degli uccelli.

I dispositivi al laser utilizzano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti che, in assenza di protezioni adeguate, possono causare effetti dannosi agli occhi e alla cute essenzialmente per cessione di calore.

L'entità di tale interazione e dell'eventuale danno conseguente deriva dalle carat-

teristiche della lunghezza d'onda, della potenza, della durata e della geometria di esposizione al fascio.

La classificazione dei raggi laser riportata dalle norme internazionali ne prevede la suddivisione in 4 classi di appartenenza a pericolosità crescente, definite secondo i parametri « LEA » (limite di emissione accessibile).

In base a quanto riferito dalle Autorità Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, sono state adoperate apparecchiature appartenenti alla classe laser 3, sottoclasse A (3 A) o sottoclasse B (3 B).

In tale fattispecie, la norma europea di riferimento è quella siglata EN 60825-1, riguardante la sicurezza delle radiazioni laser nelle diverse utilizzazioni.

Tale norma, al punto 3/10.10, prescrive che gli strumenti a raggi laser classificati 3 B siano esclusivamente impiegati da personale formato ed assistito, in modo da garantire l'adozione di procedure di protezione sia degli stessi operatori sia di eventuali terzi.

Nel corso del 1995, dopo che l'azienda costruttrice aveva effettuato due dimostrazioni pratiche, agenti dell'Ente Provincia edotti sulle misure di sicurezza e sulle procedure da adottarsi e nell'utilizzo degli strumenti a raggi laser, hanno eseguito il « trattamento » per la durata di 2 settimane.

In seguito, il Comune di Modena (con delibera di Giunta del 3 luglio 1996) si è convenzionato con il Consorzio di solidarietà sociale che ha eseguito, con proprio personale appositamente addestrato ed in coordinamento con la Provincia, una serie di trattamenti a cicli settimanali nelle stagioni estiva ed autunnale degli anni 1996 e 1997.

Tutti i trattamenti eseguiti nel territorio comunale sono avvenuti alla presenza e con l'assistenza di un esperto nominato dal costruttore, in accordo con quanto prescritto dalla citata norma EN 60825-1 sull'uso di queste apparecchiature.

Accurate cautele sono state adottate anche nei riguardi dei cittadini residenti, tanto più che i trattamenti in questione sono avvenuti e vengono tuttora effettuati in orario notturno ed in piena oscurità, quando il fascio della luce laser è ben evidente per l'operatore, che — comunque — non deve mai

proiettarlo parallelamente al terreno, per evitare l'« altezza d'uomo » ed effettuare il trattamento senza coinvolgere persone od animali differenti dagli storni.

Le modalità di impiego sul campo e la consapevolezza che gli operatori addetti siano a conoscenza delle caratteristiche tecniche del dispositivo laser utilizzato, dei rischi diretti ed indiretti per la salute umana da esso derivanti e delle relative procedure, sono ritenute idonee a garantire la tutela degli addetti e quella dei cittadini residenti dalla competente Regione Emilia - Romagna che, pertanto, non reputa necessario un intervento di controllo sulla corretta applicazione di tali procedure.

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Ad integrazione ed aggiornamento della risposta all'atto parlamentare in esame, si precisa che in data 20 luglio 1998 è stata pubblicata (G.U. n. 167) l'Ordinanza — a firma del Dirigente Generale del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità — che ha posto il divieto di commercializzazione, sul territorio nazionale, di « ... puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825... », a seguito delle segnalazioni circa il loro uso improprio ed i conseguenti rischi per la salute pubblica e tenuto conto di una relazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità del 4 giugno 1998.

Tali apparati debbono essere immediatamente ritirati a cura del responsabile della loro immissione sul mercato.

L'Ordinanza non si applica, in ogni caso, agli apparati che vengono commercializzati per usi professionali specifici e la cui modalità di corretto impiego risultano chiaramente indicate dal responsabile della loro immissione sul mercato.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

TURRONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nel numero di febbraio-marzo del 1997 della rivista « Colors » è stato pubblicato un articolo in cui viene descritta la

raccapricciante pratica diffusa in Corea di scuoiare vivi animali quali cani e gatti destinati all'alimentazione;

l'usanza viene motivata dai presunti effetti afrodisiaci che avrebbe la carne grazie all'elevata produzione di adrenalina da parte dell'animale, provocata dai dolori e dal terrore;

appare persino superfluo sottolineare l'efferatezza e la barbarie di simili consuetudini che, oltre ad essere un atto di crudeltà nei confronti di chi le subisce, conferiscono una patente di disumanità a chi le compie;

i rapporti con gli altri paesi della comunità internazionale non possono essere basati su mere considerazioni di carattere economico, bensì devono avere come caposaldo di riferimento il rispetto e la stima reciproca, pur tenendo in considerazione le diversità culturali e le tradizioni —:

se il Governo italiano non intenda assumere iniziative volte a censurare in modo fermo e deciso le atrocità così disinvoltamente praticate nella Repubblica coreana;

se il Governo non ritenga opportuno promuovere un chiarimento diretto con le autorità coreane e chiedere che venga posta fine quanto prima a siffatta barbarie.

(4-15077)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dall'Onorevole interrogante si fa presente che, tramite l'Ambasciata d'Italia in Seoul, si è appreso che alcune razze di cani verrebbero effettivamente allevate e destinate tradizionalmente all'alimentazione nel Paese asiatico.*

Non si dispone invece di notizie circa la pratica dello scuoiamento di animali vivi, la quale sarebbe peraltro contraria alla Legge coreana, che proibisce di arrecare sofferenze agli animali senza motivi ragionevoli. Nel caso inevitabile di uccisione di animali, sarebbe espressamente previsto che si ricorra a metodi che arrechino le minori sofferenze possibili.

Mentre si allega uno stralcio della Legge coreana sulla protezione degli animali, attualmente in vigore, si fa presente che si è provveduto a sensibilizzare il nostro Ambasciatore a Seoul affinché valuti le possibili modalità di un intervento sulla questione presso le competenti Autorità locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

VOLONTÈ e RIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la recente tragedia che ha colpito la Campania non ha avuto alcuna eco tra i nostri connazionali all'estero e tra quanti siano interessati alla lingua e alla cultura italiana, dal momento che RAI International, (testata giornalistica e di programmazione per gli italiani all'estero della RAI che, in ottemperanza ai suoi compiti istituzionali, riceve dalla Presidenza del Consiglio oltre 60 miliardi annui) ha preferito dare attenzione all'effimero veltroniano inviando al festival di Cannes 5 giornalisti e 2 programmisti, per una spesa prevista di oltre 500 milioni di lire —:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere perché tra le località disastrose della Campania e i numerosi familiari residenti all'estero sia stabilito un flusso di informazione mirata in relazione ai recenti eventi calamitosi.

(4-17686)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si comunica che la concessionaria RAI — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare indicato in oggetto — ha significato che RAI International, che non dispone di un proprio notiziario televisivo, realizza nove contenitori tematici ed ogni giorno ritrasmette sei edizioni dei telegiornali della RAI, mentre autoproduce, quotidianamente, dodici notiziari radiofonici.*

Alla tragedia di Sarno e Quindici, ha riferito la concessionaria, i citati notiziari hanno dedicato ogni giorno collegamenti in diretta e servizi appositamente realizzati dalla redazione per la Campania su richiesta di Rai International. Le sei edizioni dei telegiornali nazionali, che coprono il « prime time » in tutti i continenti, erano in quei giorni ampiamente rivolte alla tragedia. Il 7 maggio 1998, alle ore 21,45 di New York, è stato trasmesso lo speciale di « Porta a Porta » sull'alluvione.

Il contenitore settimanale di punta della redazione giornalistica di Rai International, « Un paese mille città », ha trasmesso il 18 maggio uno speciale sulle cause del disastro e la situazione idrogeologica, con collegamenti in diretta con numerose regioni. Un servizio è stato realizzato da un inviato a New York sulle comunità di origine campana e sarnese.

Una seconda puntata monografica dello stesso programma, ha proseguito la società concessionaria, riguarderà altre zone a rischio con particolare riferimento alla fascia attorno al Vesuvio.

Sono in lavorazione servizi analoghi per le « local news » realizzate negli Stati Uniti e in America Latina.

Per quanto riguarda il Festival di Cannes, la medesima RAI ha fatto presente che un gruppo di giornalisti e tecnici specializzati ha realizzato una rubrica televisiva quotidiana di 25 minuti insieme con Variety, la più prestigiosa rivista del mondo in questo campo, riferendo che tale telegiornale — in inglese e in italiano con sottotitoli — ha valorizzato particolarmente la consistente presenza italiana alla rassegna cinematografica in questione.

La concessionaria, nel rilevare che l'impegno per la promozione del cinema italiano nel mondo era programmato e corrisponde compiutamente alla missione di diffondere la lingua e la cultura italiana, ha precisato che l'invio della troupe in questione è avvenuto rispettando la disponibilità del budget di Rai International.

La RAI ha infine dichiarato che gli introiti accertati nel bilancio 1997 per l'attività svolta da Rai International, nell'ambito degli impegni assunti dalla stessa RAI nei

confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sono stati per le trasmissioni radiofoniche ad onde corte, di 30 miliardi di lire, mentre per i programmi destinati a stazioni estere di 34 miliardi e 854 milioni di lire.

In proposito la RAI ha precisato che si tratta di ricavi a fronte di costi aziendali per iniziative regolate da specifiche convenzioni e non di contributi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ZACCHERA. — Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'Enel abbia in animo di realizzare una centrale elettrica di notevole capacità produttiva in comune di Pieve Vergonte (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), con captazione delle acque in sponda destra del torrente Anza (Valle Anzasca);

contestualmente, nell'ottica di una presunta razionalizzazione delle sue strutture, la stessa società avrebbe in animo di eliminare la sede distaccata di Domodossola della direzione produzione e trasmissione della energia elettrica, con conseguente riduzione del personale impegnato in zona;

le Valli dell'Ossola rappresentano un comparto di grande importanza nella produzione di energia idroelettrica ed il bacino del Toce può considerarsi quello più sfruttato in Italia dal punto di vista idroelettrico;

il territorio ossolano, dal punto di vista ambientale, è pesantemente condizionato dalla presenza di bacini, centrali, condotte, linee ad alta tensione, elettrodi, eccetera, con una progressiva riduzione dei benefici anche solo economici che compensino lo sfruttamento ambientale;

già la zona ossolana è colpita da pesanti andamenti occupazionali e l'Enel

ha rappresentato — come precedentemente la Edison — un significativo elemento del tessuto economico-produttivo dell'area;

il Governo non ha ancora provveduto a rispondere ad interrogazioni dell'interrogante circa i rilasci minimi delle opere di captazione esistenti in Ossola, con conseguente evidente degrado dei corsi d'acqua —:

se risponda al vero la volontà dell'Enel di chiudere la strutture amministrative e tecniche in Ossola, e, in caso positivo, quando e con quali conseguenze occupazionali;

se risponda al vero che l'opera iniziata in Valle Anzasca comporterà costi per oltre cento miliardi, con lavori tutti appaltati a società fuori-zona e che quindi si moltiplicheranno i sub-appalti ed i sub-sub-appalti, con notevoli ripercussioni economiche;

quali siano gli oneri ambientali che l'Enel ha dovuto pagare ai comuni della zona per i nuovi impianti e se il ministero dell'ambiente li abbia compiutamente valutati ed autorizzati;

quali garanzie l'Enel abbia dato al Governo sul mantenimento dei posti di lavoro in Ossola. (4-06425)

RISPOSTA. — *Le attività di realizzazione dell'impianto idroelettrico di Pieve Vergonte sono attualmente in corso e l'importo complessivo dei lavori è pari a circa 170 miliardi di lire.*

L'autorizzazione all'inizio dei lavori risale al 1988 ed è stata successivamente riconfermata nel 1992 dal Ministero dei Lavori Pubblici, previo parere favorevole della regione Piemonte.

Circa le perplessità dell'interrogante sul coinvolgimento dell'imprenditoria locale si precisa che le gare d'appalto, con importi considerevoli, sono regolate dalle norme vigenti nell'ambito della Comunità Europea e si sottolinea che l'ENEL non rinuncia ad ogni sforzo per agevolare l'imprenditoria e la mano d'opera locale. Infatti, i primi due appalti emessi, con importi inferiori alla

soglia comunitaria, sono stati affidati a imprese locali mentre gli appalti aggiudicati con gara europea vedono attualmente impegnate maestranze locali in ragione di circa il 40 per cento.

Per quanto riguarda gli oneri ambientali gli interventi di mitigazione, concordati nel tempo con le amministrazioni locali, sono stati rivolti al miglior inserimento delle opere nel territorio; alla salvaguardia delle risorse idriche accettando anche un valore più elevato di rilasci rispetto a quanto richiesto in fase istruttoria e rinunciando al prelievo d'acqua da alcuni torrenti. Sono state inoltre realizzate nuove viabilità compatibili con l'ambiente e migliorata la viabilità locale esistente interessata dai lavori comprendente anche la costruzione o l'adeguamento di alcuni ponti.

È stata anche effettuata la scelta di un'ampia area degradata in prossimità della confluenza del torrente Anza del fiume Toce che verrà interamente riqualificata mediante l'utilizzo di materiale proveniente dagli scavi e di terreno vegetale. Tale area sarà destinata a verde pubblico.

Relativamente alla ristrutturazione della Divisione produzione, si rileva che i nuclei operativi di Domodossola e Novara, predisposti all'esercizio degli impianti idroelettrici della zona, non solo sono stati confermati, ma si sono arricchiti di nuovi compiti e poteri: programmazione e gestione della manutenzione; controlli specialistici; acquisti e appalti; sicurezza interna ed della manutenzione; controlli specialistici; acquisti e appalti; sicurezza interna ed esterna; rapporti con il territorio: Anche il potere di delega per gli appalti è stato notevolmente aumentato, con ricadute sicuramente positive sull'imprenditoria locale.

In tale contesto, le risorse dell'ex raggruppamento impianti idroelettrici, (RID) di Domodossola sono state convenientemente riutilizzate come distacco delle « Funzioni » della Direzione Idroelettrica Alpi Nord-Ovest e come supporto delle attività di competenza dei suddetti nuclei.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.